Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 12 del 16 gennaio 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 gennaio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 3

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1994 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1994 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1994 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 1994.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 settembre 1994, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1994 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 aprile 1995.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 SETTEMBRE-15 DICEMBRE 1994

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
445. 5 febbraio 1988, Santiago del Cile — Accordo tra Italia e ONU/Commissione Economica per l'America Latina ed i Caraibi, relativo al Progetto: «Prevenzione di disastri naturali in America latina e nei Caraibi», con Allegati	5 febbraio 1988	7
446. 17 giugno 1988, Roma — Accordo sulla cooperazione e lo sviluppo tra Italia e Filippine, con Annessi A e B e Protocollo	17 agosto 1994	35
447. 2 maggio 1991, Roma — Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari tra Italia e San Marino, con atto aggiuntivo corredato da processo verbale firmato a Roma il 4 marzo 1994	1° aprile 1994	61
448. 24 settembre 1991, Managua — Accordo per la costituzione di un fondo di contropartita degli aiuti alimentari tra Italia e Nicaragua per un programma di sviluppo sociale nella IV regione del Paese, con Allegati A e B	24 settembre 1991	67
449. 3 marzo 1992, Città del Guatemala — Accordo tra Italia e Guatemala per la costituzione di un fondo derivante dalla monetizzazione delle forniture inerenti al programma «Fornitura di prodotti ed attrezzature al piccolo produttore agricolo»	3 marzo 1992	81
450. 30 ottobre 1992, Santa Fe di Bogotà — Ampliamento del Programma di cooperazione tecnica e scientifica tra Italia a Colombia per l'istituzione nella città di Santa Fe di Bogotà di un centro Colombo-Italiano di formazione professionale di tecnici nella progettazione di prodotti e di processi metalmeccanici	3 marzo 1993	89

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Convenzione sulla conciliazione e l'arbitrato nel quadro della conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa - CSCE - (Stoccolma, 15 dicembre 1992) *(Vedi legge 567 del 21 settembre 1994 nel* S.O. *n. 134 alla* G.U. *n. 233 del 5 ottobre 1994).*	5 dicembre 1994

445.

Santiago del Cile, 5 febbraio 1988

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite/Commissione Economica per l'America Latina e i Caraibi, relativo al Progetto: «Prevenzione di disastri naturali in America Latina e nei Caraibi», con due Allegati

(Entrata in vigore: 5 febbraio 1988)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF ITALY AND THE UNITED NATIONS

WHEREAS the Government of Italy (hereinafter referred to as "the Government") and the Economic Commission for Latin America and the Caribbean, on behalf of the United Nations (hereinafter referred to as "ECLAC"), have agreed to co-operate in the implementation of a technical co-operation project on "Natural disaster prevention in Latin America and the Caribbean (First phase)" (Annex A);

WHEREAS the Government has informed of its willingness to contribute funds to meet the costs of the project on the basis of the project budget (Annex A).

WHEREAS it has been agreed between ECLAC and the Govern: nt that ECLAC shall be responsible under the terms of this Agree) .nt for the management of the funds contributed by the Governmen' to meet the costs of the project.

NOW THEREFORE, ECLAC and the Government hereby agre as follows:

Article I

1. The Government shall, in the manner referred to in paragraph 2 below place at the disposal of ECLAC the sum of 146 900 United States dollars and ECLAC shall use such funds to meet the cost as shown in Annex A.

2. The Government shall, in accordance with the schedule of payments set out in Annex B of this Agreement, deposit the aforesaid funds, in convertible currencies of unrestricted use, to ECLAC's Project Trust Funds Account N° 015-001784 in the Chemical Bank, United Nations Branch, New York, N.Y. 10017.

3. ECLAC shall establish a trust fund under the Finar ial Regulations and Rules of the United Nations for the receipt and administration of the aforesaid funds.

4. The trust fund and the project financed therefrom shall be administered by ECLAC in accordance with the applicable United Nations regulations, rules and directives. Accordingly, personnel shall be engaged and administered, and contracts entered into, in accordance with the provisions of such regulations, rules and directives.

5. In accordance with United Nations financial regulations, ECLAC shall invest in short-term deposits the trust fund contribution indicated in Article I of this Agreement until such time as actual cash is required. The income generated from these deposits shall be credited by ECLAC to a general ledger account. The interests accrued in this trust fund shall be used by ECLAC for the purpose to be agreed upon between ECLAC and the Government.

6. All financial accounts and statements shall be expressed in United States dollars.

Article II

1. The trust fund shall be charged with expenditures incurred by ECLAC in the performance of activities under this Agreement.

2. The trust fund will also be charged with thirteen (13) per cent of all expenditures from the trust funds, which percentage shall be a charge from programme support services provided by ECLAC in the implementation of the activities financed under the trust fund.

3. The trust fund will also be charged with an amount equivalent to one (1) per cent of the remuneration or net salary of persons engaged by ECLAC and whose engagement is financed by the trust fund, to provide a reserve for coverage of any claim for service-incurred death, injury or illness, under the applicable United Nations regulations and rules or contracts, which reserve cannot be refunded to the Government.

Article III

1. ECLAC shall commence and continue to conduct operations under this Agreement on the receipt of contributions in accordance with the schedule of payments set out in Annex B.

2. ECLAC will not make any commitments above the amounts specified for expenditure in Annex A.

3. If unforeseen expenditures arise, ECLAC will submit a supplementary budget to the Government showing the further financing that will be necessary. If no such further financing is available, the assistance provided to the project under this Agreement may be reduced or, if necessary, terminated by ECLAC. In no event will ECLAC assume any liability in excess of the funds provided in the trust fund.

Article IV

Evaluation of the activities financed from this trust fund may be undertaken under the terms to be agreed upon between the Government and ECLAC.

Article V

This trust fund shall be subject exclusively to the internal and external auditing procedures laid down in the Financial Regulations, Rules and Directives of the United Nations.

Article VI

ECLAC shall provide the Government with the following statements and reports prepared in accordance with the United Nations accounting and reporting procedures:

(a) An annual progress report and financial statement showing income and expenditures as well as a projection of expenditures through the end of the project, with respect of the funds provided by the Government;

(b) A final report and financial statement within six months after the date of expiration or termination of this Agreement.

Article VII

ECLAC shall notify the Government when, in the opinion of ECLAC, the purposes for which the trust fund was established have been realized. The date of such notification shall be deemed to be the date of expiration of this Agreement, subject to the continuance in force of article IX for the purposes there stated.

Article VIII

This Agreement may be terminated by either party on 30 days' written notice to the other party, subject to the continuance in force of article IX for the purposes there stated.

Article IX

On termination or expiration of this Agreement under article VII or VIII, the funds will continue to be held by ECLAC until all expenditures, incurred by ECLAC have been satisfied from such funds. Thereafter, any surplus remaining in the trust fund shall be disposed of as indicated by the Government.

Article X

This Agreement shall enter into force upon signature.

Article XI

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Agreement in three originals in the English language at Santiago, Chile, this fifth day of February 1988.

(signed) For the Government of Italy	(signed) For the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean
Armando Sanguini Chargé d'Affaires	Gert Rosenthal Executive Secretary

ANNEX A

PROJECT PROPOSAL SUBMITTED BY THE ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN TO THE GOVERNMENT OF ITALY

Project Title:	Natural Disaster Prevention in Latin America and the Caribbean (First phase)
Geographical Scope:	Regional
Project Scene:	Santiago, Chile
Duration:	12 months
Starting Date (proposed):	February 1988
Total Estimated Budget:	US$ 310,900
- Government of Italy:	US$ 146,900
- ECLAC (in kind)	US$ 164,000
Executing Agency:	Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)
Co-operating Agency:	World Meteorological Organization (WMO)

NATURAL DISASTER PREVENTION IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN (FIRST PHASE)

1 Background and Justification

Natural phenomena of meteorological and geological origin frequently, and with varying intensity, cause disasters in the countries of Latin America and the Caribbean.

The United Nations's Economic Comission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) has made detailed analyses on the economic and social consequences of the main major disasters which have occurred in the region during the past fifteen years. These analyses includes the case of earthquakes in Managua, Nicaragua (1972), Guatemala (1976) and Mexico (1985) and the eruption and ensuing mudflow of the Nevado del Ruiz volcano in Colombia (1985), as well as hurricanes Fifi in Honduras (1974), David and Frederick in the Caribbean (1979) and the floods and drought caused by the El Nino phenomenom in Bolivia, Ecuador and Peru in 1982-1983 1/.

The following conclusions can be drawn after analysing the available information of the type and value of social and economic losses imposed by these major disasters in the region 2/.

The following general effects are common to all types of natural disasters:

- a significant number of victims which effectively reduce the already limited, trained human resources capacity of the affected countries;
- an important reduction in the availability of housing, and health and education facilities, thus increasing pre-disaster deficits;
- a temporary reduction in the income of low-earning social strata and a corresponding increase in already-high subemployment and unemployment rates;
- temporary interruptions of water supply and sanitation, electricity, communications, and transport services; and
- temporary shortages of food supplies and raw materials for agricultural and industrial production.

Depending on the origin of the natural phenomena which caused the natural disaster:

- natural disasters of meteorological origin -such as floods, hurricanes and drought- usually cover a more extensive geographical area than those of geological origin;
- due to population density, the number of victims caused by natural disasters of geological origin -such as earthquakes- is likely to be higher than in cases of events caused by meteorological phenomena;

- capital losses -in physical and social infrastructure- resulting from earthquakes are usually much higher than those caused by floods; and
- production and indirect losses, on the other hand, are likely to be much higher in cases of floods and droughts.

Depending on the size and diversification of the affected country's economy, immediate <u>secondary losses</u> caused by natural disasters include:

- a reduction in economic growth, and in the improvement of social conditions in general;
- an increase in public sector deficit in view of unexpected relief expenditures and of reductions in tax revenues;
- a deterioration in the balance or payment situation due to reductions of exports and increases in imports of relief and immediate rehabilitation materials; and
- an increase in cost of living indexes (inflation) caused by shortages of essential goods and speculation.

In the cases analyzed, the short-term effects of natural disasters have been overcome through relief and immediate rehabilitation efforts undertaken by the governments of the affected countries with the assistance of the international community. Such efforts have heavily taxed the countries' limited capacity to attend the sudden and unforessen expenditures imposed by the disaster.

Secondary effects, however, have long-term implications and their solutions have often required great sacrifices by the affected governments. In fact, final rehabilitation and reconstruction has only been possible through the combination of the following measures:

- reorientation of existing fiscal resources and internal savings;
- reorientation of existing loans; and
- securing of new foreign financing.

These measures have resulted in the deferment or the cancellation of much-needed development projects which had been included in already-approved long-term development plans. Improvement of social and economic conditions has thus been postponed or out ightly impeded.

To complica e matters even further, the above described effects are not mited to major disasters. In fact, less-severe natural disaste s affect the region on a similar but more frequent fashion.

It can be stated that, on the average, several thousands of lives and about 1200 million US$ Dollars <u>per year</u> are lost in the region due to the action of natural disasters. Therefore, the direct and indirect social and economic consequences of disasters

in the region are so staggering, and the solution to secondary effects is so costly as to affect medium and long-term economic development. Thus, efforts to reduce the region's vulnerability should be undertaken at the earliest.

In that respect, while the natural phenomena which originate disasters can not be avoided, it is possible to undertake measures to reduce their consequences to more-manageable levels and thus to contribute to long-term development. Such measures, while costly themselves, would represent only a very small portion of the present level of losses previously described.

Those meas res refer to disaster prevention planning and preparedness act.vities.

<u>Disaster prevention</u> measures are designed to prevent natural phenomena from causing or resulting in disasters, or at least to limit their consequences.

A first group of prevention measures is related to the forecasting and warning of natural phenomena, and is based on a thorough scientific study of the natural phenomena -their intensity, and time and geographical distribution- which may originate disasters. They include the setting up of networks to monitor the development and evolution of meteorological events, and the implementation of early-warning systems in the vicinity of human settlements.

The second set of prevention measures refers to the adoption of technical and legislative regulations, such as zoning laws based on vulnerability analysis and the regulation of building codes, to ensure that buildings are able to withstand the anticipated effects of natural phenomena. The education and training of the population to make people aware of disaster risks and of prevention requirements is also included in these measures.

There are two main areas for action in connection with <u>dis ster-related planning.</u> Firstly, physical planning should inc ıde disaster vulnerability analyses of all large-scale de elopment works -including human settlements- to decide their op imum location and anti-disaster characterisitcs. Second, lo g-term development planning should include potential disaster effects as a new variable -giving due consideration to needs for disaster relief programme and contigency measures to be adopted in cases of disaster- as well as rehabilitation and reconstruction requirements following a major disaster.

Finally, <u>disaster preparedness</u> involves the adoption of measures to organize and facilitate rescue and relief operations in cases of disaster. They include the formulation of emergency plans, the setting up of effective relief organizations, the training of personnel for these activities, the stockpiling of supplies and the setting up of funds for relief.

2. The Project

The above described pre-disaster activities are very wide in scope. A technical co-operation project comprising the most cost-effective activities is described herein.

The project would assist the countries of Latin America and the Caribbean in improving and expanding their prevention mechanisms and facilities concerning natural disasters of meteorological origin, as well as in adopting a standard and appropriate methodology for the assessment of damages following natural disasters of all types.

The project would enable the provision of highly-specialized expertise and would promote the horizontal co-operation among the countries of the region.

A staged approach is proposed for the undertaking of the project. A one-year first stage would enable the determination of existing needs and capabilities in the region, and to reach agreements among countries on how best to co-operate on the subject matter. A second stage -of still undetermined duration- would be undertaken to actually improve conditions through human resources training and the design of hydro-meteorological forecasting systems in selected river basins of the region

a) Objectives:

The long-term objective of the project is the reduction of the economic and social impact of natural disasters in the region through the design and implementation of preventive measures and systems.

The short-term objectives of the project are:

- to improve and expand hydro-meteorological forecasting systems and facilities in the region, and
- to develop a uniform methodology for the assessment of damages following natural disasters.

b) Expected results:

The following results are to be achieved during the first phase of the project:

i) A thorough analysis of existing arrangements and capabilities concerning hydro-meteorological forecasting in the region;

ii) proposals for and agreements on:

- improvement of human resources training in hydro-meteorological forecasting;

- selection of river basins where design of hydro-meteorological forecasting systems are to be prepared; and
- increased technical co-operation among the countries of the region on above-mentioned subjects;

iii) a manual describing a uniform and comprehensive damage assessment methodology.

In the second project phase, the agreed-upon proposals for improving hydro-meteorolgical forecasting in the region would be implemented.

c) Schedule of Activities

The following activities are to be implemented during the 12-month duration of the first project phase:

		Quarter 1	2	3	4
i)	Field survey of existing arrangements and capabilities in hydro-meteorological forecasting in the region, including: availability of trained human resources and training facilities; existing and required hydro-meteorological forecasting systems; potential for horizontal co-operation	X	X	X	
ii)	Formulation of proposals for the improvement of human resources training and for the selection of river basins to be included in second project phase			X	X
iii)	Regional seminar to discuss, and agree on, scope of second project phase and horizontal co-operation modalities.			X	
iv)	Preparation on bilingual -Spanish and English- manual on damage assessment methodology	X	X	X	X

At the end of the first project phase, a proposal for the second phase is to be prepared on the basis of the results obtained and agreements reached. It is estimated that this proposal would describe the most appropriate and cost-effective ways to train human resources, and to design hydro-meteorological forecasting systems in the region. It should assign special relevance to horizontal co-operation among the countries of the region, to supporting existing mechanisms and to utilizing available training facilities outside the region as well.

d) Inputs required

An external contribution of US$146,900 would be needed to finance highly-specialized consultancies (22 working-months) for the field survey and the preparation of the manual; mission travel within the region; the holding of a seminar; and the publication of the manual and other documentation (see Table 1).

The Executing Agency and the Associate Executing Agency for the project will assign a total of 24 working-months of their staff to provide substantive guidance and backstopping. In addition, they will provide space, secretarial, comunications and meeting facilities required by the project. This in-kind contribution is estimated to amount to US$164.000.

The countries of the region will provide all the available basic data including technical reports on hydro-meteorological forecasting. In addition, they will make available the appropiate counterpart technical personnel, as well as the office space and logistic support which may be required.

e) Institutional framework

The project will be executed by the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). The World Meteorological Organization (WMO) will be associate executing agency for the project.

The governments of the Latin America and Caribbean region, through numerous mandates, have entrustred ECLAC with responsabilities realted to the assessment of damages following natural disasters, the evaluation and monitoring of disaster effects on economic evolution, rehabilitation and reconstruction planning, and the promotion of disaster prevention. Since 1970, ECLAC has accumulataed valuable experience and has developed a special working methodology on these matters, which would be fully utilized in the execution of the project.

WMO has a well-known experience in the subject of hydro-meteorological forecasting, having co-operated with selected countries of the region in setting up special systems.

ECLAC and WMO have a very close working relationship in the region in the past twenty years, on matters relating to water resources development and planning, as well as natural disaster prevention. Each organization will contribute its special field of expertise and competence to ensure the success of the project.

TABLE 1

PROJECT BUDGET COVERING EXTRABUDGETARY CONTRIBUTION
BY THE GOVERNMENT OF ITALY

Item		work-months	US$ Dollars
Project Personnel		22	92,000
1. Hydrology expert		6	20,000
2. Meteorology expert		6	20,000
3. Consultants on damage assessment methodology		10	39,000
4. Mission travel			13,000
Regional seminar			25,000
Printing and translation costs of manual			13,000
	Sub-Total		130,000
Programme support costs			16,900
	Total		146,900

REFERENCES

1/ See the following ECLAC documents: Assessment of damages and repercussions of the Managua earthquake in the Nicaraguan economy, 1973; Report on the damages and consequences of Hurricane Fifi on the economy of Honduras, 1974; Damages caused by the Guatemala earthquake and their consequences on economic and socila development, 1976; Dominican Republic: The consequences of hurricanes David and Frederick on the economy and living conditions, 1979; Report on the effects of hurricane David on the Island of I minica, 1979; The natural disasters of 1982-1983 in Bolivia, Ec ador and Peru, (E/CEPAL/G.1274), 1983; Damage caused by the Mexi an earthquake and its repercutions upon the country's economy (LC/G.1367), Also see, United Nations, The Nevado del Ruiz Vc cano Natural Disaster (S/SM.1.1), 1985

2/ See Jovel, R., Economic and Socila Consequences of Recent Major Natural Disasters in Latin America and the Caribbean: A need for Prevention and Planning. International Seminar on Regional Development Planning for Disaster Prevention, Japan, Sept. 1986.

ANNEX B

Schedule of Payments

The Government of Italy shall deposit the contribution referred to in paragraph one of Article I, of the administrative agreement in one lump sum immediately after the signature of this agreement by both parties.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E LE NAZIONI UNITE

CONSIDERANDO che il Governo Italiano(di seguito designato come ("il Governo") e la Commissione economica per l'America Latina ed i Caraibi per conto delle Nazioni Unite (in appresso designata come "ECLAC"), hanno convenuto di cooperare all'attuazione di un progetto di cooperazione tecnica su "La prevenzione delle calamità naturali in America Latina e nei Caraibi (Prima fase)" (Annesso A);

CONSIDERANDO che il Governo italiano ha fatto conoscere la sua disponibilità a fornire fondi per far fronte ai costi dei progetti sulla base del bilancio del progetto (Annesso A).

CONSIDERANDO che é stato convenuto tra l'ECLAC ed il Governo che l'ECLAC sarà responsabile, ai sensi del presente Accordo, della gestione dei fondi forniti dal Governo per far fronte ai costi del progetto.

PERTANTO l'ECLAC ed il Governo convengono qui di seguito quanto segue:

Articolo I

1. Il Governo, secondo le modalità di cui al paragrafo 2 di seguito, pone a disposizione dell'ECLAC la somma di 146.900 dollari USA e l'ECLAC utilizzerà questi fondi per far fronte ai costi come indicato all'Annesso A.

2. Il Governo, in conformità con la tabella di pagamento stabilita all'Annesso B del presente Accordo, depositerà i predetti fondi in valute convertibili per uso illimitato, sul conto per i fondi comuni del Progetto ECLAC N.015-001784 presso la Chemical Bank, Filiale Nazioni Unite, New York, N.Y. 10017.

3. L'ECLAC istituirà un fondo comune, secondo i Regolamenti e le Regole finanziarie delle Nazioni Unite, per ricevere ed amministrare detti fondi.

4. Il Fondo comune ed il progetto con esso finanziato saranno gestiti dall'ECLAC in conformità con i regolamenti, le regole e le direttive in vigore presso le Nazioni Unite. Di conseguenza, sarà assunto e gestito del personale, e saranno stipulati contratti in conformità con le disposizioni di tali regolamenti, regole e direttive.

5. In conformità con le regole finanziarie delle Nazioni Unite, l'ECLAC investirà in depositi a breve i contributi al fondo comune indicato all'Articolo I del presente Accordo, fino a quando non sia necessario del denaro contante. Il reddito generato da tali depositi sarà accreditato dall'ECLAC su un conto partitario generale. Gli interessi maturati su tale fondo saranno utilizzati dall'ECLAC per fini da concordarsi tra l' ECLAC ed il Governo.

6. Tutti i conti e gli estratti finanziari dovranno essere valutati in dollari USA.

Articolo II

1 Il fondo comune sarà gravato degli oneri sostenuti dall'ECLAC nell'esercizio delle sue attività, in base al presente Accordo.

2. Sul fondo comune sarà inoltre addebitato il 13 per cento di tutte le spese pagate con i fondi comuni, tale percentuale essendo un onere incluso nei servizi di sostegno al programma forniti dall' ECLAC nella realizzazione delle attività finanziate secondo il fondo comune.

3. Inoltre il fondo comune sarà addebitato di un importo equivalente all uno (1) per cento della retribuzione o del salario netto delle persone assunte dall' ECLAC, la cui assunzione é finanziata mediante il fondo comune, in modo tale da costituire una riserva per la copertura di qualsiasi ricorso per morte, lesioni o malattie avvenute durante il servizio, secondo le regole, i regolamenti o i contratti in vigore presso le Nazioni Unite; tale riserva non sarà rimborsata al Governo.

Articolo III

1. L'ECLAC inizierà e continuerà a svolgere operazioni in base al presente Accordo nel momento in cui riceverà i contributi in conformità con la tabella di pagamenti stabilita all'Annesso B.

2.L'ECLAC non assumerà alcun impegno eccedente gli importi specificati per le spese di cui all'Annesso A.

3. Qualora sopravvengano spese non previste, l'ECLAC sottoporrà al Governo un bilancio preventivo supplementare, indicante gli ulteriori finanziamenti necessari. Se tali ulteriori finanziamenti non saranno disponibili, l'assistenza fornita al progetto in base al presente accordo potrà essere ridotta o, se necessario, l'ECLAC potrà porvi fine. In nessun caso l' ECLAC si assumerà qualunque responsabilità eccedente i fondi a disposizione nel fondo comune.

Articolo IV

Potrà essere intrapresa una valutazione delle attività finanziate con tale fondo comune, in termini da concordarsi tra il Governo e l'ECLAC.

Articolo V

Il presente fondo comune sarà soggetto esclusivamente alle procedure di revisione dei conti interne ed esterne stabilite nei Regolamenti, Regole e Direttive Finanziarie delle Nazioni Unite.

Articolo VI

L'ECLAC fornirà al Governo i seguenti estratti e le seguenti relazioni preparati secondo le procedure contabili e di rendiconto delle Nazioni Unite:

(a) Una relazione annuale sull'avanzamento ed un estratto finanziario indicante le entrate e le uscite, nonché una previsione di spesa fino alla fine del progetto, concernente i fondi forniti dal Governo;

(b) Un rapporto finale ed un estratto finanziario nei sei mesi successivi alla data di scadenza o di cessazione del presente Accordo.

Articolo VII

L'ECLAC notificherà il Governo quando, d'avviso dell'ECLAC, gli scopi per i quali il fondo comune é stato istituito sono stati realizzati. Si riterrà che la data di detta notifica sia la data di scadenza del presente Accordo, con riserva di un criterio di continuità, secondo l'articolo IX, ai fini degli scopi ivi enunciati.

Articolo VIII

Al presente Accordo potrà essere posto fine da ciascuna Parte, con un preavviso scritto di 30 giorni inviato all'altra parte, con riserva di un criterio di continuità, secondo l'articolo IX, ai fini degli scopi ivi enunciati.

Articolo IX

Alla cessazione o allo scadere del presente Accordo ai sensi dell'articolo VII o VIII, i fondi continueranno ad essere trattenuti dall'ECLAC fino a quando non si sia fatto fronte, con tali fondi, a tutte le spese incorse dall'ECLAC. Successivamente, ogni eccedenza rimasta nel fondo comune sarà gestita secondo le indicazioni del Governo.

Articolo X

Il presente Accordo entrerà in vigore all'atto della sua firma.

Articolo XI

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo in tre originali in lingua inglese a Santiago, Cile, il 5 febbraio 1988.

Per il Governo Italiano

Per la Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'America Latina ed i Caraibi

ANNESSO A

PROPOSTA DI PROGETTO PRESENTATA DALLA COMMISSIONE ECONOMICA
PER L'AMERICA LATINA ED I CARAIBI
AL GOVERNO ITALIANO

Titolo del Progetto: Prevenzione delle Calamità Naturali in America Latina ed ai Caraibi (Prima fase)

Portata geografica: Regionale

Sito del Progetto: Santiago, Cile

Durata: 12 mesi

Data d'inizio (proposta): Febbraio 1988

Bilancio preventivo stimato: US$ 310,900
- Governo Italiano US$ 146,900
- ECLAC (in beni e servizi) US$ 164,000

Agenzia esecutrice: Commissione Economica per l'America Latina ed i Caraibi (ECLAC)

Agenzia di cooperazione: Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM)

PREVENZIONE DELLE CALAMITA NATURALI IN AMERICA LATINA E NEI CARAIBI (PRIMA FASE)

1. Situazione e giustificativi

I fenomeni naturali di origine meteorologia e geologica di intensità variabile, sono all'origine di calamità nei paesi dell'America Latina e dei Caraibi.

La Commissione Economica delle Nazioni Unite in America Latina e nei Caraibi (ECLAC) ha fornito analisi dettagliate sulle conseguenze economiche e sociali delle principali calamità verificatesi nella regione negli ultimi quindici anni. Queste analisi includono i terremoti a Managua, Nicaragua (1972) , nel Guatemala (1976) e in Messico (1985) nonché l'eruzione e conseguente inondazione di fango del vulcano Nevado del Ruiz in Colombia (1985), come pure degli uragani Fifi nell'Honduras (1974) David e Frederick nei Caraibi (1979) e le inondazioni e la siccità causate dal fenomeno El Nino in Bolivia, Ecuador e Peru nel 1982-1983 1/.

Possono essere tratteggiate le seguenti conclusioni dopo aver analizzato le informazioni disponibili riguardo al tipo ed al valore delle perdite sociali ed economiche imposte da questi considerevoli calamità nella regione:

I seguenti effetti generali sono comuni a tutti i tipi di calamità naturali:

- un numero significativo di vittime, il che riduce sostanzialmente la capacità già limitata di potenziale umano addestrato nei paesi lesi ;

-una importante riduzione della disponibilità di alloggi e di strutture sanitarie ed educative, il che peggiora le condizioni deficitarie della regione ancor prima dell'evenienza di altre calamità;

- una riduzione temporanea del reddito degli strati sociali a basso reddito , ed un corrispondente aumento della sotto occupazione e dei tassi di disoccupazione già elevati;

- l'interruzione temporanea delle forniture idriche e sanitarie, dell'elettricità, delle comunicazioni e dei servizi di trasporto;

- carenze provvisorie di approvvigionamento di derrate alimentari e di materie prime per la produzione agricola ed industriale.

A seconda dell'origine dei fenomeni naturali che causano la calamità naturale:

- le calamità naturali di origine meteorologica - come inondazioni, uragani e siccità - coprono di solito un'area assai più estesa di quelle di origine geologica;

- a causa della densità di popolazione, il numero delle vittime causato dalle calamità naturali di origine geologica - come i terremoti - tende ad essere più elevato che nel caso di avvenimenti causati da fenomeni meteorologici;

- le perdite patrimoniali - a livello fisico e a livello sociale - causate dai terremoti sono in genere assai più elevate di quelle causate dalle inondazioni;

- le perdite di produzione e quelle indirette, al contrario,tendono ad essere più elevate in caso di inondazioni e di siccità.

A seconda della dimensione e della diversificazione dei danni all'economia del paese, le perdite secondarie immediate causate da calamità naturali includono:

- un calo della crescita economica e del miglioramento delle condizioni sociali in generale;

- un incremento del disavanzo del settore pubblico a causa di spese impreviste per i soccorsi, e di minori entrate fiscali;

- un deterioramento della situazione della bilancia dei pagamenti dovuto alla riduzione delle esportazioni ed agli aumenti nelle importazioni di materiali per i soccorsi e per il ripristino immediato;

- un aumento degli indici del costo della vita (inflazione) causati da carenze di merci essenziali e da speculazione.

- nei casi analizzati, gli effetti a breve delle calamità naturali sono stati superati mediante operazioni di soccorso e di ripristino immediato, condotte dai governi dei paesi danneggiati, con l'assistenza della comunità internazionale. Tali sforzi tuttavia hanno pesantemente gravato sulla limitata capacità di tali paesi di far fronte alle spese improvvise e non preventivate causate dalla calamità.

Per quanto riguarda gli effetti secondari, essi hanno implicazioni a lungo termine e la loro soluzione ha spesso richiesto grandi sacrifici da parte dei governi danneggiati. Di fatto, é stato possibile provvedere al ripristino definitivo ed alla ricostruzione solo attraverso una combinazione dei seguenti provvedimenti:

- riorientamento delle risorse fiscali esistenti e dei risparmi interni;
- ristrutturazione dei prestiti esistenti;
- ottenimento di nuovi finanziamenti esteri,

Tali misure hanno causato il differimento o la cancellazione di progetti di sviluppo grandemente necessari che erano stati inclusi in piano di sviluppo a lungo termine già approvati. Il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche é stato in tal modo differito se non addirittura impedito.

Le cose sono complicate dal fatto che i predetti effetti non sono indotti unicamente dalle calamità più gravi. Di fatto, calamità naturali meno gravi danneggiano la regione in maniera analoga ed anche più frequente.

Si può dichiarare che in media varie migliaia di vite e circa 1200 milioni di dollari USA all'anno, vengono persi nella regione a causa di calamità naturali. Le conseguenze dirette ed indirette, sociali ed economiche delle calamità nella regione sono a tal punto impressionanti ed i rimedi agli effetti secondari tanto costosi da pregiudicare lo sviluppo economico a medio ed a lungo termine. Dovrebbero pertanto essere intrapresi senza indugio sforzi per ridurre la vulnerabilità della regione.

Sotto questo aspetto, anche se i fenomeni naturali che danno origine alle calamità non possono essere evitati, é possibile prendere provvedimenti per ridimensionare le loro conseguenze ad un livello più facilmente governabile ed in tal modo contribuire allo sviluppo a lungo termine. Tali provvedimenti, sia pure costosi di per sè, rappresentano tuttavia solo una piccolissima parte del livello attuale di perdite sopra descritte.

Tali misure si riferiscono alla pianificazione per la prevenzione delle calamità ed alla preparazione alle attività (di soccorso).

Le misure per la prevenzione delle calamità sono destinate a prevenire che i fenomeni naturali causino o risultino in calamità, o perlomeno a limitare le loro conseguenze.

Un primo gruppo di misure di prevenzione é legato alla previsione dei fenomeni naturali ed all'allarme relativo, ed é basato su uno studio scientifico completo dei fenomeni naturali - la loro intensità, la loro distribuzione nel tempo e geografica - che possono dar luogo a calamità. Tali misure includono la messa in opera di circuiti di monitoraggio dello sviluppo e dell'evoluzione degli eventi meteorologici, e la realizzazione di sistemi di allarme tempestivo nelle vicinanze degli insediamenti umani.

Il secondo gruppo di misure di prevenzione si riferisce all'adozione di regolamenti tecnici e legislativi, come leggi zonali basate sull'analisi della vulnerabilità e rilevamenti dei parametri di costruzione per accertare che gli edifici siano atti a sostenere gli effetti previsti dei fenomeni naturali. Tali misure comprendono altresì l'addestramento e la formazione della popolazione per renderla consapevole dei rischi di calamità e delle esigenze di prevenzione.

Vi sono due principali settori nei quali agire con riferimento alla pianificazione collegata alle calamità. Innanzitutto la pianificazione materiale dovrebbe includere delle analisi sulla vulnerabilità alle calamità di tutte le opere di sviluppo su vasta scala - compresi gli insediamenti dell'uomo - al fine di decidere la loro ubicazione ottimale e definire le caratteristiche anti-calamità. In secondo luogo la pianificazione dello sviluppo a lungo termine dovrebbe includere gli effetti potenziali delle calamità come una nuova variante - tenendo debitamente in considerazione il bisogno di un programma di soccorso in caso di calamità e di misure contingenti da adottare - nonché delle esigenze di ripristino e di ricostruzione che seguono tutte le principali calamità.

Infine, lo stato di preparazione alla calamità implica l'adozione di provvedimenti per organizzare e facilitare le operazioni di salvataggio e di soccorso in casi di calamità. Ciò comprende la formulazione di piani di emergenza, la creazione di organizzazioni di soccorso efficaci, la formazione del personale per queste attività, l'immagazzinaggio degli approvvigionamenti, e la costituzione di fondi per i soccorsi.

2. Il Progetto

Le sopra descritte attività, preliminari alle calamità, hanno una portata assai ampia. Di seguito é illustrato un progetto di cooperazione tecnica che include le attività con un migliore rendimento rispetto ai costi.

Il progetto intende assistere i paesi dell'America Latina e dei Caraibi nel migliorare ed espandere i loro sistemi di prevenzione e le loro strutture nei confronti di calamità naturali di origine meteorologica, e nell'adottare una metodologia standardizzata ed appropriata per la valutazione dei danni causati dalle calamità naturali di ogni genere.

Il progetto mira a consentire la fornitura di perizie altamente specializzate ed a promuovere la cooperazione orizzontale tra i paesi della regione.

Per la realizzazione del progetto, viene proposta una metodologia a fasi. Nella prima fase della durata di un anno, verrebbero determinati i fabbisogni ed i dispositivi esistenti nell'area geografica, e la possibilità di stipulare accordi tra i paesi sul modo migliore di cooperare riguardo al problema in oggetto. Nella seconda fase - di durata ancora indeterminata - si provvederebbe a migliorare le condizioni mediante la formazione delle persone e la progettazione di sistemi di previsione idro-meteorologica in bacini fluviali selezionati nell'area geografica.

a) Obiettivi

L'obiettivo a lungo termine del progetto é la riduzione dell'impatto economico e sociale delle calamità naturali nella regione mediante la progettazione e l'attuazione di misure e di sistemi di prevenzione.

Gli obiettivi a breve del progetto sono i seguenti:

- migliorare ed espandere i sistemi e le strutture di previsione idro-metereologica nell'area geografica,

- sviluppare una metodologia uniforme per la valutazione dei danni derivanti da calamità naturali.

b) Risultati previsti:

Nella prima fase del progetto, dovranno essere conseguiti i seguenti risultati:

i) Un'analisi completa delle intese e dei dispositivi esistenti connessi con la previsione idro-meteorologica nell'area geografica:

ii) proposte ed accordi vertenti su:

- il potenziamento della formazione destinata alle persone addette alla previsione idro-meteorologica;

- la selezione di bacini fluviali dove preparare la progettazione di sistemi di previsione idro-metereologica;

- l'accresciuta cooperazione tecnica tra i paesi della regione;

iii) Un manuale che illustri una metodologia uniforme e globale per la valutazione dei danni.

Nella seconda fase del progetto,dovranno essere attuate le proposte sopra convenute per il miglioramento della previsione idro-meteorologica nell'area geografica.

c)Programma di Attività

Le seguenti attività dovranno essere attuate per la durata di 12 mesi nella prima fase del progetto:

	Trimestre 1	2	3	4
i) Verifica sul terreno dei provvedimenti attuati e dei dispositivi per la previsione idro-meteorologica nell'area geografica, compreso: disponibilità fi personale addestrate e di strutture di formazione; sistemi esistenti e richiesti di previsione idro-meteorologica; potenziale per una cooperazione orizzontale	X	X	X	
ii) Formulazione di proposte per migliorare la formazione delle persone e selezionare i bacini fluviali da includere nella seconda fase del progetto		X		X
iii) Seminario regionale per discutere, e concordare, la portata della seconda fase del progetto e le modalità di cooperazione orizzontale			X	
iv) Preparazione di un manuale bilingue - spagnolo/inglese sulla metodologia per la valutazione dei danni.	X	X	X	X

Al termine della prima fase del progetto, dovrà essere elaborata una proposta per la seconda fase ai risultati ottenuti ed agli accordi conclusi. Si ritiene che tale proposta debba descrivere le modalità più appropriate e redditizie per la formazione delle persone, e per progettare sistemi di previsione idrometeorologica nell'area geografica. Essa dovrà dar rilievo in modo particolare alla cooperazione orizzontale tra i paesi dell'area geografica, al supporto ai sistemi esistenti ed all'utilizzo delle strutture di formazione disponibili anche al di fuori dell'area.

d) Materiali e servizi richiesti

Sarebbe necessario un contributo esterno di dollari USA 146,900 per finanziare: consulenze altamente specializzate (22 mesi lavorativi) per le analisi sul terreno e la preparazione del manuale; i viaggi di servizio all'interno dell'area geografica; lo svolgimento di un seminario; e la pubblicazione del manuale e di altra documentazione (Vedere Tabella 1).

L'Agenzia esecutrice e l'Agenzia Associata di esecuzione per il progetto assegneranno un totale di 24 ore lavorative fornite dal loro personale, per dare le direttive essenziali e sostegno. Inoltre esse forniranno sedi, servizi di segretariato, strutture di comunicazione e di riunione come previsto dal progetto. Questo contributo in beni e servizi si prevede ammonti a dollari USA 164.000.

I paesi della regione forniranno tutti i dati di base disponibili compresi i rapporti tecnici sulla previsione idro-meteorologica. Oltre a ciò, essi metteranno a disposizione personale tecnico omologo appropriato, nonchè spazio per ufficio e supporto logistico, ove richiesto.

e) Quadro istituzionale

Il progetto sarà eseguito dalla Commissione economica per l'America Latina ed i Caraibi (ECLAC). L'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) sarà l'Agenzia associata per l'esecuzione del progetto.

I governi dell'America Latina e dell'area dei Caraibi, hanno affidato all'ECLAC con numerosi mandati, responsabilità connesse alla valutazione dei danni causati dalle calamità naturali, la valutazione ed il monitoraggio degli effetti delle calamità sull'evoluzione economica, la pianificazione e per il ripristino ,la ricostruzione, nonché la promozione della prevenzione delle calamità. Fin dal 1970, l'ECLAC ha accumulato una validissima esperienza ed ha sviluppato una particolare metodologia di lavoro su queste questioni, che verrebbe pienamente messa a profitto nell'esecuzione del progetto. L'OMM ha una consolidata esperienza per quanto riguarda la previsione idro-meteorologica, avendo cooperato con paesi selezionati dell'area per l'installazione di sistemi speciali.

L'ECLAC e l'OMM hanno lavorato in stretto contatto nell'area negli ultimi vent'anni, su questioni inerenti allo sviluppo ed alla pianificazione delle risorse idriche nonchè alla prevenzione delle calamità naturali. Ciascuna organizzazione contribuirà con il suo specifico settore di consulenza e di competenza al fine di garantire l'esito positivo del progetto.

TABELLA 1

Bilancio preventivo del progetto relativo ad un contributo extra budgetario da parte del Governo italiano

Voce	Mesi lavorativi	Dollari USA
Personale addetto al progetto	22	92.000
1. Esperto in idrologia	6	20.000
2. Esperto in meteorologia	6	20.000
3. Consulenti sulla metodologia per la valutazione dei danni	10	39.000
4. Viaggi di servizio		13.000
Seminario regionale		25.000
Costi di stampa e di traduzione del manuale		13.000
Sub-totale		130.000
Costi di sostegno al programma		16.900
Totale		146.900

RIFERIMENTI

1/ Vedere i seguenti documenti ECLAC: Valutazione dei danni e ripercussioni del terremoto di Managua sull'economia del Nicaragua, 1973; Rapporto sui danni e le conseguenze dell'uragano Fifi sull'economia dell'Honduras, 1974; Danni causati dal terremoto all'economia del Guatemala e loro conseguenze sullo sviluppo economico e sociale, 1976, Repubblica Dominicana: Le conseguenze degli uragani David e Frederick sull'economia e le condizioni di vita, 1979; Rapporto sugli effetti dell'Uragano Davi nell'Isola di Dominica, 1979; Le calamità naturali del 1982-1983 in Bolivia, Ecuador e Peru (E/CEPAL/G.1274), 1983; Danni causati dal terremoto nel Messico e sue ripercussioni sull'economia del paese (LC/G.1367); Vedere anche, Nazioni Unite, La calamità naturale del Vulcano Nevado del Ruiz (S/M1.1.), 1985.

2/ Vedere Jovel R., Conseguenze economiche e sociali delle recenti principali calamità naturali in America Latina e nei Caraibi: esigenza di prevenzione e di pianificazione, Seminario internazionale sulla pianificazione dello sviluppo regionale e per la prevenzione delle calamità, Giappone, Settembre 1986.

ANNESSO B

Tabella dei pagamenti

Il Governo italiano depositerà il contributo di cui al paragrafo uno dell'Articolo I dell'accordo amministrativo mediante un pagamento in soluzione unica immediatamente dopo la firma del presente accordo da entrambe le Parti.

446.

Roma, 17 giugno 1988

Accordo sulla cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine con Annessi A e B e Protocollo

(Entrata in vigore: 17 agosto 1994)

AGREEMENT ON DEVELOPMENT COOPERATION

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of the Philippines (hereinafter referred to as the Contracting Parties), in the firm desire to further strengthen the existing friendly relations between the two Countries, and to share common values of peace and democracy through the promotion of social and economic development of their countries, have agreed as follows:

Article I

The Contracting Parties shall cooperate in the strengthening of the existing relations between their countries and, to this end, shall reciprocally extend the assistance and provide the necessary facilities for the successful implementation of development cooperation activities, within the limits of their laws, regulations and resources.

Article II

Within the framework of this Agreement, the Italian Party shall make available scientific, technical and financial assistance áimed at the consolidation and implementation of development programmes mutually agreed upon, in line with the economic, social and cultural growth of the Philippines, which shall include, inter alia:

a. Encouragement and assistance for the sound development of trade and industry;

b. Development of human resources;

c. Conservation of natural environment and effective utilization of energy resources;

d. Encouragement and intensification of food production;

e. Establishment of mechanisms and structures for social development particularly rural upliftment;

f. Promotion of health programmes;

g. Improvement of communications and transport facilities; and,

h. Promotion of basic and applied research and development.

Article III

Development cooperation between the Contracting Parties shall be implemented through specific projects covered by organic and comprehensive programs mutually agreed upon by both Contracting Parties. The programme shall indicate the type of financial assistance (e.g. grants, soft loans, balance of payment and budgetary support) necessary for each project, preferably in the form of grants.

Development cooperation shall also consist of measures to counteract emergency situations. Projects envisioned under this paragraph shall consist of assistance over and above the regular economic and technical aid.

Article IV

The Contracting Party shall conclude a separate arrangement on each and every cooperation project pursuant to Article III. Within the scope and in accordance with the specific objectives of each project, the Government of the Republic of Italy, upon

request by the Government of the Republic of the Philippines, shall undertake to make available on a grant basis the following:

a. Italian experts, volunteers and cooperants;

b. Scientific and technical information;

c. Technical and professional training for Filipino citizens through fellowship grants;

d. Equipment, materials and services;

e. Survey, feasibility studies and engineering studies relevant to the economic development programmes of the Philippines.

Article V

Each expert, volunteer or cooperant proposed by the Government of the Republic of Italy in accordance with Article IV (a) shall secure clearance from the Government of the Republic of the Philippines prior to his departure for the Philippines.

The expert, volunteer or cooperant shall obey the laws and the regulations of the Government of the Republic of the

Philippines and shall perform his duties in accordance with the terms of reference stipulated in the applicable development cooperation project arrangement.

Upon consultation with the Government of the Republic of Italy, the Government of the Republic of the Philippines may request the recall or replacement of an expert, volunteer or cooperant should his performance prove to be unsatisfactory.

Upon consultation with the Government of the Republic of the Philippines, the Government of the Republic of Italy may recall any expert, volunteer or cooperant at anytime. If the Contracting Parties deem it necessary, the expert shall be replaced as soon as possible.

Article VI

The Government of the Republic of the Philippines shall indemnify and save harmless the Government of the Republic of Italy, Italian firms and Italian personnel from civil liability for acts or omissions occurring in the course of the performance of their duties in the execution of any specific project

established under any subsidiary arrangement except for acts arising from gross negligence or wilful misconduct of Italian firms or Italian personnel.

Article VII

In the event of any arrest or detention, for any reason whatsoever, of the Italian experts or members of their families, or of criminal proceedings being instituted against them, the Embassy of the Republic of Italy shall be promptly notified.

Article VIII

In the event of international crises, the Italian experts and members of their families shall be accorded internationally accepted repatriation facilities.

Article IX

In the performance of their duties, the Italian experts shall be under the general direction of the Government of the

Republic of the Philippines or the Philippine Agencies or Organizations to which they are assigned. They shall comply with laws, regulations and orders as may be in force from time to time in the Philippines.

The Government of the Republic of the Philippines shall ensure that the experts, volunteers and cooperants are accorded treatment in a manner no less favourable than that accorded to similar foreign technical assistance personnel working in the Philippines.

Article X

The experts nominated by the Government of the Republic of Italy, in conformity with Article 5, paragraph 1, shall enjoy the privileges and immunities listed in Annex "A".

Article XI

The Government of the Republic of Italy, in providing scholarships in conformity with Article IV (c), shall grant the Filipino grantees the following:

a. Travel expenses from the Philippines to the training site and return, as well as the expenses for any other travel that the training programme will require.

b. Subsistence, housing and clothing allowances and medical insurance for the duration of the training programme.

Article XII

The equipment and supplies that the Government of the Republic of Italy shall provide for any project agreed upon under this Agreement shall become the property of the Government of the Republic of the Philippines upon their arrival at Philippine territory and shall be used exclusively for said project.

The Government of the Republic of Italy shall not bear any taxes, duties and fiscal charges imposed in the Philippines on such equipment and supplies. Further obligations of the two Governments with regard to such equipment and supplies are defined in Annex "B" to this Agreement.

Article XIII

The present Agreement is complementary to, and shall not in any way affect, the international commitments of the Contracting Parties.

Article XIV

The Contracting Parties shall consult each other to facilitate the implementation of this Agreement.

The representatives of the Contracting Parties shall meet every two years or whenever necessary to evaluate the progress of development cooperation projects undertaken under this Agreement.

Article XV

This Agreement shall enter into force on the date in which the Contracting Parties notify each other that the legal formalities required for such purposes have been complied with.

Article XVI

The Contracting Parties may amend this Agreement by mutual consultations through an exchange of notes.

The present Agreement shall remain in force for a period of five (5) years renewable automatically for periods of one (1) year, unless terminated by one of the Contracting Parties by written notice to the other at least six (6) months in advance.

Notwithstanding the termination of this Agreement, the programmes and projects already in progress shall not be affected but shall continue until completed unless the Contracting Parties decide otherwise.

Done in Rome this 17th day of June 1988 in two original copies in English, both texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

A N N E X "A"

The Government of the Republic of the Philippines shall, with regards to the experts made available by the Government of the Republic of Italy, undertake to provide the following privileges and immunities, subject to existing laws and regulations:

1. To exempt the experts from taxation and any other fiscal charges from emoluments, remunerations and other allowances received by them from the Government of the Republic of Italy;

2. To permit the expert to import the following personal and household effects free from import and customs duties:

   a. one personal motor car or motorcycle;
   b. one complete hi-fi music system;
   c. one refrigerator and one deep freezer;
   d. one washing machine;
   e. minor electrical appliances and accessories;
   f. professional equipment and gadgets;

g. one television set and video recorder;

h. one airconditioner;

i. one set of photographic and cine equipment;

j. one electric or gas cooker;

k. reasonable quantity of special medicaments.

3. To permit duty-free import, up to a reasonable limit, spare parts and replacement of personal and household effects imported under paragraph (2) whenever the serviceability of the said item is substantially affected and local substitutes are not available in the market.

4. To permit export of personal and household effects and articles imported under paragraphs (2) and (3), upon the final departure from the Philippines of the experts and their families. In the event the items are sold locally to non-exempt persons, local taxes must be paid.

5. To grant to the expert and their dependents, free of charge, necessary entry-exit visas and any required permit and/or authorization as well as exemption from visa immigration and other necessary dues.

A N N E X "B"

Obligations with regards to the equipment and supplies made available by the Government of the Republic of Italy.

1. The Government of the Republic of Italy undertakes to:

a. deliver said equipment and supplies to the Government of the Republic of the Philippines or its agents, C.I.F. and C. and F., at a mutually agreed Philippine port;

b. notify the Government of the Republic of the Philippines of the estimated date of arrival of such equipment within the shortest possible time and forward the relevant bill of lading;

c. replace, free of charge and within the shortest possible time, equipment and supplies lost or damaged during transport to the port of destination if such losses or damages exceed ten per cent of the C. and F. value of the shipment.

2. The Government of the Republic of the Philippines undertakes to:

a. notify the Government of the Republic of Italy of the required documentation for the Bureau of Customs clearance procedures;

b. take all necessary steps to guarantee prompt release from the Bureau of Customs of said equipment and supplies after the implementing agencies have paid all applicable expenses and fees.

P R O T O C O L

On signing the Agreement on Development Cooperation between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of the Philippines, the Contracting Parties agree to conclude a separate Agreement with respect to the volunteers and cooperants who shall be made available to the Government of the Republic of the Philippines, upon the latter's request, by and through the Government of the Republic of Italy further to initiatives implemented by Italian non-governmental organizations (NGOs) accredited by the Italian Ministry of Foreign Affairs.

Pending the signature of said Agreement, the status of volunteers and cooperants will be governed by the specific arrangements made for each cooperation project.

With respect to Article IV (a) of the Agreement on Development Cooperation, the designation of experts, volunteers, and/or cooperant shall be according to priorities agreed upon in each case by the Contracting Parties.

This Protocol does not abrogate or vitiate any other provision of the Agreement on Development Cooperation.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ITALIA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica delle Filippine (successivamente indicati come le Parti Contraenti) nel fermo desiderio di rafforzare ulteriormente le attuali relazioni amichevoli tra i due Paesi e di condividere i comuni valori di pace e di democrazia attraverso la promozione dello sviluppo sociale ed economico dei loro Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Le Parti contraenti coopereranno nel rafforzare le relazioni esistenti tra i loro Paesi ed a tal fine si concederanno reciprocamente assistenza e si forniranno le necessarie agevolazioni ai fini di una positiva attuazione delle attività di cooperazione allo sviluppo, entro i limiti delle loro leggi, dei loro regolamenti e delle loro risorse.

Articolo II

Nell'ambito del presente Accordo, la Parte Italiana metterà a disposizione l' assistenza scientifica, tecnica e finanziaria volta a consolidare e ad attuare i programmi di sviluppo reciprocamente convenuti, in conformità con la crescita economica, sociale e culturale delle Filippine, che includerà tra l'altro:

a. Incoraggiamento ed assistenza per un sano sviluppo del commercio e dell'industria:

b. sviluppo delle risorse umane;

c. conservazione dell'ambiente naturale ed una efficace utilizzazione delle risorse energetiche;

d. Incoraggiamento ed intensificazione della produzione di derrate alimentari;

e. istituzione di meccanismi e di strutture per il potenziamento dello sviluppo sociale, in particolar modo di quello rurale;

f. promozione di programmi sanitari;

g. miglioramento delle communicazioni e dei servizi di trasporto;

h. promozione della ricerca di base ed applicata e dello sviluppo.

Articolo III

La cooperazione allo sviluppo tra le Parti contraenti verrà attuata mediante progetti specifici nell'ambito di programmi organici e globali reciprocamente convenuti tra le Parti contraenti Il programma indicherà il tipo di assistenza finanziaria (i.e. doni, crediti agevolati, bilancia dei pagamenti e forme di supporto per il bilancio) necessaria per ciascun progetto, che dovrà preferibilmente essere sotto forma di doni.

La cooperazione allo sviluppo consisterà inoltre di provvedimenti volti a far fronte a situazioni di emergenza. I progetti previsti nel presente paragrafo prevedono un'assistenza oltre al regolare aiuto tecnico ed economico.

Articolo IV

La Parte contrante concluderà un accordo separato per ciascun progetto di cooperazione in conformità con l'Articolo III. Nell'ambito degli obiettivi specifici di ciascun progetto, ed in conformità con questi, il Governo della Repubbblica Italiana, dietro richiesta del Governo della Repubblica de e Filippine, si impegnerà a fornire , su base di dono quanto segue:

a. Esperti, volontari e cooperanti italiani;

b. informazioni scientifiche e tecniche;

c. formazione tecnica e professionale per i cittadini delle Filippine mediante la concessione di borse di studio;

d. attrezzature, materiali e servizi;

e. indagini, studi di fattibilità e studi di progettazione tecnica pertinenti ai programmi di sviluppo economico nelle Filippine.

Articolo V

Ciascun esperto, volontario o cooperante proposto dal Governo della Repubblica italiana in conformità con l'articolo IV (a) si assicurerà il nulla osta del Governo della Repubblica delle Filippine prima della sua partenza per le Filippine.

L'esperto, il volontario o il cooperante ottempereranno alle leggi ed ai regolamenti del Governo della Repubblica delle Filippine ed eserciteranno le loro funzioni in conformità con il regolamento interno stipulato nell'intesa applicabile relativa al progetto di cooperazione.

Dietro consultazione con il Governo della Repubblica Italiana, il Governo della Repubblica delle Filippine potrà richiedere il richiamo o la sostituzione di esperti, volontari o cooperanti , qualora la loro opera dovesse rivelarsi insoddisfacente.

Dietro consultazione con il Governo della Repubblica delle Filippine, il Governo della Repubblica italiana potrà in qualsiasi momento richiamare ogni esperto volontario o cooperante. Se le Parti contraenti lo riterranno necessario, l'esperto sarà sostituito il prima possibile.

Articolo VI

Il Governo della Repubblica delle Filippine indennizzerà ed esonererà il Governo della Repubblica italiana, le società italiane ed il personale italiano da ogni responsbilità civile per atti od omissioni che avvengano durante l'esercizio delle loro funzioni nell'eseguire ogni specifico progetto stabilito in base a qualunque accordo sussidiario, salvo per quanto riguarda gli atti derivanti da grave negligenza o da cattiva condotta intenzionale delle società italiane o del personale italiano.

Articolo VII

L'Ambasciata della Repubblica italiana sarà prontamente notificata di ogni arresto o detenzione, per qualsivoglia motivo, di esperti italiani o di membri delle loro famiglie, o di procedimenti penali istituiti contro di essi.

Articolo VIII

In caso di crisi internazionali, agli esperti italiani ed ai membri delle loro famiglie saranno concesse agevolazioni di rimpatrio riconosciute a livello internazionale .

Articolo IX

Nell'esercizio delle loro funzioni, gli esperti italiani opereranno sotto le direttive generali del Governo della Repubblica delle Filippine o delle istituzioni o organizzazioni filippine a cui sono assegnati. Essi si conformeranno alle leggi, ai regolamenti ed alle direttive eventualmente in vigore, a seconda dei casi,nelle Filippine.

Il Governo della Repubblica delle Filippine garantirà che agli esperti, ai volontari ed ai cooperanti sia concesso un trattamento non meno favorevole di quello concesso al personale analogo straniero di cooperazione tecnica che opera nelle Filippine.

Articolo X

Gli esperti nominati dal Governo della Repubbblica italiana usufruiranno dei privilegi e delle immunità elencate all'Annesso "A",secondo l'Articolo 5, paragrafo 1).

Articolo XI

Il Governo della Repubblica italiana, nel fornire borse di studio in conformità con l'Articolo IV(c), fornirà ai beneficiari filippini quanto segue:

a. spese di viaggio per l'andata dalle Filippine al luogo di formazione professionale e ritorno, nonché le spese per ogni altro viaggio che possa essere richiesto dal programma di formazione.

b. diarie, indennità di alloggio e di vestiario e assicurazione medica per la durata del programma di formazione.

Articolo XII

Le attrezzature e le forniture che il Governo della Repubblica italiano fornirà per ogni progetto convenuto in base al presente Accordo, diverranno di proprietà del Governo della Repbblica delle Filippine al loro arrivo nel territorio delle Filippine e saranno utilizzate esclusivamente ai fini di detto progetto.

Al Governo della Repubblica italiana non sarà applicata alcuna tassa, dazio o onere fiscale imposto nelle Filippine su tali attrezzature e forniture. Gli altri obblighi dei due Governi per quanto concerne tali attrezzature e forniture sono definiti all'Annesso "B" del presente Accordo.

Articolo XIII

Il presente Accordo é complementare agli impegni internazionali delle Parti contraenti e non li pregiudicherà in alcun modo.

Articolo XIV

Le Parti contraenti si consulteranno a vicenda per agevolare l'attuazione del presente Accordo.

I rappresentanti delle Parti contraenti si incontreranno ogni due anni o quando necessario, per valutare lo stato di avanzamento dei progetti di cooperazione allo sviluppo intrapresi secondo il presente Accordo.

Articolo XV

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti contraenti si saranno notificate a vicenda l'espletamento degli adempimenti giuridici a tal fine richiesti.

Articolo XVI

Le Parti contraenti possono emendare il presente Accordo per mezzo di consultazioni reciproche mediante scambio di note.

Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque (5) anni rinnovabile automaticamente per periodi di un(1) anno, salvo se una delle Parti contrenti vi pone fine mediante preavviso scritto indirizzato all'altra Parte con almeno sei(6) mesi di anticipo.

Nonostate la cessazione del presente Accordo, i programmi ed i progetti già in corso non saranno pregiudicati, ma continueranno fino al loro completamento, salvo diversa decisione delle Parti contraenti.

Fatto a Roma il 17 giugno 1988 in due copie originali in lingua inglese, entrambi i testi essendo parimenti autentici.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica delle Filippine

ANNESSO "A"

Il Governo della Repubblica delle Filippine si impegna, per quanto riguarda gli esperti resi disponibili dal Governo della Repubblica italiana, a fornire i seguenti privilegi ed immunità, fatte salve le leggi ed i regolamenti in vigore:

1. Esonerare gli esperti dalla tassazione e da ogni altro onere fiscale sugli emolumenti, retribuzioni ed altre indennità ricevute dal Governo della Repubblica italiana;

2. autorizzare l'esperto ad importare i seguenti effetti personali e casalinghi in esenzione da ogni dazio d'importazione e doganale:

a. un' automobile o motociclo personale;

b. un sistema completo per musica ad alta fedeltà;

c. un frigorifero ed un congelatore;

d. una lavatrice;

e. piccoli elettrodomestici e loro accessori;

f. attrezzature e strumenti professionali;

g. un televisore ed un video registratore;

h. un condizionatore d'aria;

i. un 'attrezzatura completa fotografica e per riprese cinematografiche;

g. Una cucina elettrica o a gas;

j. ragionevoli quantitativi di farmaci particolari.

3. a l'importazione in esenzione doganale, fino ad un limite ragionevole, di parti di ricambio e di sostituzione di effetti personali e casalinghi importati in base al paragrafo (2), quando il funzionamento di detti articoli sia sostanzialmente danneggiato ed i pezzi di ricambio locali non siano disponibili sul mercato;

4. a consentire l'esportazione di articoli personali e casalinghi e di articoli importati ai sensi dei paragrafi (2) e (3), al momento della partenza definitiva dalle Filippine degli esperti e delle loro famiglie. Nel caso in cui tali articoli siano venduti localmente a persone che non usufruiscono dell'esenzione, dovranno essere pagate le tasse locali.

5. a concedere all'esperto ed ai loro dipendenti, senza oneri, i visti d'ingresso necessari ed ogni permesso e/o autorizzazione richiesta, come pure l'esenzione dai visti d'immigrazione e da altri dazi previsti.

ANNESSO "B"

Obblighi relativi alle attrezzature ed alle forniture messe a disposizione dal Governo della Repubblica italiana.

1. Il Governo della Repubblica italiana s'impegna a:

a. consegnare queste attrezzature e forniture al Governo della Repubblica delle Filippine o ai suoi rappresentanti, C.I.F. (costo compreso il nolo e l'assicurazione) e C. e F.(costo e nolo) in un porto delle Filippine convenuto di comune accordo;

b. notificare al Governo della Repubblica delle Filippine ogni data prevista di arrivo di tali attrezzature, nel periodo più breve, e a far seguire la polizza di carico pertinente;

c. sostituire senza onere ed il prima possibile, le attrezzature e le forniture smarrite o danneggiate durante il trasporto verso il porto di destinazione qualora tali perdite o danni siano superiori al dieci percento del valore C.e F. della spedizione.

2. Il Governo della Repubblica delle Filippine s' impegna a:

a. notificare al Governo della Repubblica Italiana riguardo alla documentazione richiesta per le procedure di sdoganamento dell'Ufficio doganale;

b.prendere tutte le misure necessarie per garantire il rapido rilascio, da parte dell'Ufficio doganale, delle attrezzature e delle forniture dopo che gli organi di attuazione abbiano pagato le spese e le tariffe applicabili.

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo sulla cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica delle Filippine, le Parti contraenti convengono di concludere un accordo separato per quanto riguarda i volontari ed i cooperanti che saranno forniti al Governo della Repubblica delle Filippine, dietro richiesta di quest'ultimo, dal Governo della Repubblica italiana e per il suo tramite, nonché per quanto riguarda le iniziative realizzate dalle organizzazioni non-governative italiane (ONG) accreditate dal Ministero italiano degli Affari Esteri.

In attesa della firma di detto Accordo, lo status dei volontari e dei cooperanti sarà regolamentato dagli specifici accordi presi per ogni progetto di cooperazione.

Per quanto riguarda l'Articolo IV (a) dell'Accordo sulla Cooperazione allo Sviluppo, la designazione di esperti,di volontari e/o di cooperanti avverrà secondo le priorità convenute in ciascun caso dalle Parti contraenti.

Il presente Protocollo non abroga o inficia alcuna altra disposizione dell'Accordo sulla Cooperazione allo Sviluppo.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica delle Filippine

447.

Roma, 2 maggio 1991

Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, con Atto aggiuntivo corredato da Processo Verbale firmato a Roma il 4 marzo 1994

(Entrata in vigore: 1° aprile 1994)

CONVENZIONE IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI E VALUTARI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

La Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino,

Vista la Convenzione italo-sammarinese di Amicizia e Buon Vicinato del 31 marzo 1939 ed i successivi Accordi Aggiuntivi;

Considerata la peculiarità dei rapporti tra di esse esistenti, nonchè la particolare situazione geografica della Repubblica di San Marino;

Riconosciuta l'opportunità - nell'interesse reciproco di un ulteriore miglioramento delle relazioni in atto - di assicurare alla Repubblica di San Marino la possibilità di regolare in maniera autonoma il libero movimento, sotto il profilo valutario, delle merci, dei servizi e dei capitali fra i due Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

1. La Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino si impegnano, sotto il profilo valutario, a non ostacolare il libero movimento di merci, servizi e capitali tra i due Paesi, fermo restando quanto detto nel successivo punto 4.

2. La Repubblica italiana si impegna a riconoscere alle persone fisiche e giuridiche residenti in San Marino la stessa posizione valutaria riconosciuta alle persone fisiche e giuridiche residenti in Italia.

3. La Repubblica di San Marino si impegna a recepire sostanzialmente nel proprio ordinamento la normativa valutaria italiana comprese le clausole di salvaguardia, adeguandolo con la tempestivività richiesta dalle circostanze ai mutamenti dell'ordinamento valutario italiano prontamente comunicati alla controparte.

4. Le Autorità sammarinesi si impegnano ad evitare, nelle forme ritenute più opportune che, nei rapporti delle istituzioni creditizie e finanziarie, aventi sede legale o dipendenze in San Marino, con residenti italiani si creino, sotto i vari profili, condizioni concorrenziali distorsive rispetto a quelle presenti in Italia.

La verifica del costante mantenimento di un quadro disciplinare che realizzi detto obiettivo è demandata ad un Comitato di contatto costituito, da una parte, dalle Autorità valutarie competenti della Repubblica di San

Marino e, dall'altra,dai rappresentanti designati dal Ministero del Tesoro e dalla Banca d'Italia; il Comitato si riunisce di regola una volta l'anno e comunque su richiesta di una delle Parti. Ove necessario, potranno far parte di detto Comitato le altre Amministrazioni eventualmente interessate.

5. Al fine di assicurare un corretto e ordinato funzionamento delle istituzioni creditizie e finanziarie, le Autorità sammarinesi si impegnano a mantenere un adeguato sistema di vigilanza.

6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo ad essi demandata, l'Organo di vigilanza di San Marino e la Banca d'Italia possono procedere allo scambio di dati ed informazioni sulla struttura e sull'operatività delle istituzioni vigilate. I dati e le informazioni così acquisiti sono tutelati, nei limiti previsti da ciascun ordinamento, dal segreto d'ufficio.

7. Nel comune interesse dei due Paesi, le Autorità sammarinesi si impegnano ad adottare, nelle forme ritenute più opportune, gli strumenti idonei a perseguire le finalità proprie della normativa emanata dall'Italia in materia di monitoraggio fiscale, di riciclaggio e contenimento dell'uso del contante nelle transazioni. A tal fine, verrà costituita una Commissione Mista della quale faranno parte le Amministrazioni di volta in volta interessate.

8. La presente Convenzione è corredata, per la parte valutaria, di un apposito Atto Aggiuntivo, considerato di essa parte integrante.

9. La presente Convenzione avrà durata illimitata, salvo denuncia di una delle Parti con preavviso di sei mesi. Essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell'ultima comunicazione del completamento delle procedure interne.

Fatto a Roma il 2 Maggio 1991.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA	PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
De Michelis	*Gabriele Gatti*

ATTO AGGIUNTIVO ALLA "CONVENZIONE IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI E VALUTARI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO"

In relazione alla "Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino" di pari data, le Parti convengono quanto segue:

1. L'Istituto di Credito Sammarinese potrà svolgere un'attività in valuta uguale a quella svolta in Italia dalle aziende di credito che godono della qualifica valutaria di banca abilitata ad operatività piena.

2. Le aziende di credito sammarinesi, nell'ambito della normativa valutaria vigente, possono svolgere attività valutaria con l'autorizzazione dell'Istituto di Credito Sammarinese. L'Istituto di Credito Sammarinese potrà riconoscere anche la qualifica valutaria di banca abilitata ad operatività piena, previo accordo con le competenti Autorità italiane circa i criteri da applicare ad ogni singolo istituto di credito, ferma restando la corrispondenza degli ambiti operativi a quelli vigenti in Italia.

3. L'Autorità valutaria della Repubblica di San Marino fornirà all'Ufficio Italiano dei Cambi, in forma aggregata secondo le richieste di quest'ultimo, i dati e le notizie che l'Ufficio medesimo riterrà necessario acquisire, anche con cadenza periodica, in merito alle operazioni effettuate nel settore valutario dall'Istituto di Credito Sammarinese, dalle aziende di credito sammarinesi, ovvero da altri soggetti residenti in San Marino.

L'Ufficio Italiano dei Cambi fornirà in forma aggregata alla Autorità valutaria della Repubblica di San Marino, secondo le richieste di quest'ultima, i dati e le notizie relative alle operazioni del settore valutario effettuate nel territorio della Repubblica italiana da soggetti residenti in San Marino. I problemi operativi che si dovessero di volta in volta presentare potranno essere risolti sulla base di contatti tra l'Autorità valutaria competente sammarinese e l'Ufficio Italiano dei Cambi. A tal fine, l'Autorità valutaria della Repubblica di San Marino approntera, nelle forme ritenute più opportune, un adeguato sistema di informazioni e di controllo sulle operazioni in valuta effettuate in San Marino, sostanzialmente analogo a quello vigente in Italia.

4. Restano di competenza delle Autorità sammarinesi i procedimenti sanzionatori valutari a carico di persone fisiche e giuridiche residenti in San Marino, per le violazioni ivi commesse.

Fatto a Roma il 2 Maggio 1991.

PER
LA REPUBBLICA ITALIANA

PER
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

3 - Libreria - Suppl ord alla G U n 12

Ministero degli Affari Esteri

PROCESSO VERBALE

L'operatività delle disposizioni di cui all'Atto Aggiuntivo alla Convenzione in materia di rapporti finanziari tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 2 maggio 1991 avverrà successivamente all'accertamento da parte della Commissione di cui all'art. 7 della Convenzione, del rispetto degli impegni previsti dagli artt. 3 e 7 della Convenzione citata, nonché dell'attivazione di una efficace procedura di cooperazione amministrativa che garantisca lo scambio di informazioni tra le competenti Autorità italiane e le competenti Autorità di San Marino ai fini del monitoraggio fiscale e del riciclaggio e contenimento dell'uso del contante nelle transazioni, secondo modalità che verranno definite dalla Commissione stessa.

La predetta Commissione procederà a superiore accertamento entro tre mesi dal suo insediamento.

L'avvenuta soddisfacente realizzazione delle condizioni di cui sopra dovrà risultare da uno scambio di comunicazioni tra i due Governi.

Per quanto concerne in particolare le disposizioni di cui all'art. 3 della Convenzione, la Repubblica di San marino conferma il proprio impegno ad adeguare in via continuativa le disposizioni normative interne a quelle italiane con la massima immediatezza e comunque entro e non oltre le ventiquattro ore dalla ricezione della relativa comunicazione da parte delle competenti autorità italiane.

Roma, 4 marzo 1994

Il Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica italiana

Il Segretario di Stato
per gli Affari Esteri
della Repubblica di San Marino

448.

Managua, 24 settembre 1991

Accordo per la costituzione di un fondo di contropartita degli aiuti alimentari tra Italia e Nicaragua per un programma di sviluppo sociale nella IV regione del Paese, con Allegati A e B

(Entrata in vigore: 24 settembre 1991)

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DI CONTROPARTITA DEGLI AIUTI ALIMENTARI FRA ITALIA E NICARAGUA PER UN PROGRAMMA DI SVILUPPO SOCIALE NELLA IV REGIONE DEL PAESE

NICARAGUA, 24 Settembre 1991

ACCORDO

In occasione dell'Incontro Bilaterale del 7 giugno 1990, a seguito della Conferenza sugli aiuti internazionali al Nicaragua, la Delegazione Italiana presieduta dall'Ambasciatore Paolo Galli e la Delegazione Nicaraguense presieduta dal Vice Ministro degli Esteri Noel Vidaurre, hanno concordato l'invio da parte italiana di un Aiuto Alimentare al Nicaragua per un valore di 7.000 milioni di Lire Italiane.

Desiderando precisare le regole che reggeranno la gestione, il controllo e l'autorizzazione di questo fondo, entrambe le parti hanno concordato quanto segue:

ARTO. 1 COMPONENETE DEGLI AIUTI

1. Gli aiuti saranno composti da:
   - frumento di grano duro per un valore di 1.000 milioni di Lire Italiane
   - pasta alimentare per un valore di 1.000 milioni di Lire Italiane
   - olio di soia per un valore di 5.000 milioni di Lire Italiane.

2. I valori indicati si riferiscono al mercato italiano.

ARTO. 2 UTILIZZAZIONE DEGLI AIUTI

1. Con il prodotto netto ricavato dalla vendita degli aiuti italiani, Nicaragua si impegna a stabilire un fondo di Contropartita, da destinare al finanziamento di un Programma per lo Sviluppo Sociale nella IV Regione del Paese, articolato secondo le linee generali espresse nell'Allegato B.

ARTO. 3 AUTORITA' RESPONSABILI

1. Il Nicaragua designa il Ministero per la Cooperazione Esterna come Organismo responsabile del compimento degli obblighi in virtú del presente Accordo.

2. L'Italia designa la propria Ambasciata in Managua come Organismo responsabile del compimento dei propri obblighi in virtú del presente Accordo.

ARTO. 4 VENDITA E DETERMINAZIONE DEL VALORE DEGLI AIUTI

1. La determinazione del valore effettivo degli aiuti sará calcolato moltiplicando la quantitá netta arrivata al Porto Nicaraguense per il prezzo commerciale prevalente nel mercato mondiale alla data dello sdoganamento dei prodotti, che potrá essere dedotta dalla data della polizza.
Da questo valore si potrá dedurre il costo relativo all'immagazzinaggio e al trasporto dei prodotti all'interno del Paese, che si stima approssimativamente equivalente al 20 % del valore dei prodotti stessi.

2. Il Governo del Nicaragua, per mezzo del Ministero per la Cooperazione Esterna, designerá i commercializzatori dei prodotti donati.

ARTO. 5 COSTITUZIONE E UTILIZZAZIONE DEL FONDO DI CONTROPARTITA

1. Entro sei mesi dalla consegna dei prodotti, il Governo del Nicaragua attraverso il Ministero per la Cooperazione Esterna, procederá all'apertura di un Conto Bancario intestato : "Fondo di Contropartita Italia / Nicaragua per il Programma per lo Sviluppo Sociale nella IV Regione del Paese" secondo le condizioni specificate nell'Allegato A.

2. Il Fondo di Contropartita sará utilizzato solo ed esclusivamente per la copertura delle spese locali per l'attuazione di un "Programma per lo Sviluppo Sociale nella IV Regione del Paese", secondo i Piani Spese approvati dal Comitato di Gestione come illustrato nell'articolo 8.

3. Il Governo del Nicaragua si impegna ad esonerare le tasse portuali, imposte sull'importazione, spese di immagazzinaggio ed altre imposte pubbliche, beni di consumo e servizi, connessi alla realizzazione del programma. Non si applica questa disposizione se l'acquisizione dei beni di consumo o le spese relative ai servizi si effettuano sul mercato locale.

4. Il Ministero per la Cooperazione Esterna fornirá rapporti mensili sulla situazione del Fondo e sui Piani di recupero del fondo all'Ambasciata d'Italia.

ARTO 6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PROGRAMMA

1. La struttura organizzativa del Programma si articolerá nelle seguenti strutture e funzioni:

- Un Comitato di Gestione

- Un Direttore del Programma, come Capo di una struttura esecutiva, nominato dal Ministero per la Cooperazione Esterna

- Un Supervisore dell' Amministrazione del Fondo, nominato dall'Ambasciata d'Italia, che é il Direttore del Programma GRANADA.

2. Al Comitato di Gestione compete:

- La gestione finanziaria e la amministrazione del Fondo di Contropartita

- La elaborazione delle linee di intervento operative del Programma per lo Sviluppo Sociale nella IV Regione del Paese

- Il controllo della esecuzione di tutte le decisioni inerenti alla costituzione e alla gestione del Fondo di Contropartita.

3. Al Direttore del Programma, d'accordo con il Comitato di Gestione, corrisponde :

- La gestione di una struttura esecutiva per la realizzazione dei Sub-Progetti previsti dal Programma

- La emissione degli ordini di pagamento d'accordo con il Supervisore della Amministrazione.

Il Direttore del Programma risponderá al Comitato di Gestione di tutti gli ordini di pagamento emessi, oltre a tutte le altre decisioni inerenti l'esecuzione operativa del Programma.

4. Al Supervisore dell'Amministrazione del Fondo, che per l'Ambasciata d'Italia é il Capo del Programma GRANADA o un suo rappresentante, d'accordo con il Comitato di Gestione compete :

   - Il controllo della corretta amministrazione del Fondo

   - Le autorizzazioni degli ordini di pagamento emessi dal Direttore del Programma.

   Il Supervisore dell'Amministrazione risponderá del controllo della amministrazione del fondo e degli ordini di pagamento autorizzati, al Ministero per la Cooperazione Esterna e all'Ambasciata d'Italia.

ARTO. 7 COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Il Comitato sará formato:

   - Per parte Italiana, dal Capo Progetto del Programma GRANADA o da un suo rappresentante, con funzioni di Supervisore della Amministrazione del Fondo

   - Per parte Nicaraguense da un rappresentante del Ministero per la Cooperazione Esterna, con funzioni di Direttore del Programma, e da un rappresentante del Ministero di Finanza.

2. Il Comitato sará presieduto dal rappresentante del Ministero per la Cooperazione Esterna.

ARTO. 8 MODALITA' DI GESTIONE DEL FONDO DI CONTROPARTITA E DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

1. Il Comitato di Gestione dovrá approvare il "Programma per lo Sviluppo Sociale nella IV Regione del Paese" d'accordo con le linee generali espresse nell'Allegato B e dovrá proporre precise indicazioni :

   - Sulle linee di intervento operative che distinguono il Programma in generale e i Sub-Progetti in cui si articola in particolare

   - Sui Sub-Progetti specifici sui quali il Programma stesso si articola

   - Sulle previsioni di spesa per la realizzazione dei Sub-Progetti.

2. All'inizio di ogni semestre il Comitato di Gestione dovrá approvare un Piano Spese Preventivo semestrale coerente con l'articolazione in Sub-Progetti, specificata dal Programma. Ogni Piano Spesa Semestrale dovrá chiaramente indicare:

   - Il valore delle spese per ognuna delle voci

   - Il calendario delle spese

   - Il Sub-Progetto a cui le spese si riferiscono.

3. Gli ordini di pagamento si potranno autorizzare esclusivamente in base ai Piani Spese Semestrali approvati, saranno eseguiti dal Direttore del Programma e dovranno essere autorizzati dal Supervisore della Amministrazione.

4. Alla fine di ogni semestre il comitato di Gestione dovrá ratificare le spese sostenute nel semestre in un Piano Consultivo delle spese semestrali.

5. Il Comitato di Gestione dovrá riunirsi almeno due volte ogni sei mesi e ogni volta che uno dei membri che lo compongono lo richieda formalmente.

ARTO 9. CONTROLLO SULLA GESTIONE DEL FONDO DI CONTROPARTITA

1. Oltre al controllo diretto eseguito attraverso il Supervisore dell'Amministrazione, si preverá un controllo indiretto che si realizzerá per mezzo della trasmissione della documentazione sotto indicata al Ministero per la Cooperazione Esterna e all'Ambasciata d'Italia, da parte del Comitato di Gestione e della Banca in cui sará depositato il Fondo, rispettivamente.

   1.1. Il Comitato di Gestione dovrá fornire regolarmente copia dei seguenti documenti:

   - Programma per lo Sviluppo Sociale nella IV Regione del Paese (Piani Operativi Semestrali)

   - Piani Operativi Consultivi, ogni qualvolta approvati

   - Ordini di pagamento emessi dal Direttore del Programma e dal Supervisore dell'Amministrazione.

   1.2. La Banca dovrá trasmettere un rapporto mensile riportando i movimenti della valuta registrati nel corso del mese sul c/c del Fondo di Contropartita.

2. Il Comitato di Gestione dovrá inoltre dare rapidamente risposta alle ulteriori richieste formali di informazione e documentazione inerenti la gestione del Fondo di Contropartita, che provengano dal Ministero per la Cooperazione Esterna e dall'Ambasciata d'Italia.

3. Analogamente, il Direttore del Programma ed il Supervisore dell'Amministrazione del Fondo dovranno rapidamente fornire le informazioni ed i chiarimenti, facilitando l'accesso alla contabilitá del Fondo di Contropartita, formalmente richiesti, all'Ambasciata d'Italia y/o al Ministero per la Cooperazione Esterna.

ARTO. 10 IMPEGNI GENERALI

1. IL Nicaragua e l'Italia garantiranno che il presente Accordo sia rispettato e fra le parti esisterá uno scambio reciproco di informazioni.

2. Il Nicaragua ed Italia accettano e concordano che gli Allegati A e B del presente Accordo facciano parte integrante dello stesso.

ARTO. 11 SOSPENSIONI

1. La parte Italiana, previe consultazioni con le Autoritá Nicaraguensi, potrá richiedere la sospensione dell'erogazione dei fondi depositati nella Banca prescelta, in caso si verifichino anomalie che riguardino:

- Il deposito dei fondi raccolti attraverso la vendita dei prodotti italiani, nel Conto del Fondo di Contropartita
- La gestione, controllo e utilizzazione del Fondo di Contropartita
- La assunzione di qualsiasi altro impegno preso in base al presente Accordo.

2. La erogazione del fondo potrá essere riattivata dopo la correzione delle anomalie riscontrate.

ARTO. 12 COMUNICAZIONI

1. Qualsiasi documento o comunicazione emesso dal Nicaragua o dall'Italia in base al presente Accordo sará inviata per iscritto ai seguenti indirizzi:

ITALIA : Sede dell'Ambasciata d'Italia in Managua

NICARAGUA : Sede del Ministero per la Cooperazione Esterna in Managua

ARTO. 13 EMENDAMENTI

1. Il presente Accordo potrá essere modificato di comune intesa in qualsiasi momento, mediante lo scambio di note fra le parti sottoscriventi.

ARTO. 14 ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1. Il presente Accordo entrerá in vigore al momento della firma e resterá in vigore tutto il periodo necessario alla completa utilizzazione del Fondo di Contropartita.

Per il Governo del Nicaragua
Dottor Erwin Krugger
Ministro Cooperazione
Esterna

Per il Governo d'Italia
Dottor Luigi Mercolini
Ambasciatore d'Italia
a Managua

ALLEGATO "A"

ACCORDO RELATIVO AL CONTO BANCARIO DEL FONDO DI CONTRO PARTITA FRA ITALIA, NICARAGUA ED IL BANCO CENTRALE DEL NICARAGUA.

Entrambi i Governi ed il "Banco Central de Nicaragua" concordano ed approvano la seguente procedura relativa al Conto Bancario del Fondo di Contropartita.

1. Il Conto Bancario del Fondo di Contropartita sará costituito dal Banco Centrale de Nicaragua, con le seguenti condizioni:

   - Sará intestato al Fondo di Contropartita per il Programma per lo Sviluppo Sociale nella IV Regione del Paese"

   - Sará intestato al Ministero per la Cooperazione Esterna

   - La Moneta sará il Córdoba (Moneta Locale)

   - Gli ordini di pagamento, per essere validi, dovranno essere firmati congiuntamente dal Direttore del Programma e dal Supervisore della Amministrazione.

2. Il Banco Centrale del Nicaragua si impegna a trasmettere al Ministero per la Cooperazione Esterna e all'Ambasciata d'Italia, un rapporto mensile che riporti i movimenti di valuta registrati nel corso del mese sul Conto Bancario del Fondo di Contropartita.

3. Le Autoritá Nicaraguensi firmatarie si impegnano ad adottare misure per la salvaguardia del fondo in caso di svalutazione del Córdobas (Moneta Nazionale), dal momento in cui si firma il presente Accordo.

ALLEGATO "B"

LINEE GENERALI DEL "PROGRAMMA PER LO SVILUPPO SOCIALE NELLA IV REGIONE DEL PAESE"

1. FINALITA' E OBIETTIVI GENERALI

Il presente Programma prevede come finalitá generale la crescita della occupazione in un area geografica limitata, attraverso l'approfondimento e la sperimentazione di metodologie di sviluppo locale integrato; questo significa che gli interventi attraverso i quali si articola il programma in appogio agli strati sociali sui quali pesa maggiormente l'effetto della crisi económica e delle misure governative destinate a contenerle, non vogliono essere considerate azioni nell'ambito dell'emergenza, bensí sono strategie che, a medio termine sono proiettate verso una forma di uscita della riproduzione dell'emarginazione socio-económica e della Povertá.

In termini operativi la filosofia del Programma dá maggior rilievo all' attuazione individuale o comunitaria delle risorse umane, per permettere che i vincoli che caratterizzano un determinato contesto sociale possano trasformarsi in risorse, piuttosto che alla dislocazione di appoggi finanziari per il sostentamento esclusivo di strutture produttive giá consolidate.

Il programma si propone in sostanza concretizzare i seguenti obiettivi primari:

- Migliorare le condizioni di vita, in termini economici ed igienico-sanitari, sia di ampie fasce della popolazione che riempiono le périferie dei centri urbani, sia delle componenti rurali che, in progressiva diminuzione si trovano in condizioni piú sfavorevoli nell'ambito delle potenzialitá di generare entrate e delle opportunitá di usufruire dei servizi.

- Appoggiare e rafforzare, sotto un'ottica di promozione sociale della figura dell'impresario, il tessuto economico-produttivo locale, soprattutto per quanto riguarda le cooperative e le micro-piccole imprese.

Il Programma contempla altresí il raggiungimento di alcuni obiettivi secondari.

- Aumentare la confidenza e la consapevolezza delle possibilitá di produzione attraverso di proprie azioni, risultati concreti e visibili per risolvere i problemi, sia individualmente sia come membro di una comunitá.

- Migliorare, come compito delle Istituzioni locali, Municipi principalmente, la capacitá organizzativa della distribuzione e della attivazione delle risorse disponibili, in maniera che le stesse Istituzioni possano giocare un ruolo attivo ed autonomo nella pianificazione e nella gestione dei processi di sviluppo.

La collocazione di detti obiettivi ad un livello secondario non deriva da una minore importanza, bensí del fatto che si adottano metodologie determinate per la realizzazione degli obiettivi primari.
Per la stessa natura degli obiettivi secondari sará opportuno l'utilizzo di metodologie participative, nel senso di rendere partecipi alla gestione delle azioni del programma, iniziando dalla sua formulazione, gli individui e le parti sociali coinvolte, nei differenti livelli, nelle azioni del programma.

2. SUB-PROGETTI OPERATIVI

Per la realizzazione degli obiettivi citati, il Programma si struttura in tre Sub-Progetti distinti:

SUB-PROGETTO OCCUPAZIONE

Il Sub-Progetto vuole orientarsi principalmente verso la realizzazione del primo obiettivo del programma, con la creazione di oportunitá di lavoro temporaneo per i disoccupati, e/o appartenenti ad altre categorie a rischio di emarginazione sociale (in particolare: giovani, portatori di handicap, invalidi di guerra, rimpatriati).

La modalitá operativa prevede la realizzazione di opere di risanamento ambientale e di infrastrutture di utilitá pubblica, inoltre, dove é possibile e conveniente, coinvolgere la mano d'opera, pagandola secondo i parametri del salario minimo, in progetti, di formazione professionale, specifici.

SUB-PROGETTO IMPRESE

Con lo scopo di raggiungere il secondo obiettivo del Programma, il Sub-Progetto promuove attivitá soprattutto nei settori: Cooperative, piccole e micro imprese, a differenti livelli: produttivo, mercato del lavoro, istituzionale ed associativo. Si tratta, specificando:

- A livello delle imprese di promuovere l'appoggio finanziario e l'assistenza tecnica ai progetti di ristrutturazione o di creazione di nuove imprese, privilegiando i progetti che, per contenuti tecnologici, produttivi o di coinvolgimento sociale, si propongano come particolarmente innovatori per il contesto locale.

- A livello del mercato del lavoro, creare una fluiditá della richiesta e della offerta di lavoro, attraverso un monitoraggio del livello della richiesta, che va dal semplice apporto di informazioni fino alla formazione della mano d'opera.

- A livello delle Istituzioni e delle Associazioni delle Imprese, promuovere e coordinare il dibattito e la collaborazione fra le stesse, per la soluzione di problemi concreti, e, primo fra tutti l'accesso al credito ed ai servizi alle imprese, secondariamente per lo studio, realizzato in equipe, delle strategie e dei possibili programmi tesi alla crescita ed allo sviluppo.

SUB-PROGETTO VALUTAZIONE

Il terzo ed ultimo Sub-Progetto, é differente dai precedenti e non vuole perseguire obiettivi che implichino interventi precisi sulla realtá locale.
Il Sub-Progetto si configura invece come un attivitá interna al Programma, alla valutazione del programma stesso, ponendosi come meccanismo retroattivo di informazione, per permettere la correzione delle modalitá degli interventi:

- Fra i differeti livelli di articolazione fra i Sub-Progetti da un lato, o come valutazione degli stessi in termini di efficienza.

- Fra le azioni iniziate e gli effetti che le stesse ottengono nel contesto sociale, dall'altro, o come valutazione in termini di efficacia.

In pratica il Sub-Progetto si articola in attivitá di:

- Indagine sulla struttura del sistema sociale, nell'ambito produttivo nel quale opera il Programma, per la definizione di uno status di referenze in base al quale valutare gli effetti delle azioni sviluppate che serviranno per una maggiore precisione delle orientazioni delle stesse azioni.

- Analisi, catalogazione e rendiconto sistematici delle risorse impiegate, degli obiettivi operativi, di volta in volta individuati e, successivamente, delle attivitá iniziate, delle metodologie adottate e, infine, degli ostacoli e delle difficoltá incontrate.

- Osservazione dei risultati ottenuti: da una parte, in termine di impatto delle azioni realizzate e di riscontro dei risultati sperati e quelli realmente raggiunti, dall'altra in termine di esportabilitá e di riproducibilitá degli stessi, attraverso la costruzione di modelli di intervento, sufficientemente fondamentati dal punto di vista teorico oltre che empirico.

449.

Città del Guatemala, 3 marzo 1992

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Guatemala per la costituzione di un fondo derivante dalla monetizzazione delle forniture inerenti al programma «Fornitura di prodotti ed attrezzature al piccolo produttore agricolo»

(Entrata in vigore: 3 marzo 1992)

AMBASCIATA D'ITALIA

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DERIVANTE DALLA MONETIZZAZIONE DELLE FORNITURE INERENTI AL PROGRAMMA

"FORNITURA DI PRODOTTI E ATTREZZATURE AL PICCOLO PRODUTTORE AGRICOLO"

Con riferimento al Programma di Cooperazione, "FORNITURA DI PRODOTTI E ATTREZZATURE AL PICCOLO PRODUTTORE AGRICOLO", 2a. fase, previsto nel Protocollo Bilaterale sottoscritto a Cittá del Guatemala il 12 aprile 1988, finanziato a dono per l'ammontare di 11 miliardi di Lire dal Governo della Repubblica d'Italia, le parti, rappresentate rispettivamente: il Guatemala dal Ministero di Agricoltura, Allevamento e Alimentazione (MAGA) e l'Italia dall'Ambasciata d'Italia a Cittá del Guatemala, concordano su quanto segue:

1

COMPOSIZIONE DEL DONATIVO

Il valore totale del donativo é di 11 miliardi di Lire, consegnato al Governo del Guatemala come segue: 5,650 milioni di Lire per il 1991, 2.900 milioni per il 1992 e 2.450 milioni per il 1993. La composizione del donativo viene descritta nell'Allegato 1.

2

IMPEGNI DEL GUATEMALA

In conformitá all'Accordo Quadro di Cooperazione Tecnica Bilaterale, il Governo del Guatemala si impegna a concedere l'esenzione da diritti doganali e da qualsiasi altra imposta o tassa sull'importazione, inclusa l'IVA sui servizi portuali e di trasporto.

3
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE FORNITURE

La determinazione del valore effettivo delle forniture sará calcolata multiplicando la quantirá netta pervenuta al Porto di destinazione per il valore indicato nella fattura.

Da questo valore si dedurrá il costo relativo alle spese per immagazzinaggio, trasporto e altre spese amministrative che comporta la monetizzazione dei prodotti nell'interno del paese, il quale si calcola approssimativamente pari ad un massimo del 15%.

4
MONETIZZAZIONE DEL DONATIVO

Il Governo della Repubblica del Guatemala designa il Ministero dell'Agricoltura, Allevamento e Alimentazione quale ente incaricato della commercializzazione delle forniture tramite il Programma di Distribuzione di Prodotti e Attrezzature per l'Agricoltura (PRODINEA), i cui prezzi di commercializzazione saranno stabiliti per mezzo di decreti ministeriali, in coordinamento con il Comitato di Gestione.

Con il ricavato netto ottenuto dalla vendita delle forniture inviati dal Governo d'Italia, il Governo del Guatemala si impegna a costituire un fondo per il finanziamento dei progetti di sviluppo agricolo concordati tra i due governi nell'ambito del Comitato di Gestione.

Il fondo sará costituito sul conto numero 111317-4 aperto presso il Banco di Guatemala (BANGUAT), entro il mese successivo alla firma del presente Accordo, fino a estinzione della monetizzazione totale.

In base al Decreto Governativo 492-91, il Banco Nazionale di Sviluppo Agricolo (BANDESA) sará l'ente che riceverá i pagamenti e li verserá settimanalmente sul conto sopraindicato.

Il Fondo potrá essere utilizzato unicamente ed esclusivamente per le spese locali dei programmi stabiliti dal Comitato di Gestione.

5
COMITATO DI GESTIONE

1) Tutte le decisioni inerenti all'assegnazione dei fondi corrispondono al Comitato di Gestione.

2) Il Comitato di Gestione sará composto:

   - Da parte dell'Italia da un rappresentante designato dall'Ambasciata d'Italia in Guatemala e dal Direttore Italiano del Progetto.
   - Da parte del Guatemala da:

   - Un rappresentante del Ministero delle Finanze Pubbliche;

   - Un rappresentante della Segreteria Generale della Pianificazione Economica (SEGEPLAN);

   - Un rappresentante del Ministero dell'Agricoltura, Allevamento e Alimentazione (MAGA);

   - Il Direttore Nazionale del Progetto.

3) La Segreteria del Comitato sará a carico del Direttore Nazionale del PRODINEA.

4) Il Comitato verrá costituito 15 giorni dopo la firma del presente Accordo.

6
INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI BENEFICIARI DEL FONDO

Il Comitato di Gestione, in base alle proposte trasmesse dal Governo guatemalteco e alle valutazioni manifestate dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo della Repubblica Italiana, individuerá i progetti beneficiari del fondo. La decisione dovrá risultare da uno scambio di note che formerá parte integrale del presente Accordo.

7

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO

Il Comitato di Gestione dovrá approvare un preventivo di spese, su base trimestrale e altresí una relazione trimestrale di esecuzione e avanzamento dei progetti, forniti dal MAGA.

Le relazioni approvate dal Comitato saranno trasmesse trimestralmente al MAGA, SEGEPLAN, Ministero delle Finanze Pubbliche e all'Ambasciata d'Italia a Cittá del Guatemala.

Il Comitato di Gestione dovrá riunirsi per lo meno due volte per semestre ed ogni volta che uno dei membri integranti lo solleciti.

8

ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo entrerá in vigore al momento della firma e permarrá valido fino all'utilizzazione completa del Fondo.

9

MODIFICHE ED EMENDAMENTI

Il presente Accordo potrá essere in ogni momento modificado o emmendato tramite lettere di intesa che saranno parte integrante del presente Accordo.

L'AMBASCIATORE D'ITALIA
Francesco Marcello Ruggirello

MINISTRO DI AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E ALIMENTAZIONE
Adolfo Böppel Carrera

Guatemala, 3 marzo 1992

RIPARTIZIONE ANNUALE DEI PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA

DESCRIZIONE	1° ANNO			2° ANNO			3° ANNO			TOTALE GENERALE
PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	Quantità	prezzo unitario	totale x 000 £	Quantità	prezzo unitario	totale x 000 £	Quantità	prezzo unitario	totale x 000 £	
1) FERTILIZZANTI (in tons)										
UREA				4,000	380,000	1,520,000	3,900	380,000	1,482,000	3,002,000,000
NPK 15.15.15	6,500	400,000	2,600,000							2,600,000,000
NPK 20.20.0				2,070	440,000	910,800	1,905	440,000	838,200	1,749,000,000
NPK 10.20.20	195	1,330,000	259,350							259,350,000
			2,859,350			2,430,800			2,320,200	7,610,350,000
2) ANTIPARASSITARI (in Kg)										
Benalaxil 4% +ossicloruro di rame 33%	45,650	16,500	753,225							753,225,000
Zineb puro 70%	25,210	6,000	151,260							151,260,000
Ossicloruro di rame 51,3%	11,350	5,300	60,155							60,155,000
Dimetoato 40%	9,400	8,600	80,840							80,840,000
Simazina 22% + atrazina 36%	23,613	6,500	153,485							153,484,500
Cipermwetrina o permetrina 6-7%	21,450	18,200	390,390							390,390,000
			1,589,355							1,589,354,500
A) TOTALE PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA:			4,448,705			2,430,800			2,320,200	9,199,704,500

RIPARTIZIONE ANNUALE ASSISTENZA TECNICA

DESCRIZIONE	1° ANNO			2° ANNO			3°ANNO *			TOTALE GENERALE
ASSISTENZA TECNICA	Quantità mesi/uomo	prezzo unitario	totale x 000 £	Quantità mesi/uomo	prezzo unitario	totale x 000 £	Quantità mesi/uomo	prezzo unitario	totale x 000 £	totale x 000 £
PERSONALE										
CAPO PROGETTO	6	14,500,000	87,000	12	14,500,000	174,000	6	14,500,000	87,000	348,000
Esperto fitoiatra ESPERTO JUNIOR				12	12,500,000	150,000				150,000
Fitoiatra e nutrizione del suolo	6		87,000	24		324,000	6		87,000	498,000
CORSO DI FORMAZIONE										
Stages in Italia				6	10,000,000	60,000				60,000
Coordinamento						5,000				5,000
				6		65,000				65,000
B) TOTALE ASSISTENZA TECNICA			87,000			389,000			87,000	563,000

RIPARTIZIONE ANNUALE DI MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI DI TRASPORTO

DESCRIZIONE	1° ANNO			2° ANNO			3° ANNO			TOTALE GENERALE
MATERIALI E ATTREZZATURE	Quantità (unità)	prezzo unitario	totale x 000 £	Quantità (unità)	prezzo unitario	totale x 000 £	Quantità (unità)	prezzo unitario	totale x 000 £	
1) MATERIALE PROTETTIVO										
Maschere a carbone attivo gettabili	16,270	3,100	50,437							50,437,000
Pomate protettive	14,143	3,500	49,501							49,500,500
Occhiali trattamento	4,785	5,100	24,404							24,403,500
Stivali (paia)	4,000	20,000	80,000							80,000,000
Tute in cotone	1,341	23,000	30,843							30,843,000
			235,184							235,184,000
2) ATTREZZATURE										
Pompe a spalla manuali 16lt	5,882	68,000	399,976							399,976,000
Motocoltivatori diesel 12 HP con: fresa, assolcatore aratro reversibile + carriole 200 lt con gancio di traino al motocoltivatore e motopompa con tubi di mandata pescaggio + rimorchio	28	10,156,000	284,368							284,368,000
			684,344							684,344,000
3) MEZZI DI TRASPORTO										
Pick-up tipo "Turbo Daily 40.10 WM" Fiat per distribuzione prodotti. Incluso: dogana, assicurazione, ricambi e assistenza per 1 anno	2	62,000,000	124,000							124,000,000
Vetture tipo "Panda4x4" per la rete di assistenza tecnica Incluso: dogana, assicurazione, ricambi e assistenza per 1 anno	2	18,000,000	36,000							36,000,000
			160,000							160,000,000
C) TOTALE MATERIALI ATTREZZATURE E MEZZI DI TRASPORTO			1,079,528							1,079,528,000

TOTALE GENERALE FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA 10,842,232,500

450.

Santa Fe di Bogotà, 30 ottobre 1992

Ampliamento del Programma di cooperazione tecnica e scientifica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per l'istituzione nella città di Santa Fe di Bogotà di un centro Colombo-Italiano di formazione professionale di tecnici nella progettazione di prodotti e di processi metalmeccanici

(Entrata in vigore: 3 marzo 1993)

AMPLIAMENTO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TECNICA E SCIENTIFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA PER L'ISTITUZIONE NELLA CITTA' DI SANTA FE DI BOGOTA' DI UN CENTRO COLOMBO ITALIANO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI TECNICI NELLA PROGETTAZIONE DI PRODOTTI E DI PROCESSI METALMECCANICI

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA

In attuazione del Convegno di Cooperazione Tecnica e Scientifica sottoscritto da entrambi i Governi il 30 marzo 1971 e tenendo conto che:

1. Come realizzazione del Programma di Cooperazione Tecnica e Scientifica sottoscritto il 29 marzo 1985 dai Governi di Colombia ed Italia fu equipaggiato e messo in funzione il Centro Colombo Italiano di Formazione Professionale, il cui obiettivo è la formazione di Tecnici Specializzati nella progettazione e fabbricazione di prodotti e di processi metalmeccanici con macchine utensili a controllo numerico computerizzato.

2. In data 26 dicembre 1988, mediante lettera CTI/2/1113, il Governo colombiano attraverso il Departamento Nacional de Planeaciòn sollecitò la cooperazione del Governo italiano per l'ampliamento del Programma di Cooperazione Tecnica e Scientifica per istituire nella città di Santa Fe di Bogotà un Centro Colombo Italiano di formazione professionale di tecnici nella progettazione di prodotti e processi metalmeccanici.

3. In data 23 maggio 1990, mediante nota 1663 l'Ambasciata d'Italia informava il Governo Colombiano dell'approvazione dell'ampliamento del Programma da parte del Governo Italiano.

Hanno concordato sottoscrivere il presente ampliamento del Programma secondo i seguenti articoli:

ARTICOLO I

OGGETTO

1. Le due Parti uniranno i loro sforzi per contribuire al consolidamento del Programma di Cooperazione Tecnica e Scientifica sottoscritto il 29 marzo 1985, il cui obiettivo è adeguare, equipaggiare e mettere in funzione il Centro Colombo Italiano, situato a Santa Fe di Bogotà, per attendere a livello nazionale alla specializzazione di istruttori, tecnici ed ingegneri nella programmazione ed uso di macchine; progettazione, sviluppo e fabbricazione di prodotti metalmeccanici, con macchine utensili a controllo numerico computerizzato (CNC); dare assistenza tecnica alle imprese e divulgare tecnologia CNC.

Sono previste pertanto le seguenti attività:

1.1 Formazione in Colombia ed all'estero di istruttori del SENA nelle tecnologie complementari del controllo numerico computerizzato.

1.2 Acquisto e spedizione di utensili, parti di ricambio ed accessori per gli equipaggiamenti già installati e funzionanti nel Centro Colombo Italiano.

1.3 Acquisto, spedizione, installazione, messa in servizio e collaudo di nuove macchine ed equipaggiamenti descritti nel Piano di Operazioni.

1.4 Trasferimento di tecnologia a funzionari tanto del SENA come dell'industria, per mezzo di esperti e consulenti inviati dalla Parte Italiana.

1.5 Dare assistenza tecnica e divulgare tecnologia.

1.6 Fomentare la cooperazione tecnica internazionale tra paesi in via di sviluppo nell'ambito della formazione professionale sulle tecnologie del Controllo Numerico Computerizzato.

2. La cooperazione tra le due Parti sarà effettiva per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi contati a partire dall'entrata in vigore stabilita dall'Articolo XIV del presente Programma.

A R T I C O L O I I
E N T I T A' E S E C U T R I C I

1. La Parte Colombiana nomina il Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, come responsabile dell'esecuzione del presente Programma.

2. In base alle richieste della Parte Colombiana da Parte Italiana l'esecuzione delle attività descritte nel Piano di Operazioni a cui si fa riferimento nell'Articolo VII del Programma saranno svolte dalla Società ITALIAN M3T, eccettuate quelle citate nei paragrafi 3. e 5. che sono di pertinenza della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano.

A R T I C O L O   I I I

C O N T R I B U T O   I T A L I A N O

1. Macchine ed Attrezzature:

1.1 ITALIAN M3T si impegna all'acquisto e spedizione CIF porto colombiano, delle macchine e delle attrezzature di tipo industriale. Questa fornitura comprenderà i manuali tecnici, gli accessori ed i ricambi selezionati unitamente dal SENA e da ITALIAN M3T e che permettano un adeguato funzionamento del Centro.

1.2 ITALIAN M3T si impegna a fornire, CIF porto colombiano gli accessori, i ricambi e gli utensili per le macchine già installate nel Centro Colombo Italiano, basandosi sulle priorità stabilite dalle entità esecutrici.

La lista delle macchine e delle attrezzature suddette è riportata nel Piano di Operazioni.

1.3 ITALIAN M3T si impegna a fornire i servizi di supervisione, assistenza tecnica ed addestramento per il montaggio, collaudo e messa in servizio di dette macchine ed attrezzature.

I costi relativi a biglietti aerei, stipendi del personale ed assicurazione per l'invio dei tecnici italiani per questo servizio, saranno a carico dell'ITALIAN M3T, che assicurerà altresì le istruzioni necessarie per la manutenzione di detta dotazione come pure i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature.

2. Infrastruttura del Centro:

La ITALIAN M3T si farà carico dei costi corrispondenti all'elaborazione dei documenti relativi all'adeguamento del Centro, dei disegni e delle specifiche tecniche, in modo da poter collocare ed installare le nuove apparecchiature.

3. Esperti:

3.1 La Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano invierà per un periodo di due (2) anni un esperto in qualità di Direttore Tecnico italiano, il quale si farà garante dell'assistenza tecnica al Centro Colombo Italiano appoggiando continuamente l'opera del Direttore colombiano del Centro.

3.2 La stessa Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo invierà un massimo di quattro (4) Esperti (per un totale di circa 8 mesi/uomo), per il trasferimento della tecnologia del controllo numerico computerizzato (programmazione, progettazione assistita del computer, operazioni con macchine CNC; sistemi flessibili di manifattura e loro processi; politica dell'automazione; assistenza tecnica nella produzione metalmeccanica; divulgazione della tecnologia CNC applicata alla fabbricazione di beni durevoli, ecc.).

La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo si farà carico di tutti i costi relativi all'invio degli Esperti: stipendi, assicurazione, trasporto e quant'altro richieda la loro permanenza a Santa Fe di Bogotà.

4. Formazione degli omologhi colombiani:

ITALIAN M3T si farà carico altresì dell'organizzazione, gestione dei corsi, vitto ed alloggio, biglietti aerei Colombia-Italia, trasporto locale in Italia e assicurazione.

5. Fondo di accantonamento:

La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano istituisce un "Fondo di accantonamento" con il fine di rispondere a necessità di manutenzione straordinaria per mezzo dell'invio di tecnici specializzati e di parti di ricambio non reperibili in Colombia.

Il totale dei costi del contributo italiano per le attività suddette è di Lit. 3.317.210.000 (tremiliardi trecentodiciassettemilioni duecentodiecimila Lire italiane).

ARTICOLO IV
IL CONTRIBUTO COLOMBIANO

Come contributo al Programma la Parte Colombiana per mezzo del SENA si impegna a:

1. Trasporto e nazionalizzazione delle macchine e delle attrezzature:

Farsi carico dei costi della mano d'opera necessaria per il posizionamento e l'installazione delle macchine così come i costi relativi al ricevimento, assicurazione, trasporto e nazionalizzazione

delle attrezzature, utensili, accessori e ricambi oggetto del presente Programma (Articolo III, punti 1.1 e 1.2) dal porto colombiano di sbarco alle installazioni del Centro Colombo Italiano.

2. Personale:

2.1 Assicurare un adeguato organigramma che permetta un buon funzionamento del Centro.

2.2 Inviare in Italia, per i corsi di formazione, i funzionari selezionati in base ai profili inviati da ITALIAN M3T.

2.3 Addestrare in Colombia il personale che posteriormente parteciperà ai corsi in Italia, all'uso della lingua italiana, del computer, delle tecnologie base della progettazione e delle lavorazioni meccaniche.

2.4 Farsi carico dei costi complementari di trasferta dei funzionari del SENA secondo le norme del Governo colombiano e la regolamentazione del SENA in materia.

3. Obblighi nei confronti dei Tecnici ed Esperti italiani:

3.1 Farsi carico dei costi di permanenza in Colombia, consistenti in vitto, alloggio e trasporto interno dei Tecnici inviati dalla Parte Italiana per l'istallazione, messa in servizio, collaudo e assistenza in garanzia delle attrezzature.

3.2 Farsi carico dei costi di trasporto e di trasferta in Colombia, conformemente con le disposizioni del SENA, degli Esperti italiani che viaggeranno da Santa Fe di Bogotà ad altre città colombiane per lo svolgimento di attività previste nell'esercizio delle loro funzioni.

4. Infrastrutture del Centro:

Coprire le spese relative all'adeguamento necessario per l'installazione delle attrezzature che permettano il funzionamento del Centro, d'accordo con i documenti che saranno inviati da ITALIAN M3T, secondo l'Articolo III Contributo italiano par. 2.

5. Altri contributi:

5.1 Fornire i materiali di consumo e gli utensili necessari per lo sviluppo delle attività del Centro e per la manutenzione delle attrezzature con eccezione della dotazione a carico della parte italiana.

5.2 Fornire gli opportuni mezzi finanziari che garantiscano lo svolgimento delle attività del Centro.

5.3 Acquistare le attrezzature necessarie per la dotazione di un Laboratorio di Controllo Qualità, basandosi sulle specifiche tecniche o cataloghi tecnici inviati da ITALIAN M3T.

Il totale dei costi del contributo colombiano per le voci sopraddette è di $ 575.422.326.oo (cinquecentosettantacinquemilioni quattrocentoventiduemila trecentoventisei Pesos colombiani).

A R T I C O L O V

DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

1. La responsabilità della direzione del Programma, da Parte Colombiana, sarà dell' Oficina de Cooperaciòn Tècnica Internacional del SENA, che concorda con le altre entità la miglior utilizzazione dello stesso. La Società ITALIAN M3T, nominerà, a sua volta, uno dei suoi funzionari come Responsabile italiano del Programma.

2. Il Responsabile italiano del Programma rappresenterà in Colombia la Società ITALIAN M3T e sarà responsabile, nei confronti delle Autorità italiane del corretto uso della contribuzione italiana.

3. Il Responsabile italiano del Programma opererà di comune accordo con l'Oficina de Cooperaciòn Tècnica Internacional del SENA.

4. Il SENA, fornirà al Responsabile italiano del Programma tutte quelle informazioni che siano ritenute necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni all'interno del Programma.

A R T I C O L O V I

C O M I T A T O D I C O O R D I N A M E N T O

1. Sarà istituito un Comitato di Coordinamento costituito da:

   - Un rappresentante del Departamento Nacional de Planeaciòn
   - Un rappresentante della Divisiòn Industrial del SENA
   - Un rappresentante dell'Ambasciata d'Italia
   - Un rappresentante dell'Oficina de Cooperaciòn Tècnica Internacional del SENA

- Il Responsabile italiano del Programma, rappresentante dell'ITALIAN M3T
- Un rappresentante della D.G.C.S., Ministero degli Affari Esteri italiano, da nominare tra gli esperti italiani addetti al Programma od altro analogo presenti in Colombia o nell'area circostante.

Ls rappresentanti del Departamento Nacional de Planeaciòn e dell'Ambasciata d'Italia assumeranno la Presidenza del Comitato alternativamente ogni sei (6) mesi.

2. Le funzioni di questo Comitato saranno:

- Effettuare una supervisione generale del Programma
- Approvare il Piano di Operazioni
- Esaminare ed approvare le modifiche del Piano di Operazioni
- Esaminare gli stati di avanzamento
- Raccomandare i mezzi necessari per assicurare un efficiente svolgimento delle attività del Programma.

3. Il Comitato si riunirà per lo meno ogni sei (6) mesi e si potrà riunire straordinariamente su richiesta di uno dei suoi membri.

Alle riunioni del Comitato potranno essere inviati con diritto di parola ma non di voto il Direttore italiano ed il Direttore colombiano del Centro.

ARTICOLO VII
PIANO DI OPERAZIONI

1. Le entità esecutrici, ITALIAN M3T e SENA stabiliranno di comune accordo un Piano di Operazioni indicando nel dettaglio il contributo di ciascuna delle Parti.

2. Il Piano di Operazioni dovrà comprendere un preventivo specifico per ogni punto di contributo di entrambe le Parti, la gestione del fondo di accantonamento; il numero ed il profilo degli esperti italiani; le funzioni del Direttore Tecnico italiano; la formazione in Italia; le missioni colombiane in Italia; un cronogramma delle attività e gli altri dettagli che si coonsiderano necessari per un adeguato svolgimento di questo Programma.

3. Il Piano di Operazioni formerà parte intengrante di questo Programma. Qualsiasi modifica o correzione si voglia introdurre dovrà essere approvato dal Comitato di Coordinamento.

ARTICOLO VIII
CONDIZIONI DOGANALI DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE E STATUS DEL PERSONALE ITALIANO

Il personale, le macchine e le attrezzature inviate dal Governo italiano per questo Programma godranno di privilegi ed immunità previste dagli Articoli IV e V del Convegno di Cooperazione Tecnica e Scientifica sottoscritto tra i due Governi il 30 marzo 1971.

ARTICOLO IX

RELAZIONI

Nel corso del Programma, il Centro Colombo Italiano elaborerà relazioni semestrali sullo stato di avanzamento delle attività. Al termine del Programma si elaborerà una relazione finale. Tutte le relazioni prodotte saranno in lingua spagnola e saranno rimesse a tutti gli organismi che compongono il Comitato di Coordinamento il quale li invierà ai Ministeri competenti per mezzo dell'Oficina de Cooperaciòn Tècnica Internacional del SENA.

ARTICOLO X

INFORMAZIONI RISERVATE

Tutte le informazioni prodotte o in relazione con il Programma saranno di proprietà del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA e non potranno essere trasmesse a tèrzi senza previa autorizzazione.

ARTICOLO XI

FORZA MAGGIORE

Nessuna delle Parti sarà responsabile di fronte all'altra per danneggiamenti o perdite di qualunque natura dei quali possa soffrire l'altra Parte come conseguenza di ritardi o inadempienze del Programma per cause di forza maggiore o caso fortuito, debitamente comprovate dal Comitato di Coordinamento.

A R T I C O L O X I I

S U B C O N T R A T T I

La Società ITALIAN M3T non potrà subcontrattare in tutto o in parte l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Programma. Non si considera come subcontratto l'assegnazione di attività specializzate ad altre persone o entità che non costituiscano parte preponderante del Programma. La responsabilità sarà in ogni caso della Società ITALIAN M3T.

L'eventuale assegnazione di attività ad altri da parte dell'ITALIAN M3T sarà sottoposta alla previa autorizzazione della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano.

A R T I C O L O X I I I

C O N T R O V E R S I E

Qualsiasi differenza concernente l'interpretazione o realizzazione di questo Programma che non possa essere risolta dalle Entità Esecutrici dovrà essere presentata al Comitato di Coordinamento e, nel caso non sia risolta, ai rappresentanti dei rispettivi Governi per la conciliazione.

A R T I C O L O X I V

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Questo Programma, una volta firmatò, entrerà in vigore il giorno nel quale la Parte Italiana comunichi all'altra Parte l'avvenuto perfezionamento dei procedimenti previsti dal proprio ordinamento, avrà una durata di ventiquattro (24) mesi e sarà tacitamente rinnovato per il periodo necessario

Firmato in Santa Fe di Bogotà, addì trenta ottobre millenovecentonovantadue, in due testi originali in italiano e in spagnolo, entrambi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Filippo Anfuso
Ambasciatore d'Italia

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI COLOMBIA

Wilma Zafra Turbay
Viceministro degli Affari Esteri
Incaricata delle funzioni del
Gabinetto del Ministro degli
Affari Esteri

PROYECTO DE AMPLIACION
PROGETTO DI AMPLIAMENTO
CENTRO COLOMBO ITALIANO
"AMERIGO VESPUCCI"

PLAN DE OPERACIONES

PIANO OPERATIVO

SENA - ITALIAN M3T

SANTAFE DE BOGOTA - COLOMBIA

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 NOME DEL PROGRAMMA:

Ampliamento del Programma di Cooperazione Tecnica e Scientifica tra il Governo della Repubblica di Colombia e il Governo della Repubblica Italiana per la costituzione nella città di Bogotà di un Centro Colombo-Italiano di formazione professionale di tecnici nella progettazione di prodotti e processi metalmeccanici.

1.2 SEDE DEL PROGRAMMA:

Regionale di Bogotà y Cundinamarca.
Centro Colombo-Italiano "Amerigo Vespucci"

1.3 ENTITA' GOVERNATIVE INTERESSATE:

in Colombia:

- Dipartimento Nazionale per la Pianificazione

in Italia:

- Ministero degli Affari Esteri
  Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

1.4 ENTITA' ESECUTRICI

in Colombia:

- Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

in Italia:

- ITALIAN M3T

1.5 OBIETTIVO DEL PROGRAMMA:

Le parti uniranno gli sforzi per contribuire al consolidamento del Programma di Cooperazione Tecnica e Scientifica, firmato il 29 di marzo del 1985, la cui finalità era adeguare, equipaggiare e porre in marcia il Centro Colombo-Italiano, ubicato nella città di Bogotà per attendere, con copertura nazionale, alla specializzazione di istruttori, tecnici ed ingegneri in programmazione ed operazione con macchine, nella progettazione, sviluppo e fabbricazione di prodotti metalmeccanici con macchine a Controllo Numerico Computerizzato (CNC).

1.6 DURATA DEL PROGRAMMA:

24 mesi

1.7 CONTRIBUTI:

Apporto del Governo Colombiano:

$ 575.422.326.00 di pesos

Apporto del Governo Italiano:

Lit. 3.317.210.000 di Lire Italiane.

2. DEFINIZIONE IN DETTAGLIO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE

Per completare il Centro Colombo Italiano e renderlo più funzionale ed operativo, i rappresentanti del SENA e della ITALIAN M3T concordarono di includere nell'ampliamento le seguenti macchine ed attrezzature:

2.1 NUOVE MACCHINE ED ATTREZZATURE:

2.1.1 FRESATRICE VERTICALE CON COPIATORE TRIDIMENSIONALE A CNC.

2.1.2 TORNIO A CNC, CON TORRETTA MOTORIZZATA IN DUE POSTI

3.1.3 RETTIFICATRICE PER SUPERFICI CILINDRICHE CON MISURATORE ELETTRONICO

2.1.4 MACCHINA DI MISURA TRIDIMENSIONALE CON CONTROLLO ELETTRONICO ASSISTITO DA COMPUTER

2.1.5 RUGOSIMETRO DIGITALE

Dette macchine ed attrezzature avranno le seguenti caratteristiche:

- Complete di accessori, utensili e ricambi
- Alimentazione elettrica: tensione 220V, frequenza 60Hz
- Con relativi manuali e materiale didattico
- Schemi meccanici, elettrici, idraulici ed elettronici

2.2 ACCESSORI, UTENSILI E PARTI DI RICAMBIO PER LE MACCHINE GIA' INSTALLATE NEL CENTRO

2.2.1 Per la FRESATRICE OERLIKON FB2H

* Supporto per albero portafresa
* Albero portafresa completi:
  diametro 22-27-32 mm - 1"
* Interfaccia di comunicazione RS232 per connessione alla sala di Programmazione CNC
* Ampliamento della memoria del CNC MACS 500 fino a 64 Kb
* Ricambi elettronici

2.2.2 Per la Rettificatrice in piano ROSA E.12

* Set di carte elettroniche
* Set di cuscinetti
* Set di elettrovalvole
* Bilanciatore dinamico
* Testina di misura Marposs

2.2.3 Per Affilatrice TACCHELLA mod. 4AM

* Dispositivo completo per affilatura di raggi cod. U 4.13
* Dispositivo completo per rettifica di interni cod. U.5.03/5
* Serie completa di bride di fissaggio, cod. U.5/10/9
* Plateau universale a sei scanalature, completo
* Mandrino per interni completo cod. MP 5.04/1

2.2.4 Per tornio DONZELLI T415 CNC

* Autocentrante automatico a 4 griffe

* n. 2 Contropunte girevoli

2.2.5 Per centro di lavoro MANDELLI Regent 1001

* n. 30 Portautensili, cono ISO 50 completi di utensili

* n. 20 Cassette per CNC PLASMA

2.2.6 Per Robot COMAU SMART

* Set di carte elettroniche

2.2.7 Per centro di lavoro COMAU MSR5

* Set di ricambi meccanici, elettrici ed elettronici.

2.2.8 Per tornio CNC COMAU GEMINI

* Set di ricambi meccanici, elettrici ed elettronici.

2.2.9 Per robot di misura SPERONI VIR 800

* Set di palpatori con dispositivi di misura

2.2.10 Per Sistema CAD-CAM

* Plotter a tamburo formato A0, con accessori per il collegamento con le stazioni VAX2000 e con il materiale di consumo (carta, penne, ecc,)

* Materiale di consumo per il plotter esistente

2.2.11 Per il sistema de presetting SPERONI STP56

* Dispositivo di montaggio degli utensili per il nuovo tornio e la nuova fresatrice.

2.2.12 Per la sala di Programmazione Automatica dei CNC

* Materiale di consumo per i plotter esistenti (penne, inchiostri, carta, ecc.)
* n. 1 nuovo plotter A3
* Postprocessors per il collegamento con il nuovo tornio e la nuova fresatrice.
* n. 2 Personal Computer OLIVETTI ultima versione.
* n. 2 Coprocessori matematici 8087
* n. 1 Stampante EPSON 1050
* n. 1 Stampante LASER HP

2.2.13 Per i Controlli Numerici ECS

* n. 2 CNC Didattici ECS 2300
* n. 1 CNC Didattico ECS 2300/2500
* Set di carte elettroniche di ricambio per CNC ECS 2300 y 2500
* Corso di formazione per i CNC ECS 2300 e 2500

3. MACCHINE ED ATTREZZATURE DI FORNITURA COLOMBIANA

In base all'articolo IV paragrafo 5.3 dell'Ampliamento del Programma il SENA dovrà acquistare gli equipaggiamenti necessari per montare un "LABORATORIO DI CONTROLLO QUALITA'", in base alle specifiche tecniche inviate dall'ITALIAN M3T e in base alla regolamentazione nazionale Colombiana in materia.

4. INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, MESSA IN MARCIA E COLLAUDO DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE.

Il SENA si farà carico dei costi di trasporto e nazionalizzazione delle macchine e delle attrezzature.
Una volta che le macchine siano arrivate nel Centro, ITALIAN M3T fornirá i servizi di supervisione, assistenza tecnica ed addestramento per il montaggio e la messa in marcia e collaudo di dette macchine ed attrezzature.
Per lo svolgimento di questa attività invierà 12 tecnici più un supervisore al montaggio per una presenza totale di 240 giorni/uomo.
Le spese per i biglietti aerei, remunerazione e assicurazione per l'invio dei tecnici Italiani per detti servizi saranno a carico della ITALIAN M3T, che invierá altresì' le istruzioni necessarie per la manutenzione della dotazione inviata cosi' come i manuali di uso e manutenzione delle macchine.

Il SENA prenderá a proprio carico i costi della mano d'opera necessaria per la installazione delle

macchine nonché dei costi relativi al ricevimento, assicurazione, trasporto e nazionalizzazione delle attrezzature dal porto di Cartagena ai locali del Centro.
Il SENA si fará carico dei costi di permanenza in Colombia, consistenti in vitto, alloggio e trasporto interno del supervisore e dei tecnici stranieri inviati da ITALIAN M3T.

5. FONDO SPECIALE PER LA MANUTENZIONE

In base al Capitolo III paragrafo 5 dell'Ampliamento del programma il SENA solleciterà alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affrai esteri Italiano e alla ITALIAN M3T, i ricambi e/o i tecnici necessari richiesti dal Centro.
Il SENA dovrà farsi carico dei seguenti costi:
- Nazionalizzazione dei ricambi
- Alloggiamento, alimentazione e trasporto interno dei tecnici Italiani, secondo l'articolo IV paragrafo 3.1.

6. FORMAZIONE IN ITALIA

Si è concordato di inviare in Italia tredici (13) funzionari Colombiani per un totale di 54 mesi/uomo.
Di questi funzionari dodici (12) saranno del SENA e uno (1) di Fedemetal.

ITALIAN M3T organizzerà i corsi che si descrivono di seguito:

CORSO PER PROGETTISTI MECCANICI
Partecipanti: 6 tecnici
Durata: 5 mesi
Data: dal 20 Luglio al 13 Dicembre 1991

CORSO PER MANUTENTORI ELETTRICI ED ELETTRONICI
Partecipanti: 2 tecnici
Durata: 5 mesi
Data: dal 20 Luglio al 13 Dicembre 1991

CORSO PER PROGRAMMATORI M/C CNC
Partecipanti: 3 tecnici
Durata: 3 mesi
Data: dal 10 Agosto al 8 Novembre 1991

CORSO PER MANUTENTORI MECCANICI
Partecipanti: 2 tecnici
Durata: 2,5 mesi
Data: dal 3 Agosto al 18 Ottobre 1991

I programmi didattici ed il contenuto dei corsi saranno concordati tra il SENA e la ITALIAN M3T, così come i profili dei funzionari Colombiani che parteciperanno ai corsi.
ITALIAN M3T si fa carico dei costi di organizzazione, gestione dei corsi, alloggiamento, alimentazione, biglietti aerei Colombia/Italia, trasporto in Italia e assicurazione.
Il SENA si farà carico dei costi di viatico per detti tecnici in conformitá con le norme del Governo Colombiano e la regolamentazione del SENA.

7. COMITATO TECNICO DI CONSULENZA (COMITE TECNICO ASESOR)

Il SENA garantirá la partecipazione delle Entitá Governative e private che appoggiano il lavoro di detto Comitato e inviterá le altre istituzioni del settore industriale perché nominino i loro delegati per assicurare che lo sforzo sostenuto congiuntamente si ripercuota sulla modernizzazione della industria metalmeccanica e di conseguenza sulla formazione professionale, cosicché il Centro offra in modo effettivo una risposta alle esigenze di nuovi posti di lavoro a differenti livelli di impiego ed alla nuova politica di apertura economica e di sviluppo tecnologico.

Il SENA in base all' Accordo No. 26 del 9 settembre 1980, regola le norme per la costituzione dei Comitati tecnici di consulenza per ciascun Centro o programma di formazione Professionale.

Detto Accordo sará aggiornato in funzione della nuova Legge di Scienza e Tecnologia.

Il SENA presenterá successivamente ad ITALIAN M3T, una volta realizzato un lavoro di consolidamento e verifica interna con le Entitá interessate: le funzioni specifiche, i membri e il piano di lavoro per detto Comitato.

8. ALTRI CONTRIBUTI FINANZIARI

Il SENA ricercherá quei meccanismi amministrativi che garantiscano un adeguato uso dei mezzi finanziari Colombiani.

Questi mezzi dovranno essere destinati alla manutenzione delle attrezzature, parti di ricambio, tecnici ed esperti richiesti dal centro, materiali per la produzione, addestramento e tutto quant'altro preveda la regolamentazione della Legge di Scienza e Tecnologia.
Il SENA informerá ITALIAN M3T, quando detti meccanismi saranno regolamentati.

9. CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Il SENA e ITALIAN M3T hanno definito un cronogramma che racchiude tutte le attività descritte nei paragrafi antecedenti, dove si indicano le attività da realizzare, la durata delle stesse e l'entità responsabile.
Detto cronogramma costituisce l'allegato A.

10. CONTRIBUTI

Di seguito sono specificate nel dettaglio, le contribuzioni delle due parti.

ALLEGATO A.

CRONOGRAMMA ATTIVITA'

	1991						1992					
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
VIGORE DEL CONTRATTO MIN.AA.EE. -ITALIAN M3T	MAE [7]											
PROGETTAZIONE TECNICA INVIO DISEGNI E SPECIFICHE TECNICHE		IT M3T [8–9]										
ORDENI PER MACCHINE ED ATTREZZATURE DA ITALIAN M3T AI COSTRUTTORI	IT. M3 [7–8]											
ESECUZIONE ADEGUAMENTO OPERE CIVILI			SENA [9–10]									
FORMAZIONE IN ITALIA	ITALIAN M3T - SENA [7–12]											
COSTRUZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE RESA F.O.B. PORTO ITALIANO		ITALIAN M3T COSTRUTTORI [8–11]										
RESA C.I.F. PORTO COLOMBIANO				ITALIAN M3T [10–1]								
RICEVIMENTO + NAZIONALIZZAZIONE + + TRASPORTO AL C.C.I					SENA [11–2]							
MONTAGGIO E MESSA IN MARCIA							ITALIANM3T SENA [1–4]					

CONTRIBUTO DELLA COLOMBIA IN VALUTA NAZIONALE PER IL PROGRAMMA

CONCETTO	U/M	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	TOTALE
I. PERSONALE NAZIONALE					
* Coordinatori nazionali e locali	12 x 3 = 36	5.780.820.00	6.936.984.00	8.532.490.00	21.250.294.00
* Supervisori	12 x 3 = 36	5.498.800.00	6.598.560.00	8.116.228.00	20.213.583.00
* Istruttori, professionisti e tecnici	12 x 3 = 36	30.540.000.00	31.150.800.00	38.315.484.00	100.006.284.00
* Amministrazione e servizi	12 x 3 = 36	14.160.000.00	16.992.000.00	20.900.160.00	52.052.160.00
SUB-TOTALE	144H./M	55.979.620.00	61.678.344.00	75.864.362.00	193.522.326.00
II. INSTALLAZIONI (previsioni per ampliamenti e modifiche)		6.000.000.00	4.000.000.00		10.000.000.00
* Attrezzature e materiali complementari - Ufficio controllo qualità		50.000.000.00	20.000.000.00		70.000.000.00
* Nazionalizzazione e trasporto nazionale		85.000.000.00	45.000.000.00	15.000.000.00	145.000.000.00

CONCETTO	U M	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	TOTALE
* Materiali e strumenti di misura e accessori		15.000.000.00	12.000.000.00	6.000.000.00	33.000.000.00
* Software.		14.000.000.00	10.000.000.00	6.000.000.00	30.000.000.00
SUB-TOTALE		170.000.000.00	91.000.000.00	27.000.000.00	288.000.000.00
III. DOTAZIONI E MOBILIO		10.000.000.00	6.000.000.00	4.000.000.00	20.000.000.00
IV. MATERIALE DIDATTICO		2.200.000.00	800.000.00	200.000.00	3.200.000.00
V. ESPERTI.					
* Alloggio, alimentazione e trasporto		9.200.000.00	3.000.000.00	1.200.000.00	13.400.000.00
* Diaria nazionale		5.500 000 00	1.200.000.00	600.000.00	7.300.000.00
SUB-TOTALE		14.700.000.00	4.200.000.00	1.800.000.00	20.700.000.00
VI. SPESE GENERALI					
* Altre spese generali (per esempio: manutenz)		4.000.000.00	10.000 000.00	6.000.000.00	20 000.000.00

PREVENTIVO DEL PROGETTO
CONTRIBUTO COLOMBIANO IN VALUTA NAZIONALE PER IL PROGRAMMA
A carico del SENA, Regione di Bogotà

CONCETTO	U/M.	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	TOTALE
Imprevisti (15% inflazione)			12.000.000.00	18.000.000.00	30.000.000.00
SUB-TOTALE		4.000.000.00	22.000.000.00	24.000.000.00	50.000.000.00
TOTALE					575.422.326.00

CONTRIBUTO DELLA FONTE ESTERNA PER IL PROGRAMMA
A carico del Governo italiano, in lire

CONCETTO	(IN DUE ANNI) TOTALE DEL CONTRIBUTO
I. -DIRETTORE ED ESPERTI: Direttore italiano Esperti a tempo determinato	Lit. 530.000.000
II. STUDI IN ITALIA: Corsi di formazione Materiale didattico	Lit. 400.000.000
III. ATTREZZATURE Dettagli di ingegneria	Lit. 207.210.000
Dotazione in attrezzature Spese doganali della parte colombiana	Lit. 1.801.000 000
Istallazione, montaggio e posa in opera	Lit. 229.000.000

PREVENTIVO DEL PROGETTO
CONTRIBUTO DELLA FONTE ESTERNA PER IL PROGRAMMA
A carico del Governo italiano, in lire

CONCETTO	TOTALE DEL CONTRIBUTO (IN 2 ANNI)
IV. FONDO SPECIALE Manutenzione straordinaria Tecnici specializzati Ricambi	Lit. 150.000.000.00
CONTRIBUTO TOTALE ITALIANO	**Lit. 3.317.210.000.00**

451.

Londra, 1° ottobre 1993

Scambio di Note costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla proroga dell'Accordo per la collaborazione nell'utilizzo della sorgente di neutroni per spallazione ISIS per le ricerche in materia condensata

(Entrata in vigore: 1° ottobre 1993)

Foreign &
Commonwealth
Office

London SW1A 2AH

1 October 1993

Your Excellency

I have the honour to refer to the Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Italian Republic concerning collaboration in the exploitation of the spallation neutron source ISIS for condensed matter research, (hereinafter referred to as the "ISIS Agreement"), signed at London on 9 October 1989.

I have the honour to propose that, notwithstanding the provisions of Article 7 of the ISIS Agreement, it shall be taken to have been extended and shall continue in force until 31 December 1995.

If the foregoing proposal is acceptable to the Government of the Italian Republic, I have the honour to propose that this Note and Your Excellency's reply to that effect shall constitute an Agreement between the Governments which shall enter into force on the date of your reply.

I have the honour to convey to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

R B BONE

(For the Secretary of State)

His Excellency
Count Giacomo Attolico
Italian Embassy
14 Three Kings Yard
Davies Street
London W1Y 2 EH

The Italian Ambassador

1713

Italian Embassy
4, Grosvenor Square,
London, W.1.

London 1 October 1993

Dear Mr Bone,

I have the honour to refer to your letter of 1 October 1993 which reads as follows.

"I have the honour to refer to the Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Italian Republic concerning collaboration in the exploitation of the spallation neutron source ISIS for condensed matter research (hereinafter referred to as the "ISIS Agreement"), signed at London on 9 October 1989.

I have the honour to propose that, notwithstanding the provisions of Article 7 of the ISIS Agreement, it shall be taken to have been extended and shall continue in force until 31 December 1995.

If the foregoing proposal is acceptable to the Government of the Italian Republic, I have the honour to propose that this Note and Your Excellency's reply to that effect shall constitute an Agreement between the Governments which shall enter into force on the date of your reply."

I have the honour to say that the foregoing proposals are accepted by the Government of the Italian Republic.

I wish to convey to you the assurance of my deep consideration.

Yours sincerely

Giacomo Attolico

Mr R B Bone (For the Secretary of State)
Foreign and Commonwealth Office
London SW1A 2AH

TRADUZIONE NON UFFICIALE

1 ottobre 1993

Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento all'Accordo fra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed il Governo della Repubblica Italiana in materia di collaborazione sull'utilizzo della sorgente di neutroni per la spallazione ISIS per la ricerca sulla materia condensata (qui di seguito denominato "Accordo ISIS"), firmato a Londra il 9 ottobre 1989.

Ho l'onore di proporre che, nonostante le disposizioni dell'Articolo 7 dell'Accordo ISIS, esso si considererà prorogato e sarà in vigore fino al 31 dicembre 1995.

Se la precedente proposta è accettabile per il Governo della Repubblica Italiana, ho l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta di Sua Eccellenza costituiscano un Accordo fra i Governi, che entrerà in vigore alla data della Sua risposta.

Ho l'onore di trasmettere a Sua Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

R. B. BONE
(Per il Segretario di Stato)

Sua Eccellenza
Conte Giacomo Attolico
Ambasciata Italiana
14, Three Kings Yard
Davies Street
London W1Y 2 EH

Londra, 1 ottobre 1993

Caro Mr. Bone,

ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera del 1 ottobre 1993, il cui testo è qùi di seguito riportato.

"Ho l'onore di fare riferimento all'Accordo fra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed il Governo della Repubblica Italiana in materia di collaborazione sull'utilizzo della sorgente di neutroni per la spallazione ISIS per la ricerca sulla materia condensata (qui di seguito denominato "Accordo ISIS"), firmato a Londra il 9 ottobre 1989.

Ho l'onore di proporre che, nonostante le disposizioni dell'Articolo 7 dell'Accordo ISIS, esso si considererà prorogato e sara in vigore fino al 31 dicembre 1995.

Se la precedente proposta è accettabile per il Governo della Repubblica Italiana, ho l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta di Sua Eccellenza costituiscano un Accordo fra i Governi, che entrerà in vigore alla data della Sua risposta."

Ho l'onore di affermare che le proposte di cui sopra sono state accettate dal Governo della Repubblica Italiana.

Desidero trasmetterLe i sensi della mia più alta considerazione.

Sinceramente,

Giacomo Attolico

Mr. R. B. Bone (Per il Segretario di Stato)
Foreign and Commonwealth Office
London SW1A 2AH

452.

New York, 8 ottobre - 3 dicembre 1993

Scambio di Lettere costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite concernente i privilegi e le immunità dei partecipanti alla Riunione sulle energie rinnovabili per l'ambiente e lo sviluppo (Castel Gandolfo, 6-8 dicembre 1993)

(Entrata in vigore: 3 dicembre 1993)

UNITED NATIONS NATIONS UNIES

POSTAL ADDRESS—ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS N Y 10017
CABLE ADDRESS—ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NEWYORK

REFERENCE 93-DM-381

8 October 1993

Sir,

I have the honour to refer to discussions which have taken place between the representatives of the Italian Agency for New Technology, Energy and Environment (ENEA) and representatives of the United Nations Department for Development Support and Management Services regarding the convening of the colloquium on renewable energies for environment and development: post-UNCED capacity building in developing countries (6-8 December 1993, Castel Gandolfo, Italy).

The expert group meeting is intended to formulate a programme of technical co-operation activities to assist developing countries, particularly the least developed, in establishing appropriate institutional mechanisms both at the national and regional levels and in enhancing indigenous capacity among public and private officials for the development and utilization of renewable sources of energy for the protection of the environment and for sustainable development and to adopt the workplan for the establishment of the network of centres of excellence of international scope in the field of renewable sources of energy.

UN/DDSMS and ENEA are responsible for all organizational and financial matters with regard to this Meeting.

His Excellency
Mr. Francesco Paolo Fulci
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Permanent Representative of Italy
to the United Nations
New York, N.Y.

UN/DDSMS will provide inputs to the preparations for the programme and to the organizational arrangements necessary for the Meeting. All invitations and the selection of the experts and representatives of donor countries and institutions as well as other UN agencies will be conducted by the United Nations in consultation with ENEA. Most of the financial requirements will be met by the UN Trust Fund on New and Renewable Sources of Energy and the regular budget of DDSMS including the airfare and daily subsistence allowance (DSA) and cost of local hotel accommodations of the experts and UN representatives.

ENEA will also provide inputs to the organization of the meeting and will make arrangements for the necessary premises including the conference rooms and the requisite peripheral equipment and supplies.

With the present exchange of letters, I have the honour to propose to your Government that the following terms shall apply to the Meeting:

(a) (i) The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations shall be applicable in respect of the Meeting. The participants invited by the United Nations shall enjoy the privileges and immunities accorded to experts on mission for the United Nations by Article VI of the Convention. Officials of the United Nations participating in or performing functions in connection with the Meeting shall enjoy the privileges and immunities provided under Article V and VII of the Convention. Officials of the Specialized Agencies participating in the Meeting shall be accorded the privileges and immunities provided under Articles VI and VIII of the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies.

(ii) Without prejudice to the provisions of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, all participants and persons performing functions in connection with the Meeting shall enjoy such privileges and immunities, facilities and courtesies as are necessary for the independent exercise of their functions in connection with the Meeting.

(b) All participants and all persons performing functions in connection with the Meeting shall have the right of unimpeded entry into and exit from Italy. Visas and entry permits, where required, shall be granted free of charge. When applications are made four weeks before

the opening of the Meeting, visas shall be granted no later than two weeks before the opening of the Meeting. If the application is made less than four weeks before the opening, visas shall be granted as speedily as possible and no later than three days before the opening.

(c) Any dispute concerning the interpretation or implementation of this Agreement, except for a dispute subject to the appropriate provisions of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations or of any other applicable agreement, shall, unless the parties otherwise agree, be submitted to a tribunal of three arbitrators, one of whom shall be appointed by the Secretary-General of the United Nations, one by the Government, and the third, who shall be the chairman, by the other two arbitrators. If either party does not appoint an arbitrator within three months of the other party having notified the name of its arbitrator, or if the first two arbitrators do not within three months of the appointment or nomination of the second one of them appoint the chairman, then such arbitrator shall be nominated by the President of the International Court of Justice at the request of either party to the dispute. Except as otherwise agreed by the parties, the tribunal shall adopt its own rules of procedure, provide for the reimbursement of its members and the distribution of expenses between the parties, and take all decisions by a two-thirds majority. Its decision on all questions of procedure and substance shall be final and, even if rendered in default of one of the parties, be binding on both of them.

I further propose that upon receipt of your confirmation in writing of the above, this exchange of letters shall constitute an agreement between the United Nations and the Government of Italy regarding the provision of services by your Government for the aforementioned Meeting.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Ji Chaozhu
Under-Secretary-General
Department for Development Support
and Management Services

E/9 UNCED

The Permanent Representative of Italy to the United Nations

5806

New York, December 3, 1993

Dear Ji,

I refer to your letter no. 93-DM-381 of October 8, 1993 concerning the convening of a colloquium on renewable energies for environment and development: post-UNCED capacity building in developing countries (6-8 December 1993, Castel Gandolfo, Italy). I agree with your proposal that your letter and this reply be considered as the exchange of letters constituting the agreement between the United Nations and the Government of Italy on the following terms to be applied to the aforementioned Meeting :

a) (i) The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations shall be applicable in respect of the Meeting. The participants invited by the United Nations shall enjoy the privileges and immunities accorded to experts on mission for the United Nations by Article VI of the Convention. Officials of the United Nations participating in or performing functions in connection with the Meeting shall enjoy the privileges and immunities provided under Articles V and VII of the Convention. Officials of the Specialized Agencies participating in the Meeting shall be accorded the privileges and immunities provided under Articles VI and VIII of the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies.

(ii) Without prejudice to the provisions of the Convention on the Privileges and Immunities of the United

Mr. Ji Chaozu
Under Secretary General
Department of Economic and
Social Development
Room DC1 - 1220
1, United Nations Plaza
New York, N.Y. 10017

Nations, all participants and persons performing functions in connection with the Meeting shall enjoy such privileges and immunities, facilities and courtesies as are necessary for the independent exercise of their functions in connection with the Meeting.

(b) All participants and all persons performing functions in connection with the Meeting shall have the right of unimpeded entry into and exit from Italy. Visas and entry permits, where required, shall be granted free of charge. When applications are made four weeks before the opening of the Meeting, visas shall be granted no later than two weeks before the opening of the Meeting. If the application is made less than four weeks before the opening, visas shall be granted as speedily as possible and no later than three days before the opening.

(c) Any dispute concerning the interpretation or implementation of this Agreement, except for a dispute subject to the appropriate provisions of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations or of any other applicable agreement, shall, unless the parties otherwise agree, be submitted to a tribunal of three arbitrators, one of whom shall be appointed by the Secretary General of the United Nations, one by the Government, and the third, who shall be the chairman, by the other two arbitrators. If either party does not appoint an arbitrator within three months of the other party having notified the name of its arbitrator, or if the first two arbitrators do not within three months of the appointment or nomination of the second one of them appoint the chairman, then such arbitrator shall be nominated by the President of the International Court of Justice at the request of either party to the dispute. Except as otherwise agreed by the parties, the tribunal shall adopt its own rules of procedure,

provide for the reimbursement of its members and the distribution of expenses between the parties, and take all decisions by a two-thirds majority. Its decision on all questions of procedure and substance shall be final and, even if rendered in default of one of the parties, be binding on both of them.

I avail myself of this opportunity to convey to you the assurances of my highest consideration.

Yours sincerely

Francesco Paolo Fulci
Ambassador

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NAZIONI UNITE

93-DM-381

8 Ottobre 1993

Eccellenza,

Ho l'onore di far riferimento ai colloqui svoltisi tra i rappresentanti dell'Ente italiano per la Nuova Tecnologia, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) ed i rappresentanti del Dipartimento delle Nazioni Unite per il Sostegno allo sviluppo ed i Servizi di gestione relativi alla convocazione di un Convegno sulle energie rinnovabili per l'ambiente e lo sviluppo: formazione di capacità produttiva post-UNCED nei paesi in via di sviluppo (6-8 Dicembre 1993, Castel Gandolfo, Italia). Il convegno del Gruppo di esperti mira a formulare un programma di attività di cooperazione tecnica destinate ad aiutare i paesi in via di sviluppo in particolare i meno progrediti, ad istituire adeguati meccanismi istituzionali a livello sia nazionale che regionale, a rafforzare la capacità produttiva autoctona tra i funzionari pubblici e privati addetti allo sviluppo ed all'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia per la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile, nonché a formulare un piano di lavoro vertente sulla creazione di una rete di centri ottimali di portata internazionale nel campo delle fonti rinnovabili di energia.

L'UN/DDSMS e l'ENEA sono responsabili di tutte le questioni organizzative e finanziarie relative a detto Convegno.

Sua Eccellenza
Amb. Francesco Paolo FULCI
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
Rappresentante Permanente d'Italia
presso le Nazioni Unite
New York, N.Y.

L'UN/DDSMS fornirà materiale per la preparazione del programma e per le intese organizzative necessarie per il convegno. Tutti gli inviti e la selezione degli esperti e dei rappresentanti dei paesi donatori e dei vari enti, nonché delle altre agenzie dell'ONU, saranno effettuati dalle Nazioni Unite in consultazione con l'ENEA. La maggior parte dei fabbisogni finanziari sarà a carico del Fondo Societario delle Nazioni Unite per le Fonti Nuove e Rinnovabili di Energia e del bilancio ordinario del DDSMS, compresi i biglietti di viaggio via aerea, le diarie giornaliere (DSA) ed i costi della sistemazione in alberghi locali per gli esperti ed i delegati dell' ONU.

Anche l'ENEA fornirà materiale per l'organizzazione del Convegno e prenderà i provvedimenti del caso per quanto riguarda i locali e le pertinenze necessarie, comprese le sale di conferenza, e le attrezzature ed il materiale ausiliario richiesto.

Con il presente scambio di lettere, ho l'onore di proporre al Suo Governo che i seguenti termini si applichino al Convegno:

a) (i) La Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite sarà applicabile relativamente al Convegno. I partecipanti invitati dalle Nazioni Unite godranno dei privilegi e delle immunità previsti per gli esperti delle Nazioni Unite in missione dall'Articolo VI della Convenzione. I funzionari delle Nazioni Unite partecipanti, o che svolgono funzioni inerenti al Convegno godranno dei privilegi e delle immunità previste in base agli Articoli V e VII della Convenzione. Ai funzionari delle Agenzie specializzate che partecipano al Convegno, saranno concessi i privilegi e le immunità previste in base agli articoli VI e VIII della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Istituzioni specializzate.

(ii) Fatte salve le disposizioni della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, tutti i partecipanti e le persone che esercitano funzioni in connessione con il convegno, beneficieranno dei privilegi e delle immunità, dei servizi e delle agevolazioni che potranno essere loro necessari ai fini dell'esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti al Convegno.

b) Tutti i partecipanti e tutte le persone che svolgono funzioni inerenti al convegno, avranno diritto ad entrare e ad uscire senza impedimenti dall'Italia. I visti ed i permessi d'ingresso, laddove richiesti, saranno concessi gratuitamente. Per le domande presentate quattro settimane prima dell'apertura del Convengno, i visti dovranno essere concessi non più tardi di due settimane prima dell'inizio del Convegno. Se la domanda é

presentata meno di quattro settimane prima dell'inizio del Convegno, i visti dovranno essere concessi il più rapidamente possibile ed al più tardi tre giorni prima dell'apertura.

(c) Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo, ad eccezione delle controversie per le le quali vigono specifiche norme della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite o di ogni altro accordo applicabile, sarà sottoposta, salvo se le Parti decidano diversamente, ad un Tribunale di tre arbitri, di cui uno sarà nominato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, uno dal Governo, ed il terzo, che sarà il Presidente, dai primi due arbitri. Se una Parte non nomina un arbitro entro tre mesi dal momento in cui l'altra Parte ha notificato il nome del suo arbitro, o se i primi due arbitri non nominano il Presidente entro tre mesi dalla designazione o dalla nomina del secondo tra di loro, detto arbitro sarà nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta dell'una o dell'altra Parte alla controversia. Salvo se diversamente stabilito dalle Parti, il Tribunale adotterà il proprio regolamento procedurale, provvederà a rimborsare i suoi membri ed a ripartire le spese tra le Parti, e prenderà tutte le sue decisioni a maggioranza di due terzi. La sua decisione su tutte le questioni di procedura e di merito sarà definitiva, anche se pronunciata in contumacia di una delle Parti, e vincolante per entrambe le Parti.

Propongo inoltre che all'atto del ricevimento della Sua conferma per iscritto della presente, il presente scambio di lettere costituisca l'accordo tra le Nazioni Unite ed il Governo italiano sulla fornitura di servizi da parte del Governo di Vostra Eccellenza per il summenzionato Convegno.

Voglia gradire, Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

Ji Chaozhu
Vice-Segretario Generale
Dipartimento per il sostegno allo sviluppo
ed i servizi gestionali

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso le Nazioni Unite

New York, 3 Dicembre 1993

Ho l'onore di far riferimento alla Sua lettera n. 93-DM-381 dell'8 Ottobre, 1993 relativa alla convocazione di un Convegno sulle energie rinnovabili per l'ambiente e lo sviluppo: capacità produttiva post-UNCED nei paesi in via di sviluppo (6-8 Dicembre 1993, Castel Gandolfo, Italia). Le comunico la mia approvazione sul fatto che la Sua lettera e la presente risposta siano considerate come uno scambio di lettere costituente accordo tra le Nazioni Unite ed il Governo italiano sui termini da applicare, come segue, al suddetto Convegno:

a) (i) La Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite sarà applicabile relativamente al Convegno. I partecipanti invitati dalle Nazioni Unite godranno dei privilegi e delle immunità previsti per gli esperti delle Nazioni Unite in missione dall'Articolo VI della Convenzione. I funzionari delle Nazioni Unite partecipanti, o che svolgono funzioni inerenti al Convegno godranno dei privilegi e delle immunità previste in base agli Articoli V e VII della Convenzione. Ai funzionari delle Agenzie specializzate che partecipano al Convegno, saranno concessi i privilegi e le immunità previste in base agli articoli VI e VIII della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Istituzioni specializzate.

(ii) Fatte salve le disposizioni della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, tutti i partecipanti e le persone che esercitano funzioni in connessione con il convegno, beneficieranno dei privilegi e delle immunità, dei servizi e delle agevolazioni che potranno essere loro necessari ai fini dell'esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti al Convegno.

Signor Ji Chaozu
Vice-segretario Geenrale
Dipartimento per lo Sviluppo
Economico e Sociale
Stanza DC1-1220
1, United Nations Plaza
New York, N.Y, 10017

b) Tutti i partecipanti e tutte le persone che svolgono funzioni inerenti al convegno, avranno diritto ad entrare e ad uscire senza impedimenti dall'Italia. I visti ed i permessi d'ingresso, laddove richiesti, saranno concessi gratuitamente. Per le domande presentate quattro settimane prima dell'apertura del Convegno. i visti dovranno essere concessi non più tardi di due settimane prima dell'inizio del Convegno. Se la domanda é presentata meno di quattro settimane prima dell'inizio del Convegno, i visti dovranno essere concessi il più rapidamente possibile ed al più tardi tre giorni prima dell'apertura.

(c) Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo, ad eccezione delle controversie per le le quali vigono specifiche norme della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite o di ogni altro accordo applicabile, sarà sottoposta, salvo se le Parti decidano diversamente, ad un Tribunale di tre arbitri, di cui uno sarà nominato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, uno dal Governo, ed il terzo, che sara il Presidente, dai primi due arbitri. Se una Parte non nomina un arbitro entro tre mesi dal momento in cui l'altra Parte ha notificato il nome del suo arbitro, o se i primi due arbitri non nominano il Presidente entro tre mesi dalla designazione o dalla nomina del secondo tra di loro, detto arbitro sarà nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta dell'una o dell'altra Parte alla controversia. Salvo se diversamente stabilito dalle Parti, il Tribunale adotterà il proprio regolamento procedurale, provvederà a rimborsare i suoi membri ed a ripartire le spese tra le Parti, e prenderà tutte le sue decisioni a maggioranza di due terzi. La sua decisione su tutte le questioni di procedura e di merito sarà definitiva, anche se pronunciata in contumacia di una delle Parti, e vincolante per entrambe le Parti.

Propongo inoltre che all'atto del ricevimento della Sua conferma per iscritto della presente, il presente scambio di lettere costituisca l'accordo tra le Nazioni Unite ed il Governo italiano sulla fornitura di servizi da parte del Governo di Vostra Eccellenza per il summenzionato Convegno.

Mi avvalgo dell'occasione per farLe pervenire i sensi della mia più alta considerazione.

Francesco Paolo Fulci
AMBASCIATORE

453.

Roma, 23 giugno 1993 - 21 luglio 1994

Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America concernente il Memorandum d'Intesa del 14-22 giugno 1993 tra la NASA e l'ASI, relativo alla missione Cassini, con Allegato

(Entrata in vigore: 21 luglio 1994)

EMBASSY OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

No. 286

The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic and has the honor to refer to recent discussion between representatives of the Government of the United States of America and the Government of the Italian Republic concerning the terms and conditions whereby cooperation on the "Cassini Mission" shall be implemented by the U.S. National Aeronautics and Space Administration (NASA) and the Italian Space Agency (ASI).

The Embassy proposes that cooperation between the two Governments on the Cassini Mission shall be in accordance with the terms and conditions set forth in the attached Memorandum of Understanding (MOU) concluded on June 22, 1993 between NASA and ASI.

If the foregoing proposal is acceptable to the Government of the Italian Republic, the Embassy proposes that this note, including the attached MOU, and the Ministry's affirmative note in reply shall constitute an agreement between the two Governments which shall enter into force on the date of the Ministry's reply and shall remain in force until the termination of the MOU, in accordance with the terms thereof.

The Embassy of the United States takes this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs the assurances of its highest consideration.

Embassy of the United States of America,

Rome, June 23, 1993.

Attachment:

Memorandum of Understanding

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

between the

UNITED STATES NATIONAL AERONAUTICS
AND SPACE ADMINISTRATION

and the

ITALIAN SPACE AGENCY

concerning the

CASSINI MISSION

The United States National Aeronautics and Space Administration (hereinafter referred to as "NASA")

and

The Italian Space Agency (Agenzia Spaziale Italiana, hereinafter referred to as "ASI");

RECALLING the long-standing cooperation between NASA and ASI in the conduct of space science programs and taking note of the results of the Cassini Program Phase B study jointly undertaken by NASA and ASI;

RECOGNIZING that NASA has signed a Memorandum of Understanding with the European Space Agency (ESA) whereby NASA will provide the Cassini Saturn Orbiter and ESA will provide the Huygens Probe; and

CONSIDERING that cooperation on the Cassini mission between NASA and ASI will enhance the scientific value of the mission and will provide mutual benefits,

HAVE AGREED as follows:

Article 1 - OBJECTIVE

1. The objective of this Memorandum of Understanding (MOU) is to define the ways and means by which the cooperation between NASA and ASI (hereinafter referred to as "the Parties") will be conducted within the framework of the Cassini Program, which consists of the development and use of the Cassini Saturn Orbiter/Huygens Probe spacecraft and the mission described in Article 3 below.

2. This MOU provides for cooperation between the Parties in the design and development of four Cassini Saturn Orbiter components, the: High Gain/Low Gain Antenna-1 Assembly; Radio Frequency Instrument Subsystem; Cassini Radar; and Visible and Infrared Mapping Spectrometer (VIMS). It also describes managerial, technical, and operational interfaces between the Parties which are necessary to ensure continuation of and compatibility between their respective activities; the roles and responsibilities of the Parties; and the legal and financial commitments of the Parties.

3. The programmatic and technical implementation of the MOU will be described in the Jet Propulsion Laboratory (JPL)/ASI Cassini Project Implementation Plan (PIP) to be established in accordance with Article 6.

Article 2 - DEFINITIONS

For the purposes of this MOU, the following definitions apply:

1. Cassini: The cooperative unmanned mission to Saturn and to Saturn's satellite Titan from the mission's design through all phases of its implementation which involves participation of NASA, ASI, and ESA.

2. Cassini Program: The programmatic Cassini mission within NASA.

3. Cassini Project: Implementation of the Cassini mission at the Jet Propulsion Laboratory.

4. Cassini Spacecraft: The Cassini Saturn Orbiter/Huygens Probe System composite spacecraft to be used in the Cassini mission.

5. Cassini Saturn Orbiter: The spacecraft used in the Cassini mission for flight to Saturn, orbit within and observations of the Saturnian system, and delivery of the Huygens Probe to Titan.

Article 3 - MISSION

1. The Cassini spacecraft will explore the Saturnian system, which contains a host of volatile-rich bodies with a record of the processes that have modified these bodies. The Cassini spacecraft will be composed of a Saturn Orbiter provided by NASA and a Huygens Probe System provided by ESA. The Saturn Orbiter will deliver the Huygens Probe to Titan and will make repeated, close flybys of Titan to allow intensive study of this satellite of Saturn. The mission will also conduct detailed observations of several other satellites of Saturn, the Saturnian rings, atmosphere, and magnetosphere. En route to Saturn, the spacecraft will pass through the asteroid belt and thereafter fly by Jupiter. No pre-Saturn science operations are planned except for limited in-cruise instrument check-out and, approximately 3 years after launch, gravity wave measurements.

2. The Parties will develop, maintain and exchange coordinated implementation schedules. These schedules, including the date for the following major target milestones may be revised over the life of the Cassini Program. The coordinated implementation schedules will be updated as necessary to reflect such changes and formally maintained in appropriate program documentation as provided for in the JPL/ASI Cassini PIP.

3. NASA plans to launch the Cassini spacecraft in October 1997 on a Titan IV/Centaur launch vehicle. The flight trajectory requires just over seven years from launch to Saturn orbital insertion. Once at the Saturnian system, the mission baseline lifetime is four years.

4. At the time of this MOU's signature, the following dates are scheduled for the Cassini mission:

Nominal Launch Date of Cassini Spacecraft	6	October	1997
Jupiter Flyby	30	December	2000
Saturn Arrival	25	June	2004
Probe Entry of Titan Atmosphere	27	November	2004
Baseline End of Flight Mission	25	June	2008

Article 4 - RESPONSIBILITIES OF NASA

To implement the cooperation, NASA will assume the responsibilities outlined below.

1. High Gain Antenna/Low Gain Antenna-1 Assembly (HGA/LGA1)

   A. Provide the Antenna Subsystem Technical Manager who will have lead responsibility for requirements definition, interface management, and monitoring progress of the HGA/LGA1 implementation.

   B. Provide a High Gain Antenna/Low Gain Antenna-1 Assembly Requirements Document and program milestones.

2. Radio Frequency Instrument Subsystem (RFIS)

   A. Provide the Radio Science Instrument Manager, who will have lead responsibility for the overall definition of the Radio Science Instrument, of which the RFIS is part.

B. Provide the Radio Frequency Instrument Subsystem Requirements Document which will include requirements on the S-Band Transmitter and Ka-Band Translator.

C. Provide the Deep Space Network tracking for the S-Band and Ka-Band Radio Science experiment.

D. Provide one Ka-Band exciter Engineering Model and one Ka-Band Traveling Wave Tube Amplifier (TWTA) Engineering Model assembly for integration into the RFIS Engineering Model.

E. Provide a flight Ka-Band exciter and a flight Ka-Band TWTA assembly for integration into the flight RFIS.

F. Provide two sets of shear plates, one for mounting the Engineering Model assemblies and one for mounting the flight RFIS assemblies.

G. Provide in-flight control and telemetry interfaces for the RFIS.

3. Cassini Radar (RADAR)

A. Provide the RADAR Instrument Task Manager, who will have lead responsibility for the overall definition of the RADAR including system engineering, integration, test, and mission operations.

B. Provide Digital Subsystem development, one Breadboard unit, one proto-flight unit, spares for long-lead flight components and modules, and support equipment.

C. Provide RADAR ground data processing.

4. Visible and Infrared Mapping Spectrometer (VIMS)

A. Provide the VIMS Project Manager, who will have lead responsibility for the overall definition and delivery of the VIMS Instrument including integration, test, and mission operations for Cassini.

B. Provide the Instrument Manager for the NASA-provided hardware.

C. Provide the VIMS Systems Engineer.

5. General

   A. Design, manufacture, integrate, and test the Cassini Mission Operations System.

   B. Define and maintain configuration control, in collaboration with ASI, of the technical and program interfaces between the Parties.

   C. Integrate the Cassini spacecraft, conduct system and environmental tests on it, and install it on the launch vehicle.

   D. Provide a Titan IV/Centaur launch vehicle and related launching facilities, compatible with the scientific mission objectives and resultant technical requirements.

   E. Ensure compliance of the Cassini spacecraft with the Titan IV/Centaur launch vehicle interfaces and safety requirements.

   F. Launch the Cassini spacecraft and inject it into the required trajectory.

   G. Provide Deep Space Network support, and conduct flight operations for the Cassini spacecraft throughout the mission.

   H. Provide program liaison management support to ASI, on mutually agreeable terms.

   I. Provide technical monitoring at the ASI prime contractor location.

   J. Provide technical support to the ASI prime contractor on mutually agreeable terms.

   K. Provide product assurance representation at the ASI prime contractor location during the fabrication and test phase.

Article 5 - RESPONSIBILITIES OF ASI

To implement the cooperation, ASI will assume the responsibilities outlined below.

1. Cassini High Gain Antenna/Low Gain Antenna-1 Assembly (HGA/LGA1)

A. Develop a HGA/LGA1 Implementation Plan and Schedules for NASA approval.

B. Develop performance specifications for the HGA/LGA1 and its components for NASA approval.

C. Provide a Spacecraft Design Team Representative at NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) during design and development.

D. Conduct quarterly reviews at the prime contractor's location at which time schedule and technical progress will be presented.

E. Conduct formal subsystem HGA/LGA1 Preliminary Design, Critical Design and Pre-Ship Reviews for a joint NASA/ASI review board.

F. Participate in Project level reviews, such as status, design, and readiness reviews.

G. Provide an HGA/LGA1 structural/thermal model to JPL to support spacecraft Dynamic Test Model (DTM) testing and flight spacecraft acoustic and thermal vacuum testing.

H. Provide a HGA/LGA1 Engineering Model (EM) to JPL for system compatibility testing with the spacecraft. The EM may be used for qualification testing by the prime contractor.

I. Provide one (1) flight acceptance tested and RF calibrated HGA/LGA1 to JPL. The EM will be used as a flight spare.

J. Provide all required ground handling support equipment for the HGA/LGA1.

K. Provide support to JPL during test and integration operations, when required.

2. Cassini Radio Frequency Instrument Subsystem (RFIS)

A. Develop S-Band Transmitter and Ka-Band Translator Implementation Plans and Schedules for NASA approval.

B. Develop requirements for the S-Band Transmitter, Ka-Band Translator and Microwave components for NASA approval.

C. Provide a representative to the Radio Science Instrument Team at NASA's Jet Propulsion Laboratory This person will also serve as a representative to the Spacecraft Design Team during design and development.

D. Conduct quarterly reviews at the prime contractor's location during which schedule and technical progress will be presented.

E. Conduct formal Preliminary Design and Critical Design Reviews on the ASI-provided RFIS assemblies for a Project review board.

F. Participate in Project Level reviews such as status, design, and readiness reviews.

G. Provide engineering models of the S-Band Transmitter and Ka-Band Translator for integration into an engineering model RFIS.

H. Provide acceptance tested flight and spare S-Band Transmitters and Ka-Band translators. The spare units can be upgraded EM assemblies.

I. Develop requirements for RFIS microwave components for NASA approval.

J. Conduct formal RFIS Preliminary Design, Critical Design, and Pre-ship Reviews for a joint NASA/ASI Review Board.

K. Provide qualified RFIS microwave components for the flight and spare RFIS's.

L. Integrate the RFIS assemblies, including those provided by NASA, and provide one EM RFIS, one Flight RFIS, and long lead spare assemblies to JPL. (The ASI spare assemblies of the S-Band Transmitter, the Ka-Band Translator, and the Microwave components may be upgraded EM assemblies installed in the EM RFIS.)

M. Provide the required support equipment to JPL for system integration and S/C environmental tests.

N. Provide support at JPL during RFIS interface tests with the Radio Frequency Subsystem, during RFIS integration with the spacecraft, and during Radio

Science instrument performance tests and calibration.

O. Participate in and retain responsibility for the RFIS during spacecraft system testing.

3. Radar (RADAR)

A. Provide the Deputy RADAR Instrument Task Manager.

B. Participate with NASA in the overall definition of the Cassini RADAR including system engineering, integration, test, and mission operations.

C. Provide development of the Ku-Band RF subsystem (consisting of the Ku-Band Switch, transmitter and receiver with stable local oscillator, digital chirp generator, RF Electronic Subsystem power supply, and Ku-Band radiometer detector).

D. Provide one Breadboard, one Ku-Band RF Subsystem Engineering Model (which is upgradable to a flight spare), one flight unit, spares for long-lead flight components and modules, and support equipment to JPL.

E. Participate with NASA in the Cassini RADAR ground data processor development.

4. Visible and Infrared Mapping Spectrometer (VIMS)

A. Provide the VIMS Assistant Project Manager who will be primarily responsible for the Visible Channel.

B. Provide a VIMS Instrument Manager for the ASI-provided hardware.

C. Provide the Assistant VIMS System Engineer.

D. Participate with NASA in instrument definition, integration, test, and calibration.

E. Develop and provide the visible channel subsystem.

F. Provide to JPL the Visible Channel VIMS - one EM, which is upgradable to a flight spare, and one flight unit, fully qualified and acceptance tested.

5. General

A. Provide a Resident Technical Liaison Manager to be located at the Jet Propulsion Laboratory.

Article 6 - MANAGEMENT

1. NASA has established a Cassini Program Office at NASA Headquarters, headed by the Cassini Program Manager, who is responsible for: overall program management; liaison and coordination with other U.S. government and non-government organizations; establishment, after appropriate consultation with ASI, of NASA program policy guidelines and milestones as they relate to the Cassini mission; and management oversight of project performance to ensure accomplishment of the Cassini mission as agreed in the JPL/ASI Cassini Project Implementation Plan (PIP) described in paragraph five below.

2. NASA has established a Project Office at the Jet Propulsion Laboratory (JPL) headed by the Cassini Project Manager. The Cassini Project Manager is responsible for the overall Project management and implementation of the Cassini mission including: overall design, fabrication, test, and assembly of the Cassini Saturn Orbiter; and integration, launch, and operation of the Cassini spacecraft. The Cassini Project Manager is responsible for: development, integration, and operation of the science instruments; has final authority on all engineering and science subsystem issues; and, in accordance with the JPL/ASI Cassini PIP, for the financial management of the NASA-supported instruments, Principal Investigators, Co-Investigators, Facility Instrument Team Leaders and Members, and Interdisciplinary Scientists.

3. ASI will establish a Program Office at ASI headed by an ASI Program Manager. The ASI Program Manager will be responsible for the general management of those elements and execution of ASI tasks described in this MOU in support of the Cassini mission. The ASI Program Manager will designate an ASI Project Manager.

4. All programmatic and project decisions will be communicated between the Project Managers. The Cassini Project Manager and the ASI Project Manager will prepare and jointly agree on the JPL/ASI Cassini PIP described in paragraph five below. Should NASA or ASI request review of items in the PIP, such a request will be acceded to by the other Party; changes to the PIP will be jointly agreed upon by the Cassini Project Manager and the ASI Project Manager. The master copy of the PIP will be held by JPL, which will be responsible for its configuration control.

5. The JPL/ASI Cassini PIP will contain detailed statements about how this cooperative project is to be carried out. It will include, but not be limited to the elements specified below.

   A. Plans and Requirements Documents.

      (1) Management Organizations.

      (2) High Gain Antenna/Low Gain Antenna-1 Requirements Document.

      (3) Radio Frequency Instrument Subsystem (RFIS) Requirements Document.

      (4) Radio Frequency Electronic Subsystem (part of the RADAR instrument) Functional and Design Requirements Document.

      (5) VIMS Visible Channel Subsystem Performance and Design Specification.

   B. Procedures for implementing changes to requirements in a timely manner.

   C. Definition of all deliverable hardware including ground support equipment and associated operational procedures. Deliverables both from ASI to NASA and from NASA to ASI will be defined.

   D. Identification of deliverable analytic models and software.

   E. Provisions for configuration control.

   F. Provisions for the monitoring, control, and verification of quality assurance, environmental safety, and reliability requirements.

   G. Requirements for regular written and verbal progress reporting.

   H. Requirements for timely transmittal of contractor plans, procedures, and reports including those requiring Cassini Project approval.

   I. Procedures for the timely resolution of open issues, development problems, problem/failure reports (P/FRs), and discrepancies.

   J. Schedules for major reviews, progress reports, and hardware deliveries.

K. Definition of and plans for participation in reviews.

L. Such other technical and managerial information as the Cassini Project Manager and the ASI Project Manager, in concert with the NASA Program Manager and the ASI Program Manager, deem to be necessary for Project control.

Article 7 - SCIENTIFIC INVESTIGATIONS

1. NASA has designated the Cassini Program Scientist who represents the science interest of the Cassini Program Office. The Cassini Program Scientist, in consultation with the Cassini Project Science Group (PSG) and the Cassini Project Scientist, is responsible for formulating the Project's scientific objectives. The Cassini Program Scientist is responsible for reviewing and arranging for approval of any changes in the scientists participating in the Cassini mission. The Cassini Program Scientist is responsible for providing communications on scientific matters between the Cassini Program Office and the Cassini Project and ASI Program/Project Offices. The Cassini Program Scientist also is responsible for ensuring that the Cassini investigations are carried out consistent with the specific objectives and allocation of resources indicated in the selection of investigations. The Cassini Program Scientist is a Vice Chair of the Cassini Project Science Group (see paragraph three below) and is an ex-officio member of any PSG Permanent Working Groups. The Cassini Program Scientist participates in discussions concerning the optimization of the mission's science return and the resolution of conflicting science requirements.

2. NASA has designated the Cassini Project Scientist who is responsible to the Cassini Project Manager for maximizing the science return from the mission within the mission's constraints. The Cassini Project Scientist has multiple roles in assuring that: (1) the science teams, investigator groups and Interdisciplinary Scientists are properly supported; (2) the other elements of the project carry out their responsibilities in support of the science aspects of the mission; (3) the science teams, investigator groups and Interdisciplinary Scientists properly carry out their responsibilities; and (4) conflicting science requirements are resolved. The Cassini Project Scientist chairs the Cassini PSG (see

paragraph three below), and is an ex-officio member of all science teams and any PGS Permanent Working Groups.

3. A Cassini Project Science Group (PSG), established by NASA and ESA, will provide scientific advice through the Cassini Project Scientist and the ESA Project Scientist during the development and flight operations of the Cassini mission. All Cassini Saturn Orbiter and Huygens Probe flight instruments' Principal Investigators, Facility Instrument Team Leaders, and Interdisciplinary Scientists are members of the Cassini PSG. Other members of the Cassini PSG include the Cassini Project Scientist (Chair) and the ESA Project Scientist (Vice-Chair) and the Cassini Program Scientist (Vice-Chair).

4. NASA will select Cassini Science Teams for the Radio Science, RADAR, and VIMS Facility Instruments in accordance with established NASA procedures for selection of scientific investigations. ASI, in coordination with NASA, will designate Italian scientists for the Cassini Radio Science, RADAR, and VIMS Teams.

Article 8 - RIGHTS IN AND DISTRIBUTION OF SCIENTIFIC DATA

1. Use of Cassini science data for scientific analysis and exercise of first publication rights is reserved for the mission investigators for a twelve-month period, beginning with receipt of science data and any associated spacecraft data in a form suitable for analysis.

2. Cassini mission investigators will share data with other Cassini mission investigators, including Interdisciplinary Scientists and Participating Scientists, to enhance the scientific return from the mission under procedures to be decided by the Cassini PSG. Following the period of first publication rights, Cassini scientific and ancillary spacecraft data records will be deposited with the National Space Science Data Center (NSSDC), or other suitable data repository such as the Planetary Data System as defined by NASA. Such records will then be available to the international scientific community through the World Data Center for Rockets and Satellites or other suitable center as defined by NASA.

3. Scientific results of Cassini mission investigations will be made available to the scientific community in general through publication in appropriate journals or other established channels of communication. Such publications and reports will include a suitable acknowledgement of the services afforded by the Parties. For the elements

defined in this agreement, the Cassini investigators will provide NASA and ASI with an appropriate number of copies of the publications and reports. Copies of all publications and reports will be placed in NASA's National Space Science Data Center (NSSDC) and in the ASI data library. In the event such publications or reports are protected by copyright, NASA and ASI will have a royalty-free right to reproduce, distribute, prepare derivative works of, and use the copyrighted works for their own purposes.

4. NASA and ASI will have the right to use the data (processed and unprocessed) at any time, for support of their respective responsibilities but will not prejudice the mission investigators' first publication rights which are established in accordance with paragraph one above.

5. The establishment of any additional policies governing data rights, data management, data archiving, and data release will be jointly developed by the Program and Project Offices in conjunction with the Cassini PSG.

Article 9 - RIGHTS IN TECHNICAL DATA

1. Flight plans; Spacecraft Users Manuals; and interface, integration, safety, and testing data will be exchanged without restrictions as to use or disclosure.

2. In addition, each Party will exchange the technical data and goods necessary to carry out its responsibilities under Articles 4 and 5 (as appropriate), except that in the event a Party finds it necessary to exchange data that is either export-controlled or considered by that Party to be proprietary, and for which protection is desired, the furnishing Party will mark the technical data with a notice indicating that it will be used and disclosed by the receiving Party and its contractors and subcontractors only for the purpose of fulfilling the receiving Party's responsibilities under this MOU. The notice also will provide that the technical data will not be disclosed or retransferred to any other Party, government, or entity without prior written permission of the furnishing Party. There will be no obligation on a Party to protect unmarked technical data.

3. A Party will provide, upon request, to the requesting Party, readily available technical and operational data which may be useful to the requesting Party in analyzing and/or resolving potential or identified problems concerning hardware or spacecraft performance. In the event such request is made, the data furnished will be

subject to the protective and other conditions set forth in paragraph two above.

4. The transfer of technical data and goods between NASA and ASI for the purpose of carrying out activities under this MOU is subject to applicable export control laws and regulations.

Article 10 - REVIEWS

1. For elements identified in Articles 4 and 5, NASA will participate in ASI system-level reviews and ASI will participate in NASA system-level reviews as defined in the JPL/ASI Cassini PIP.

   A. Participation will be limited generally to the Program and Project Managers and other relevant Project personnel, as well as further technical experts from ASI and NASA as agreed to by the Project Managers.

   B. Each review will take account of the results of the previous relevant reviews.

2. Determination of the readiness for integration of the ASI provided elements (identified in Article 5) with the Cassini Saturn Orbiter will be based on a series of reviews defined in the PIP. These reviews will be chaired by ASI with appropriate and agreed representation by NASA. Final determination of the readiness for integration of these elements with the Cassini Saturn Orbiter is the responsibility of the NASA Cassini Project Manager based on the recommendations from the appropriate Review Boards.

3. Final determination of the overall readiness of the Cassini spacecraft for launch will be determined by NASA. This determination will be based on periodic reviews such as spacecraft requirements, design, acceptance, configuration, verification, and flight readiness reviews. The reviews will be chaired by NASA with appropriate representation from ASI and will address the concept, design, and readiness for flight of the Cassini spacecraft. NASA and ASI will present engineering and programmatic data as specified in the PIP, in the JPL/ASI Interface Control Document, or upon request of the NASA Cassini Project Manager.

4. Reviews will be conducted in a manner which is compatible with NASA procedures for the Cassini Saturn Orbiter and in accordance with the jointly agreed schedules.

Article 11 - STANDARDS, SPECIFICATIONS AND LANGUAGE

Standards and specifications will be developed as part of the JPL/ASI Cassini PIP and will constitute the requirements for control purposes in the joint Cassini project. All official written communication and documentation will be in English.

Article 12 - FINANCIAL ARRANGEMENTS

Each Party will bear the costs of discharging its respective responsibilities, including travel and subsistence of its own personnel and transportation of all equipment for which it is responsible. The obligation of the Parties to carry out their responsibilities is subject to availability of funds and to their respective funding procedures.

Article 13 - CUSTOMS CLEARANCE AND VISAS

1. NASA and ASI will use their best efforts to arrange for free customs clearance of all equipment and other items required in the implementation of this cooperation.

2. NASA and ASI will use their best efforts to facilitate the issuance of appropriate visas for NASA and ASI personnel, including contractors and investigators participating in the Cassini mission.

Article 14 - PUBLIC INFORMATION

Release of public information regarding this cooperation may be made by each Party for its own activities as desired, and, insofar as participation of the other is involved, after suitable consultation.

Article 15 - LIABILITY

1. The Parties hereby establish a cross-waiver of liability between the Parties and the Parties' related entities to encourage participation in space exploration, use, and investment. The cross-waiver of liability will be broadly construed to achieve this objective.

2. As used in this Article, the term:

   (a) "Party" means a signatory to this MOU:

(b) "related entity" means:

(i) A contractor or subcontractor of a Party at any tier;

(ii) A user or customer of a Party at any tier; or

(iii) A contractor or subcontractor of a user or customer of a Party at any tier.

"Contractors" and "Subcontractors" include suppliers of any kind.

(c) "Damage" means:

(i) Bodily injury to, or other impairment to health of, or death of, any person;

(ii) damage to, loss of, or loss of use of any property;

(iii) Loss of revenue or profits; or

(iv) Other direct, indirect, or consequential damage.

(d) "Payload" means any property to be flown or used on or in an expendable launch vehicle (ELV); and

(e) "Protected Space Operations" means all launch vehicle and payload activities on Earth, in outer space, or in transit between Earth and outer space in implementation of this MOU. Protected Space Operations begins at the signature of the MOU and ends when all activities done in implementation of the MOU are completed. It includes, but is not limited to:

(1) Research, design, development, test, manufacture, assembly, integration, operation, or use of: expendable launch vehicles (ELV), transfer vehicles, Payloads, related support equipment, and facilities and services; and

(2) All activities related to ground support, test, training, simulation, or guidance and control equipment, and related facilities or services.

"Protected Space Operations" excludes activities on Earth which are conducted on return from space to develop further a Payload's product or process for use other than for ELV-related activities necessary to complete implementation of this agreement.

3. (a) Each Party agrees to a cross-waiver of liability pursuant to which each Party waives all claims against any of the entities or persons listed below in 3(a) through 3(c) of this Article based on Damage arising out of Protected Space Operations. This cross-waiver will apply to any claims for Damage, whatever the legal basis for such claims, including but not limited to delict and tort (including negligence of every degree and kind) and contract, against:

   (i) the other Party;

   (ii) a related entity of the other Party; or

   (iii) the employees of any of the entities identified in 3(a)(i) and 3(a)(ii) of this Article.

(b) In addition, each Party will extend the cross-waiver of liability as set forth in this Article to its own related entities by requiring them by contract or otherwise, to agree to waive all claims against the entities or persons identified in 3(a)(i) through 3(a)(iii) of this Article.

(c) For avoidance of doubt, this cross-waiver of liability includes a cross-waiver of liability arising from the Convention of International Liability for Damage Caused by Space Objects, where the person, entity, or property causing the Damage is involved in Protected Space Operations and the person, entity, or property damaged is damaged by virtue of its involvement in Protected Space Operations.

(d) Notwithstanding the other provisions of this Article, this cross-waiver will not be applicable to:

   (i) Claims between a Party and its own related entity or between its own related entities;

(ii) Claims made by a natural person, his/her estate, survivors, or subrogees for injury or death of such natural person;

(iii) Claims for Damage caused by willful misconduct;

(iv) Intellectual property claims;

(v) Contract claims between the Parties based on the express contractual provisions of the agreement; or

(vi) Claims for Damage based on a failure of the parties or their related entities to flow-down the cross-waiver.

(e) Nothing in this Article will be construed to create the basis for a claim or suit where none would otherwise exist.

Article 16 - PATENT USE - AUTHORIZATION, CONSENT AND INDEMNIFICATION

1. To avoid any possible interruption in the conduct of activities under this MOU, NASA hereby gives the United States Government's authorization and consent (without prejudice to any rights of indemnification) for all use and manufacture of any invention covered by a patent of the United States in the performance of ASI's responsibilities under this MOU, including the performance of such responsibilities by ASI's contractors or subcontractors.

2. In the event the U.S. Government incurs any liability for the practice of inventions covered by privately owned U.S. patents, either as royalties owed under an existing U.S. Government patent license or as an unlicensed practice of such patents (patent infringement), and such liability is incurred as a result of ASI's and/or any of ASI's contractors' or subcontractor's performance of responsibilities under this MOU, or as a result of NASA's use under the MOU of the items or processes furnished by ASI under this MOU, ASI agrees to indemnify the United States Government against such liability, including patent infringement costs and reimbursement for any such royalties. ASI will also provide such information and assistance as it has available to the United States Government in defending against any suit or claim for such patent royalties or infringements.

Article 17 - REGISTRATION, JURISDICTION, AND CONTROL

NASA will register the Cassini Saturn Orbiter as a space object in accordance with the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space of January 14, 1975 (Convention on Registration). The Parties recognize that, pursuant to the NASA/ESA Cassini Mission MOU, ESA will register the Cassini Huygens Probe as a space object in accordance with the Convention on Registration. NASA and ESA will retain jurisdiction and control over the space object it registers except as may be otherwise specifically provided in the NASA/ESA Cassini Mission MOU or its implementing arrangements.

Article 18 - INVENTION AND PATENT RIGHTS

Nothing in this MOU will be construed as granting or implying any rights to, or interest in, patents or inventions of the Parties or their contractors or subcontractors.

Article 19 - AMENDMENT

This MOU may be amended by written agreement of the Parties.

Article 20 - SETTLEMENT OF DISPUTES

The Parties will consult regarding any matters which may adversely affect this cooperative activity. Any disputes in the interpretation or implementation of the terms of this cooperative program will be first referred to the program managers; and if not resolved within 10 working days, then to the NASA Associate Administrator for Space Science and the ASI Director General for resolution. Any disputes which cannot be resolved at this level will be documented, and, by no later than 30 working days referred to the NASA Administrator and the ASI President for resolution.

Article 21 - SPECIAL PROVISION

If ASI abandons the development of any or all of the elements identified in Article 5 for any reason or if these completed elements do not meet the agreed specification and development schedules:

1. ASI will turn over to NASA, without charge and without delay, all drawings, hardware, and documentation relating to the elements;

6 - Libreria - Suppl. ord alla G U. n 12

2. NASA will have the right to use such drawings, hardware, and documentation solely for completion and operation of the Cassini spacecraft and any similar family of subsequently developed spacecraft; and,

3. ASI will ensure that it will provide, as hardware, any proprietary items for which it does not hold transmissible rights for reproduction.

Article 22 - ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

This MOU will enter into force upon an exchange of diplomatic notes confirming its terms. It will remain in force for 12 years after launch of the Cassini spacecraft unless terminated by written agreement of the Parties or upon 1 year's written notice by either Party. It may be extended for such additional periods as may be mutually agreed through an exchange of diplomatic notes.

FOR THE NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION	FOR THE ITALIAN SPACE AGENCY
JUN 14 1993	22 GIU. 1993
DATE	DATE

Ministero degli Affari Esteri

077/11093

Roma, 21 luglio 1994

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America ed ha l'onore di riferirsi alla Nota N. 286 del 23 giugno 1993, con cui l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America propone di recepire in un accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America il testo del Memorandum of Understanding del 22 giugno 1993 tra la National Aeronautics and Space Administration e l'Agenzia Spaziale Italiana - allegato alla Nota stessa - relativo alla Missione Cassini.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di informare l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America che il Governo della Repubblica Italiana accetta le proposte contenute nella predetta Nota, compreso l'allegato Memorandum of Understanding, e che tale scambio di Note rappresenta un accordo tra i due Governi che entrera' in vigore alla data della presente Nota.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America i sensi della sua piu' alta considerazione.

AMBASCIATA
DEGLI STATI UNITI
D'AMERICA
ROMA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Ambasciata degli Stati Uniti d'America

N. 286

L'Ambasciata degli Stati Uniti d'America presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, ed ha l'onore di far riferimento al recente dibattito tra i rappresentanti del Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo della Repubblica italiana relativamente ai termini ed alle condizioni alle quali la cooperazione per la "Missione Cassini" sarà realizzata dalla NASA e dall'Agenzia spaziale italiana (ASI).

L'Ambasciata propone che la cooperazione tra i due Governi sulla Missione Cassini avvenga secondo i termini e le condizioni stabilite nel Memorandum d'Intesa allegato, stipulato il 22 giugno 1993 tra la NASA e l'ASI.

Se la precedente proposta é accettabile per il Governo della Repubblica Italiana, l'Ambasciata propone che la presente Nota, compreso il Memorandum d'Intesa allegato, e la Nota di risposta affermativa del Ministero costituiscano un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore alla data della risposta del Ministero e che rimarrà in vigore fino alla cessazione del Memorandum d'Intesa, in conformità con i termini in esso contenuti.

L'Ambasciata degli Stati Uniti si avvale della presente opportunità per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua più alta considerazione.

Ambasciata degli Stati Uniti d'America
Roma, 23 giugno 1993

Allegato:
Memorandum d'Intesa

MEMORANDUM D'INTESA

tra

l'AMMINISTRAZIONE NAZIONALE STATUNITENSE

DELL'AERONAUTICA E DELLO SPAZIO

e

l'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

concernente la

MISSIONE CASSINI

L'Amministrazione Nazionale Statunitense dell'Aeronautica e dello Spazio (in seguito detta "NASA")

e

l'Agenzia Spaziale Italiana (in seguito detta "ASI");

RICORDANDO la cooperazione di lunga data tra la NASA e l'ASI nell'attuazione dei programmi scientifici spaziali e tenuto conto dei risultati dello studio della Fase B del Programma Cassini, intrapreso congiuntamente dalla NASA e dall'ASI;

PREMESSO CHE la NASA ha sottoscritto un Memorandum d'Intesa con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) con il quale la NASA fornirà l'Orbitante Saturniano Cassini e l'ESA fornirà la Sonda Huygens; e

CONSIDERATO che la cooperazione per la missione Cassini tra la NASA e l'ASI accentuerà la valenza scientifica di detta missione e assicurerà reciproci vantaggi,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1 - OBIETTIVO

1. L'obiettivo del presente Memorandum d'Intesa (MOU) consiste nel definire le modalità e i mezzi di attuazione della cooperazione tra NASA ed ASI (in seguito dette "le Parti") nell'ambito del Programma Cassini, che prevede lo sviluppo e l'utilizzo del veicolo spaziale Orbitante Saturniano Cassini/ della Sonda Huygens,

nonché la missione descritta al successivo Articolo 3.

2. Il presente MOU prevede la cooperazione tra le Parti nella progettazione e nello sviluppo di quattro componenti dell'Orbitante Saturniano Cassini, e precisamente: il complesso Antenna-1 ad alto/basso guadagno; il sottosistema strumentale a radiofrequenza; il radar Cassini; e lo spettrometro di rilevamento nell'infrarosso e nel visibile (VIMS). Esso descrive altresì le competenze d'interfaccia gestionali, tecniche e operative da suddividersi tra le Parti, necessarie per garantire la continuità e la compatibilità tra le rispettive attività; i ruoli e le responsabilità delle Parti, nonché gli impegni giuridici e finanziari delle stesse.

3. L'attuazione programmatica e tecnica del MOU sarà descritta nel Piano di Attuazione del Progetto (PIP) Cassini del Laboratorio di Propulsione a Reazione (JPL)/ASI, che dovrà essere elaborato ai sensi dell'Articolo 6.

Articolo 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente MOU, si applicano le seguenti definizioni:

1. Cassini: La missione congiunta, senza presenza

umana, su Saturno e sul suo satellite Titano, dalla progettazione della missione fino a tutte le fasi della sua realizzazione, comportante la partecipazione della NASA, dell'ASI e dell'ESA.

2. Programma Cassini: la missione programmatica Cassini in seno alla NASA.

3. Progetto Cassini: l'attuazione della missione Cassini presso il Laboratorio di Propulsione a Reazione.

4. Veicolo spaziale Cassini: il veicolo spaziale composito Orbitante Saturniano Cassini/Sistema di sonda Huygens da utilizzare nella missione Cassini.

5. Orbitante Saturniano Cassini: il veicolo spaziale utilizzato nella missione Cassini per il volo fino a Saturno, per compiere un'orbita all'interno del sistema saturniano e effettuarvi i rilevamenti previsti, nonché per il trasporto della Sonda Huygens su Titano.

Articolo 3 - MISSIONE

1. Il veicolo spaziale Cassini esplorerà il sistema di Saturno, che contiene una moltitudine di corpi ricchi di componenti volatili, ed effettuerà una registrazione dei processi che hanno modificato tali corpi. Il veicolo spaziale Cassini si comporrà di un Orbitante Saturniano fornito dalla NASA e di un

Sistema di Sonde Huygens fornito dall'ESA. L'Orbitante Saturniano trasporterà la Sonda Huygens su Titano e compirà ripetuti voli ravvicinati attorno a Titano onde effettuare uno studio intensivo di questo satellite di Saturno. La missione eseguirà inoltre osservazioni approfondite di numerosi altri satelliti di Saturno, degli anelli saturniani, dell'atmosfera e della magnetosfera. Lungo il percorso verso Saturno, il veicolo spaziale passerà attraverso la fascia degli asteroidi e successivamente volerà attorno a Giove. Prima di Saturno non sono previste operazioni scientifiche, salvo un limitato controllo strumentale di crociera e, all'incirca a 3 anni dal lancio, misurazioni dell'onda di gravità.

2. Le Parti elaboreranno, manterranno e si scambieranno programmi di attuazione coordinata. Detti programmi, comprendenti le date previste per le seguenti tappe principali, potranno essere riveduti durante il periodo di validità del Programma Cassini. I programmi di attuazione coordinata saranno all'occorrenza aggiornati in modo da adeguarli alle suddette modifiche e formalmente conservati in un'idonea documentazione di programma, come previsto nel PIP Cassini JPL/ASI.

3. La NASA prevede di lanciare il veicolo spaziale Cassini nell'ottobre 1997 su di un veicolo da lancio IV/Centauro. La traiettoria del volo richiederà poco più di sette anni dal lancio fino all'inserimento nell'orbita di Saturno. Una volta raggiunto il sistema di Saturno, la durata massima della missione è prevista in quattro anni.

4. Alla data della firma del presente MOU, per la missione Cassini sono previste le seguenti scadenze:

Data nominale di lancio del veicolo spaziale Cassini	6 ottobre 1997
Volo attorno a Giove	30 dicembre 2000
Arrivo su Saturno	25 giugno 2004
Ingresso della sonda nell'atmosfera di Titano	27 novembre 2004
Termine massimo della missione di volo	25 giugno 2008

Articolo 4 - RESPONSABILITA' DELLA NASA

Per attuare la cooperazione in questione, la NASA si assumerà le seguenti responsabilità:

1. Complesso Antenna ad alto guadagno/Antenna-1 a basso guadagno (HGA/LGA1):

   A. Fornire il direttore tecnico responsabile del sottosistema dell'antenna, cui competerà la

responsabilità principale nella definizione delle caratteristiche, nella gestione delle interfacce e per il monitoraggio dell'avanzamento della realizzazione dell'HGA/LGA1.

B. Fornire un Documento relativo alle caratteristiche del complesso Antenna ad alto guadagno/Antenna-1 a basso guadagno e indicare le tappe principali del programma.

2. Sottosistema strumentale di radiofrequenza (RFIS)

A. Fornire il direttore responsabile degli strumenti radio scientifici, cui competerà la responsabilità principale nella definizione complessiva della strumentazione radio scientifica, di cui fa parte il RFIS.

B. Fornire il Documento relativo alle caratteristiche del sottosistema strumentale a radiofrequenza, che comprenderà le caratteristiche del trasmettitore nella banda S e del traduttore della banda Ka.

C. Fornire il monitoraggio della Deep Space Network per l'esperimento radio scientifico nella banda S e in quella Ka.

D. Fornire un eccitatore della banda Ka modello d'ingegneria e un amplificatore del tubo a onde progressive (TWTA) della banda K, modello

banda Ku, il trasmettitore e il ricevitore con oscillatore locale stabile, il generatore digitale di segnali acustici, l'alimentazione del sottosistema elettronico RF e il rilevatore radiometrico della banda Ku).

D. Fornire un tabellone per circuiti elettronici sperimentali un model d'ingegneria del sottosistema RF della banda KU (che è perfezionabile a un ricambio di volo), un'unità di volo, pezzi di ricambio per i moduli e i componenti di volo a passo lungo, nonché l'attrezzatura di supporto per il JPL.

E. Partecipare con la NASA allo sviluppo dell'elaboratore dati al suolo del RADAR Cassini.

4. Spettrometro di rilevamento nel visibile e nell'infrarosso (VIMS)

A. Fornire il vice-capoprogetto del VIMS, che sarà responsabile in particolare del canale nel visibile.

B. Fornire un direttore strumenti del VIMS per l'hardware a carico dell'ASI.

C. Fornire il vice-esperto di sistemi VIMS.

D. Partecipare con la NASA alla definizione, all'inserimento, al collaudo e alla taratura degli strumenti.

d'ingegneria, da inserire nel modello d'ingegneria del RFIS.

E. Fornire un eccitatore di volo su banda Ka e un complesso TWTA di volo su banda Ka da inserire nel RFIS di volo.

F. Fornire due serie di piastre montacarichi per il il montaggio degli insiemi del modello di ingegneria e l'altra per il montaggio degli insiemi di volo del RFIS.

G. Fornire interfacce telemetriche e di comando in volo per il RFIS.

3. Radar Cassini (RADAR)

A. Fornire il direttore responsabile dell'organizzazione funzionale per la strumentazione del RADAR, cui competerà la responsabilità principale nella definizione globale del RADAR, ivi comprese la tecnica dei sistemi, l'integrazione, il collaudo e le operazioni della missione.

B. Procedere alla messa a punto di un sottosistema digitale, di un tabellone per circuiti sperimentali, di un modello su telaio grande di volo, di pezzi di ricambio per i moduli ed i componenti di volo a passo lungo, e delle attrezzature di supporto.

C. Procedere all'elaborazione dei dati al suolo del RADAR.

4. Spettrometro di rilevamento nel visibile e nell'infrarosso (VIMS)

A. Fornire il direttore del progetto VIMS, cui competerà la responsabilità principale nella definizione globale e nella consegna della strumentazione VIMS, compresi l'integrazione, il collaudo e le operazioni della missione Cassini.

B. Fornire il direttore della strumentazione per l'hardware a carico dalla NASA.

C. Fornire l'esperto in sistemi VIMS.

5. Generali

A. Progettare, fabbricare, inserire e collaudare il Sistema Operativo della Missione Cassini.

B. Definire e mantenere il comando della configurazione, in collaborazione con l'ASI, delle interfacce tecniche e di programma tra le Parti.

C. Integrare il veicolo spaziale Cassini, effettuare su di esso collaudi del sistema e ambientali, e installarlo sul veicolo di lancio.

D. Fornire un veicolo di lancio su Titano

IV/Centauro e le relative attrezzature di lancio, compatibili con gli obiettivi della missione scientifica e con le risultanti caratteristiche tecniche.

E. Assicurare la conformità del veicolo spaziale Cassini con le interfacce del veicolo di lancio su Titano IV/Centauro e con i requisiti di sicurezza.

F. Lanciare il veicolo spaziale Cassini e inserirlo nella traiettoria prevista.

G. Fornire il supporto Deep Space Network e dirigere le operazioni di volo per il veicolo spaziale Cassini per l'intera durata della missione.

H. Fornire all'ASI un supporto di collegamento alla gestione del programma, secondo condizioni da concordarsi.

I. Fornire un monitoraggio tecnico presso la sede del capo-commessa dell'ASI.

J. Fornire un supporto tecnico al capo-commessa dell'ASI in base a condizioni da concordarsi.

K. Fornire una descrizione della garanzia del prodotto presso la sede del capo-commessa dell'ASI durante la fase della fabbricazione e del collaudo.

Articolo 5 - RESPONSABILITA' DELL'ASI

Per realizzare la cooperazione prevista, l'ASI si assumerà le responsabilità elencate qui di seguito.

1. Complesso Antenna ad alto guadagno/Antenna-1 a basso guadagno di Cassini (HGA/LGA1).

   A. Elaborare un piano di attuazione HGA/LGA1 e le relative scadenze, da sottoporre all'approvazione della NASA.

   B. Elaborare le specifiche per le prestazioni dell'HGA/HGA1 e dei suoi componenti, da sottoporre all'approvazione della NASA.

   C. Distaccare un rappresentante del gruppo di progettazione del veicolo spaziale presso il Laboratorio di Propulsione a Reazione (JPL) della NASA durante la progettazione e lo sviluppo.

   D. Effettuare verifiche trimestrali presso la sede del capo-commessa in cui saranno presentate le scadenze e gli avanzamenti tecnici,

   E. Effettuare verifiche formali del progetto preliminare del HGA/LGA1 del sottosistema, del progetto critico e della fase precedente al caricamento per un comitato di revisione congiunto NASA/ASI.

F. Partecipare ai controlli di livello del progetto, quali quelli inerenti la situazione, la progettazione e lo stato di preparazione.

G. Fornire un modello strutturale/termico del HGA/HGA1 al JPL, a supporto del collaudo del modello sperimentale dinamico (DTM) del veicolo spaziale e del collaudo del vuoto acustico e termico del veicolo spaziale.

H. Fornire un modello d'ingegneria (EM) del HGA/HGA1 al JPL per il collaudo della compatibilità del sistema con il veicolo spaziale. L'EM potrà essere utilizzato per il collaudo dell'idoneità da parte del capo-commessa.

I. Fornire al JPL una (1) accettazione di volo collaudata ed una calibrazione RF HGA/LGA1. L'EM sarà utilizzato come riserva per il volo.

J. Fornire tutta l'attrezzatura necessaria per il supporto della gestione a terra del HGA/HGA1.

K. Fornire al JPL il supporto eventualmente necessario durante le operazioni di collaudo e di integrazione.

2. Sottosistema della strumentazione a radiofrequenza

(RFIS) di Cassini:

A. Elaborare i piani di realizzazione del trasmettitore della banda S e del traduttore della banda Ka e i relativi scadenzari, da sottoporre all'approvazione della NASA.

B. Elaborare le caratteristiche del trasmettitore della banda S, del traduttore della banda Ka e dei componenti a microonde, da sottoporre all'approvazione della NASA.

C. Fornire un rappresentante al gruppo per la strumentazione radio scientifica presso il Laboratorio di Propulsione a Reazione della NASA. Costui fungerà anche da rappresentante presso il gruppo di progettazione del veicolo spaziale durante la fase di progettazione e sviluppo.

D. Effettuare controlli trimestrali presso la sede del capo-commessa, durante i quali saranno presentati gli avanzamenti tecnici e le varie scadenze.

E. Effettuare controlli formali del progetto preliminare e del progetto critico sui complessi RFIS forniti dall'ASI per un comitato di revisione del progetto.

F. Partecipare ai controlli di livello del

progetto, quali le verifiche della situazione, della progettazione e dello stato di preparazione.

G. Fornire modelli d'ingegneria del trasmettitore della banda S e del traduttore della banda Ka, da inserire in un modello di ingegneria RFIS.

H. Fornire le prove di idoneità del volo ed i pezzi di ricambio dei trasmettitori della banda S e dei traduttori della banda Ka. Le parti di ricambio potranno essere complessi EM perfezionati.

I. Elaborare le caratteristiche dei componenti a microonde del RFIS, da sottoporre all'approvazione della NASA.

J. Effettuare i controlli sul progetto preliminare, sul progetto critico e sul precaricamento, da sottoporre a un comitato di revisione NASA/ASI.

K. Fornire idonei componenti a microonde RFIS per il volo e i pezzi di ricambio RFIS.

L. Inserire i complessi RFIS, compresi quelli forniti dalla NASA, e fornire al JPL un RFIS EM, un RFIS di volo, e complessi di ricambio a passo lungo. (I complessi di ricambio ASI del

trasmettitore della banda S, il traduttore della banda Ka, e i componenti a microonde possono essere gruppi EM perfezionati installati nel RFIS EM.).

M. Fornire al JPL le necessarie attrezzature di supporto per l'inserimento nel sistema e i collaudi ambientali S/C.

N. Assicurare un supporto al JPL durante i collaudi delle interfacce RFIS con il sottosistema di radiofrequenza, durante l'inserimento del RFIS nel veicolo spaziale, e durante i collaudi operativi e la calibrazione della strumentazione radio scientifica.

O. Partecipare al RFIS e continuare ad esserne responsabile durante il collaudo del sistema del veicolo spaziale.

3. Radar (RADAR).

A. Fornire il vice-responsabile dell'organizzazione funzionale della strumentazione del RADAR.

B. Partecipare, con la NASA alla definizione globale del RADAR del Cassini, ivi compresi l'ingegneria, l'inserimento, il collaudo e le operazioni della missioni.

C. Provvedere allo sviluppo del sottosistema RF della Banda Ku (comprendente il selettore della

E. Elaborare e fornire il sottosistema del canale nel visibile.

F. Fornire al JPL il VIMS del canale nel visibile - un EM, che sia perfezionabile a un ricambio di volo, e un'unità di volo, perfettamente idonea e collaudata.

5. Generali

A. Fornire un direttore residente di collegamento tecnico, da insediare presso il Laboratorio di Propulsione a Reazione.

Articolo 6 - GESTIONE

1. La NASA ha creato un Ufficio per il Programma Cassini presso la propria sede, con a capo il Direttore del Programma Cassini, che è responsabile di quanto segue: gestione globale del programma; collegamento e coordinamento con altri enti governativi e non governativi statunitensi; elaborazione, previa opportuna consultazione con l'ASI, delle direttrici e delle principali tappe della politica programmatica della NASA per quanto concerne la missione Cassini; e supervisione dell'esecuzione del progetto onde assicurare la conformità della missione Cassini con quanto convenuto nel Piano di Attuazione del Progetto (PIP) Cassini JPL/ASI descritto al successivo paragrafo 5.

2. La NASA ha costituito un Ufficio Progetto presso il Laboratorio di Propulsione a Reazione (JPL), con a capo il Direttore del Progetto Cassini. Questi è responsabile della gestione globale del progetto e della realizzazione della missione Cassini, ivi compreso quanto segue: progettazione globale, fabbricazione, collaudo e montaggio dell'Orbitante Saturniano Cassini, nonché inserimento, lancio e funzionamento del veicolo spaziale Cassini. Il Direttore del Progetto Cassini sarà inoltre responsabile dello sviluppo, dell'inserimento e del funzionamento degli strumenti scientifici; a lui spetterà la decisione finale su tutte le questioni inerenti l'ingegneria e il sottosistema scientifico; e, in conformità con il PIP Cassini JPL/ASI, la decisione finale in materia di gestione finanziaria degli strumenti a carico della NASA, dei ricercatori principali, dei coricercatori, dei capigruppo e dei membri dei gruppi di strumenti e mezzi, e degli esperti interdisciplinari.
3. L'ASI costituirà un Ufficio del Programma presso la propria sede, diretto da un Direttore del Programma ASI. Costui sarà responsabile della gestione generale di quegli elementi e dell'esecuzione di quei compiti spettanti all'ASI che il presente MOU prevede a

supporto della missione Cassini. Il Direttore del Programma ASI nominerà un Direttore del Progetto ASI.

4. Tutte le decisioni relative al programma e al progetto saranno reciprocamente comunicate dai Direttori del Progetto. Il Direttore del Progetto Cassini e il Direttore del Progetto ASI appron :eranno e concorderanno il PIP Cassini JPL/ASI descritto al successivo paragrafo 5. Qualora la NASA o l'ASI richiedano la revisione delle voci contenute nel PIP, la controparte dovrà accettare tale richiesta; eventuali modifiche al PIP saranno concordate tra il Direttore del Progetto Cassini e il Direttore del Progetto ASI. L'originale del PIP sarà conservato dal JPL, che sarà responsabile del controllo della sua configurazione.

5. Il PIP Cassini JPL/ASI conterrà indicazioni dettagliate circa le modalità di esecuzione di tale progetto congiunto. Esso conterrà tra l'altro i seguenti elementi sotto specificati.

A. Piani e documenti sui requisiti previsti:

(1) Organizzazioni di gestione.

(2) Documento sulle caratteristiche dell'antenna ad alto guadagno/antenna-1 a basso guadagno.

(3) Documento sulle caratteristiche del sottosistema strumentale a radiofrequenza (RFIS).

(4) Documento sulle caratteristiche di progetto e funzionali del sottosistema elettronico a radiofrequenza (parte della strumentazione del RADAR).

(5) Specifiche di progetto e prestazioni del sottosistema del canale nel visibile del VIMS.

B. Procedure per una rapida attuazione delle modifiche apportate alle caratteristiche.

C. Definizione di tutto l'hardware da consegnare, comprese le attrezzature di supporto al suolo e le relative procedure operative. Saranno definiti i materiali che l'ASI dovrà consegnare alla NASA e viceversa.

D. Individuazione dei modelli analitici e del software da consegnare.

E. Norme per il controllo della configurazione.

F. Norme per il monitoraggio, il controllo e la verifica della garanzia di qualità, della sicurezza ambientale e delle caratteristiche di affidabilità.

G. Disposizioni per la redazione, a scadenze regolari, di rapporti di avanzamento scritti e orali.

H. Disposizioni per una tempestiva trasmissione di piani, procedure e rapporti da parte dell'appaltatore, compresi quelli che richiedano l'approvazione del Progetto Cassini.

I. Procedure per una pronta soluzione di questioni da risolvere, per i problemi dello sviluppo, per i rapporti sui problemi/insuccessi (P/FRs) e per le discrepanze.

J. Scadenze dei principali controlli, rapporti di avanzamento e consegne di hardware.

K. Definizione e pianificazione della partecipazione ai controlli.

L. Qualunque altra informazione tecnica e gestionale che il Direttore del Progetto Cassini e il Direttore del Progetto ASI, di concerto con il Direttore del Programma NASA e con il Direttore del Programma ASI, riterranno necessaria ai fini del controllo del Progetto.

Articolo 7 - INDAGINI SCIENTIFICHE

1. La NASA ha designato lo Scienziato del Programma Cassini che rappresenta gli interessi della Scienza presso l'Ufficio del Programma Cassini. Lo Scienziato del Programma Cassini, di concerto con il Gruppo Scientifico del Progetto Cassini (PSG) e con lo Scienziato del Progetto Cassini, è responsabile della formulazione degli obiettivi scientifici del progetto. Lo Scienziato del Programma Cassini è responsabile dell'esame e dell'approvazione di

eventuali cambiamenti di scienziati partecipanti alla missione Cassini. Lo Scienziato del Programma Cassini è responsabile dello scambio di comunicazioni relativamente a questioni scientifiche tra l'Ufficio del Programma Cassini e gli uffici del Progetto Cassini e del Programma/Progetto ASI. Lo Scienziato del Programma Cassini è altresì tenuto a far sì che le ricerche Cassini siano svolte coerentemente con gli obiettivi specifici e con l'assegnazione di risorse indicate nella scelte delle ricerche. Lo Scienziato del Programma Cassini è un vicepresidente del Gruppo Scientifico del progetto Cassini (V. il successivo paragrafo 3) ed è membro di diritto di qualsiasi gruppo di lavoro permanente del PSG. Lo Scienziato del Programma Cassini partecipa ai dibattiti concernenti l'ottimizzazione dei risultati scientifici della missione e la risoluzione di esigenze scientifiche contrastanti.

2. La NASA ha designato lo Scienziato del Progetto Cassini che deve rispondere al Direttore del Progetto Cassini per la massimizzazione dei risultati scientifici della missione, tenuto conto dei vincoli di quest'ultima. Lo Scienziato del Progetto Cassini svolge molteplici ruoli per garantire che: (1) i gruppi scientifici, i gruppi di ricercatori e gli

scienziati interdisciplinari siano correttamente supportati; (2) gli altri elementi del progetto si assumano le proprie responsabilità nel supportare gli aspetti scientifici della missione; (3) i gruppi scientifici, i gruppi di ricercatori e gli scienziati interdisciplinari adempiano correttamente alle proprie responsabilità; e (4) le esigenze scientifiche contrastanti vengano risolte. Lo Scienziato del Progetto Cassini presiede il PSG Cassini (V. il successivo paragrafo 3) ed è membro di diritto di tutti i gruppi scientifici e di qualsiasi gruppo di lavoro permanente del PGS.

3. Un Gruppo Scientifico del Progetto Cassini (PSG), costituito dalla NASA e dall'ESA, fornirà una consulenza scientifica tramite lo Scienziato del Progetto Cassini e lo Scienziato del Progetto ESA durante le operazioni di sviluppo e di volo della missione Cassini. Tutti i Ricercatori Principali della strumentazione di volo della Sonda Huygens e dell'Orbitante Saturniano Cassini, nonché i Capigruppo Strumentazione e Mezzi e gli Scienziati Interdisciplinari sono membri del PSG Cassini. Tra gli altri membri del PSG Cassini figurano: lo Scienziato del Progetto Cassini (Presidente) e

lo Scienziato del Progetto ESA (Vicepresidente), nonché lo Scienziato del programma Cassini (Vicepresidente).

4. La NASA sceglierà i Gruppi Scientifici Cassini per la strumentazione dei mezzi radio scientifici, del RADAR e del VIMS, in conformità con le procedure fissate dalla NASA per la scelta delle ricerche scientifiche. L'ASI, in coordinamento con la NASA, designerà degli scienziati italiani per i gruppi Cassini radio scientifici, RADAR e VIMS.

Articolo 8 - DIRITTI E DIVULGAZIONE DI DATI SCIENTIFICI

1. L'uso di dati scientifici Cassini per l'analisi scientifica e l'esercizio dei diritti di prima pubblicazione sono riservati ai ricercatori della missione per un periodo di dodici mesi, a datare dalla ricezione dei dati scientifici e di eventuali dati sul veicolo spaziale connessi, in una forma idonea per l'analisi.

2. I ricercatori della missione Cassini comunicheranno i dati agli altri ricercatori della missione Cassini, ivi compresi gli Scienziati Interdisciplinari e gli Scienziati Partecipanti, in modo da massimizzare i risultati scientifici della missione in base alle procedure che verranno stabilite dal PSG Cassini. Dopo il periodo dei diritti di prima

pubblicazione, i dati scientifici e ausiliari relativi al veicolo spaziale Cassini saranno depositati presso il Centro Nazionale - Dati Scientifici Spaziali (NSSDC), ovvero presso un'altra sede idonea quale il Sistema Dati Planetario, come stabilito dalla NASA. Detti dati saranno quindi messi a disposizione della comunità scientifica internazionale tramite il Centro Mondiale Dati per i Razzi e i Satelliti, o tramite altri centri idonei, come indicato dalla NASA.

3. I risultati scientifici delle ricerche della missione Cassini saranno messi a disposizione della comunità scientifica in generale mediante pubblicazione su giornali specializzati o tramite altri canali idonei di comunicazione. Dette pubblicazioni e detti rapporti comprenderanno un opportuno riconoscimento delle prestazioni fornite dalla Parti. Per gli elementi definiti nel presente accordo, i ricercatori Cassini forniranno alla NASA e all'ASI un idoneo numero di copie delle pubblicazioni e dei rapporti. Copie di tutte le pubblicazioni e di tutti i rapporti saranno inseriti nel Centro Nazionale Dati Scientifici Spaziali (NSSDC) della NASA e nella biblioteca dati dell'ASI. Qualora tali pubblicazioni o rapporti siano protetti da un

copyright, la NASA e l'ASI godranno del diritto gratuito di riprodurre, distribuire, elaborare lavori derivati e di utilizzare i lavori con copyright per propri fini.

4. La NASA e l'ASI avranno diritto ad utilizzare i dati (elaborati e non) in qualunque momento, nell'espletamento dei rispettivi compiti, ma senza che ciò pregiudichi i diritti di prima pubblicazione dei ricercatori della missione, che sono previsti dal precedente paragrafo 1.

5. La definizione di eventuali disposizioni aggiuntive che disciplinino i diritti sui dati, la gestione dei dati, l'archiviazione dei dati, e la divulgazione dei dati sarà congiuntamente realizzata dagli Uffici del programma e del Progetto in collaborazione con il PSG Cassini.

Articolo 9 - DIRITTI INERENTI I DATI TECNICI

1. I piani di volo, i manuali per gli utenti del veicolo spaziale e i dati relativi alle interfacce, all'inserimento, alla sicurezza e ai collaudi saranno scambiati senza restrizioni di sorta per quanto concerne il loro uso o la loro divulgazione.

2. Inoltre, ciascuna della parti si scambierà i dati tecnici e i materiali necessari per adempiere ai propri compiti ai sensi degli Articoli 4 e 5 (a

seconda delle esigenze), salvo nel caso in cui una delle parti ritenga necessario scambiare dati che siano controllati per l'esportazione o considerati da quella Parte di proprietà esclusiva, e dei quali si auspichi la tutela; in tal caso, la Parte che li fornisce apporrà sui dati tecnici una nota indicante che essi dovranno essere utilizzati e divulgati dalla Parte ricevente e dai suoi appaltatori e subappaltatori per il solo scopo di adempiere ai propri compiti ai sensi del presente MOU. La nota indicherà altresì che i dati tecnici non dovranno essere divulgati o ritrasmessi a qualsiasi altra Parte, governo, o ente senza aver prima ricevuto il permesso scritto della Parte che li ha forniti. Nessun contraente sarà tenuto a proteggere dati tecnici privi di tale nota.

3. Una delle Parti fornirà, su richiesta, alla Parte richiedente quei dati tecnici e operativi prontamente disponibili che possano essere utili alla Parte richiedente per analizzare e/o risolvere problemi potenziali o effettivi in materia di hardware o di prestazioni del veicolo spaziale. Qualora venga formulata una tale richiesta, i dati forniti saranno soggetti ai vincoli di tutela e alle altre condizioni previste al precedente paragrafo 2.

4. Il trasferimento di dati tecnici e di materiali tra la NASA e l'ASI ai fini dello svolgimento di attività previste dal presente MOU è soggetto alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di controllo delle esportazioni.

Articolo 10 - CONTROLLI

1. Per gli elementi di cui agli Articoli 4 e 5, la NASA parteciperà ai controlli di livello del sistema dell'ASI e l'ASI parteciperà ai controlli di livello del sistema della NASA, come precisato nel PIP Cassini JPL/ASI.
   A. La partecipazione sarà generalmente limitata ai Direttori del Programma e del Progetto e all'altro personale del Progetto competente, nonché ad altri esperti tecnici dell'ASI e della NASA, come concordato tra i Direttori del Progetto.
   B. Ogni controllo terrà conto dei risultati di precedenti controlli pertinenti.
2. La determinazione del fatto che gli elementi forniti dall'ASI (previsti dall'Articolo 5) sono pronti per l'inserimento nell'Orbitante Saturniano di Cassini si baserà su una serie di verifiche definite nel PIP. Tali verifiche saranno dirette dall'ASI con una rappresentanza della NASA idonea e

concordata. La determinazione finale del fatto che tali elementi siano pronti per l'inserimento nell'Orbitante Saturniano Cassini spetta al Direttore del Progetto Cassini della NASA, in base alle raccomandazioni formulate dagli appositi Comitati di Controllo.

3. La determinazione finale del fatto che il veicolo spaziale Cassini sia complessivamente pronto al lancio spetterà alla NASA. Tale determinazione si baserà su controlli periodici delle caratteristiche del veicolo, della progettazione, dei collaudi, della configurazione, della verifica, nonché sui controlli della preparazione al volo. I controlli saranno presieduti dalla NASA, con un'idonea rappresentanza dell'ASI, e verteranno sul concetto, sul progetto e sulla preparazione al volo del veicolo spaziale Cassini. La NASA e l'ASI presenteranno dati di ingegneria e programmatici come precisato nel PIP, nel Documento di Controllo delle Interfacce JPL/ASI, o su richiesta del Direttore del Progetto Cassini della NASA.

4. I controlli saranno effettuati in modo da essere compatibili con le procedure NASA per l'Orbitante Saturniano Cassini e in conformità con le scadenze convenute.

7 - Libreria - Suppl ord alla G.U n. 12.

Articolo 11 - STANDARD, SPECIFICHE E LINGUA

Gli standard e le specifiche saranno elaborati come parte del PIP Cassini JPL/ASI e costituiranno i requisiti per i controlli del progetto Cassini congiunto. Tutte le comunicazioni scritte ufficiali e la documentazione ufficiale saranno in inglese.

Articolo 12 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Ciascuna delle Parti si accollerà i costi per adempiere ai propri compiti, ivi comprese le spese di viaggio e di trasferta del proprio personale, nonché quelle per il trasporto di tutte le attrezzature di cui tale Parte è responsabile. L'obbligo delle Parti di adempiere ai propri compiti è soggetto alla disponibilità di fondi e alle rispettive procedure di finanziamento.

Articolo 13 - SDOGANAMENTO E VISTI

1. La NASA e l'ASI faranno del proprio meglio per provvedere allo sdoganamento gratuito di tutte le attrezzature e di quant'altro necessario per l'attuazione di tale cooperazione.
2. La NASA e l'ASI faranno del proprio meglio per agevolare il rilascio dei visti necessari per il personale della NASA e dell'ASI, ivi compresi gli appaltatori e i ricercatori partecipanti alla missione Cassini.

Articolo 14 - INFORMAZIONI AL PUBBLICO

La comunicazione al pubblico di informazioni concernenti la presente cooperazione potrà essere effettuata da ciascuna delle Parti relativamente alle proprie attività come essa giudicherà opportuno e, nella misura in cui fosse coinvolta la partecipazione della controparte, previa idonea consultazione.

Articolo 15 - RESPONSABILITA'

1. Le Parti sanciscono con il presente accordo la rinuncia incrociata di responsabilità tra le Parti e le persone fisiche o giuridiche ad esse connesse, onde favorire la partecipazione all'esplorazione dello spazio, all'uso e all'investimento. La rinuncia incrociata di responsabilità sarà largamente intesa a conseguire tale obiettivo.
2. In base all'uso fattone nel presente articolo, il termine:
   (a) "Parte" significa un firmatario del presente MOU;
   (b) "persona collegata" significa:
      (i) un appaltatore o un subappaltatore di una Parte a qualsiasi livello;
      (ii) un utente o un cliente di una delle Parti a qualsiasi livello; ovvero
      (iii) un appaltatore o un subappaltatore di un

utente o di un cliente di una delle Parti a qualsiasi livello,

Gli "appaltatori" e i "subappaltatori" comprendono fornitori di ogni genere.

(c) "Danno" significa:

(i) danno fisico o qualunque menomazione alla salute di una qualsiasi persona, ovvero morte:

(ii) danno, perdita, o perdita dell'uso di un qualsiasi bene;

(iii) perdita di redditi o benefici; o

(iv) altri danni diretti, indiretti o consequenziali.

(d) "Carico utile" significa ogni materiale da lanciare o utilizzato su o in un veicolo da lancio sacrificabile (ELV); e

(e) "Operazioni spaziali protette" significa tutte le attività connesse con il veicolo da lancio e con il carico utile effettuate a terra, nello spazio extra-atmosferico o in transito tra la Terra e lo spazio extra-atmosferico nell'esecuzione del presente MOU. Le operazioni spaziali protette iniziano con la firma del MOU e terminano una volta completatate tutte le attività eseguite ad attuazione del MOU. Esse comprendono tra l'altro , senza che ciò sia limitativo:

(1) Ricerca, progetto, sviluppo, collaudo, fabbricazione, montaggio, inserimento, funzionamento o uso di: veicoli di lancio sacrificabili (ELV), veicoli di trasferimento, carichi utili, apparecchiature di supporto connesse, mezzi e servizi; e

(2) tutte le attività connesse con il supporto a terra, il collaudo, l'addestramento, la simulazione, o le apparecchiature di guida e controllo, e i mezzi e servizi connessi.

Le "Operazioni Spaziali protette" escludono attività a terra che siano effettuate al ritorno dallo spazio per sviluppare ulteriormente il prodotto o il procedimento di un carico utile destinato a un uso diverso dalle attività connesse con gli ELV necessarie a completare l'applicazione del presente accordo.

3. (a) Ciascuna delle Parti si impegna a una rinuncia incrociata di responsabilità, in base alla quale ognuna delle Parti rinuncia a qualsiasi rivendicazione nei confronti di qualsiasi ente o

persona tra quelli sotto elencati dal punto 3 (a) al punto 3 (c) del presente articolo a causa di danni derivanti dalle operazioni spaziali protette. Tale rinuncia incrociata si applicherà a qualsiasi richiesta di danni, qualunque ne sia la configurazione giuridica, compresi tra l'altro ma senza che ciò sia limitativo, il delitto e il torto (ivi compresa la negligenza di qualsiasi grado e genere) e il contratto, nei confronti di:

(i) l'altra Parte;

(ii) una persona collegata all'altra Parte; o

(iii) i dipendenti di qualsiasi entità tra quelle di cui ai punti 3 (a) (i) e 3 (a) (ii) del presente articolo.

(b) Inoltre ciascuna delle Parti estenderà la rinuncia incrociata di responsabilità, come precedentemente esposto nel presente articolo, alle persone fisiche o giuridiche ad essa collegate, richiedendo loro per contratto o in altro modo di accettare la rinuncia a qualsiasi rivendicazione nei confronti delle persone fisiche o giuridiche di cui ai punti dal 3 (a) (i) al 3 (a) (iii) del presente articolo.

(c) Per dissipare eventuale dubbi, detta rinuncia incrociata di responsabilità comprende una

rinuncia incrociata di responsabilità derivante dalla Convenzione sulla Responsabilità Internazionale per Danni Causati da Oggetti Spaziali, in cui la persona fisica o giuridica o la cosa che provochi il danno sia coinvolta in operazioni spaziali protette e la persona fisica o giuridica o la cosa danneggiata sia danneggiata a causa del suo coinvolgimento in operazioni spaziali protette.

(d) Nonostante le altre disposizioni del presente articolo, detta rinuncia incrociata non si applicherà a:

(i) rivendicazioni tra una delle Parti e una persona fisica o giuridica ad essa pienamente collegata o tra persone ad essa pienamente collegate;

(ii) rivendicazioni avanzate da una persona fisica, dai suoi eredi, sopravvissuti o surrogati nei diritti per lesioni o morte di detta persona fisica;

(iii) rivendicazioni per danni causati da cattiva gestione intenzionale;

(iv) rivendicazione di proprietà intellettuali;

(v) rivendicazioni contrattuali tra le parti

basate su espresse disposizioni contrattuali dell'accordo; ovvero

(vi) richieste di danni basate su un'inadempienza delle Parti o delle persone fisiche o giuridiche ad esse collegate per sottrarsi alla rinuncia incrociata.

(e) Nulla di quanto contenuto nel presente articolo dovrà essere inteso come se desse adito a una base di rivendicazione o di azione legale laddove questa non esista in alcun altro modo.

Articolo 16 - USO DEI BREVETTI: AUTORIZZAZIONE, CONSENSO E RISARCIMENTO

1. Onde evitare qualsiasi possibile interruzione nell'espletamento delle attività previste dal presente MOU, la NASA concede con il presente atto l'autorizzazione e il consenso del governo degli Stati Uniti (senza che ciò pregiudichi eventuali diritti a un risarcimento) per l'uso e la produzione di qualsiasi invenzione coperta da un brevetto degli Stati Uniti nell'espletamento dei compiti dell'ASI ai sensi del presente MOU, ivi compreso l'espletamento di detti compiti da parte di appaltatori o subappaltatori dell'ASI.

2. Qualora il governo statunitense sostenga una

qualsiasi spesa per l'uso delle invenzioni coperte da brevetti statunitensi privati, sia sotto forma di royalties dovute ai sensi di una esistente licenza di brevetto del governo statunitense, sia sotto forma di un uso non autorizzato di detti brevetti (violazione del brevetto), e tale spesa venga sostenuta a seguito dell'espletamento dei compiti dell'ASI e/o di un appaltatore o subappaltatore dell'ASI ai sensi del presente MOU, ovvero a seguito dell'uso da parte della NASA, ai sensi del presente MOU, dei materiali o dei procedimenti forniti dall'ASI ai sensi del presente MOU, l'ASI si impegna a risarcire il governo degli Stati Uniti per detta spesa, ivi compresi i costi di violazione dei brevetti e il rimborso di eventuali royalties. L'ASI fornirà inoltre le informazioni e l'assistenza di cui dispone al governo degli Stati Uniti ai fini di una sua difesa contro qualsiasi azione legale o rivendicazione in merito a detti royalties o violazioni di brevetti.

Articolo 17 - REGISTRAZIONE, GIURISDIZIONE E CONTROLLO

La NASA registrerà l'Orbitante Saturniano Cassini come oggetto spaziale in conformità con la Convenzione sulla Registrazione degli Oggetti Lanciati nello Spazio Extra-Atmosferico del 14 gennaio 1975 (Convenzione sulla

Registrazione). Le Parti convengono che, ai sensi del MOU concernente la missione Cassini NASA/ESA, l'ESA registrerà la Sonda Huygens Cassini come oggetto spaziale in conformità con la Convenzione sulla Registrazione. La NASA e l'ESA conserveranno la giurisdizione e il controllo sull'oggetto spaziale da esse registrato, salvo quanto diversamente e specificamente previsto dal MOU della Missione Cassini della NASA/ESA o dalle sue disposizioni attuative.

Articolo 18 - DIRITTI DI INVENZIONE E DI BREVETTO

Nessuna disposizione del presente MOU potrà essere interpretata nel senso di concedere o di implicare eventuali diritti o interessi in brevetti o invenzioni delle Parti o dei rispettivi appaltatori o subappaltatori.

Articolo 19 - EMENDAMENTI

Il presente MOU potrà essere emendato previo accordo scritto delle Parti.

Articolo 20 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le Parti si consulteranno in merito a qualunque questione che possa comportare conseguenze negative per la loro attività di collaborazione. Eventuali controversie circa l'interpretazione o l'attuazione delle disposizioni del presente programma di collaborazione saranno dapprima sottoposte ai direttori del programma; ove esse non fossero risolte entro 10 giorni lavorativi, verranno

sottoposte all'Amministratore Associato della NASA per le Scienze e le Applicazioni Spaziali e al Direttore Generale dell'ASI, che dovranno cercare di comporle. Le controversie per le quali non si addivenga a una composizione a questo livello saranno documentate e, entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi, saranno sottoposte all'Amministratore della NASA e al Presidente dell'ASI, per soluzione.

Articolo 21 - CLAUSOLA SPECIALE

Qualora l'ASI rinunci a sviluppare uno o più degli elementi di cui all'Articolo 5, per un qualsivoglia motivo, ovvero qualora gli elementi completati non siano conformi alle specifiche convenute e ai tempi previsti:

1. l'ASI restituirà alla NASA, senza spese e con la massima sollecitudine, tutti i disegni, l'hardware e la documentazione concernenti i suddetti elementi;
2. la NASA avrà diritto a utilizzare i disegni, l'hardware e la documentazione suddetti unicamente ai fini del completamento e del funzionamento del veicolo spaziale Cassini e di qualsiasi altro gruppo analogo di veicoli spaziali successivamente sviluppati; e
3. l'ASI si impegna a fornire, tra l'hardware, qualsiasi

elemento brevettato di cui non detenga i diritti trasmissibili di riproduzione.

Articolo 22 - ENTRATA IN VIGORE E SCADENZA
Il presente MOU entrerà in vigore alla data dello scambio di note diplomatiche che ne confermino le disposizioni. Resterà in vigore per 12 anni dal lancio del veicolo spaziale Cassini, salvo rescissione mediante accordo scritto delle Parti o preavviso scritto di 1 anno di una delle Parti. Potrà essere prorogato per quegli ulteriori periodi che potranno essere reciprocamente concordati mediante uno scambio di note diplomatiche.

f.to: firma illeggibile
per L'AMMINISTRAZIONE NAZIONALE DELL'AERONAUTICA E DELLO SPAZIO
data: 14 giugno 1993

f.to: firma illeggibile
per L'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
data: 22 giugno 1993

454.

Maputo, 29 luglio 1994

Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico (Club di Parigi del 23 marzo 1993) con due Annessi (*)

(Entrata in vigore: 29 luglio 1994)

(*) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Mozambique in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on 23rd March, 1993 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) the commercial and financial debts for both principal and contractual interest due to Italy from Mozambique, within the period 1st January, 1993 - 31st December, 1994, and not paid, relating to contracts for the supply of goods and services and execution of works as well as to financial Conventions concluded before 1st February, 1984 - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law;

b) the debts for both principal and contractual interest due within the period 1st January, 1993 - 31st December, 1994, and not paid, relating to Government Loans as per financial Conventions between the Bank of Mozambique, acting on behalf of the Government of the Republic of Mozambique and MEDIOCREDITO CENTRALE signed before 1st February, 1984;

c) the debts for both principal and interest due to Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") from Mozambique within the period 1st January, 1993 - 31st December 1994, and not paid, relating to the Consolidation Agreements between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Mozambique concluded on 23rd July, 1985 and on 11th January, 1988 according to Paris Club Agreed Minutes, dated 25th October, 1984 and 16th June, 1987;

d) the debts for both principal and interest due to MEDIOCREDITO CENTRALE from Mozambique within the period 1st January, 1993 - 31st December, 1994, and not paid, relating to the Consolidation Agreements between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Mozambique concluded on 23rd July, 1985 and on 11th January, 1988 according to Paris Club Agreed Minutes dated 25th October, 1984 and 16th June, 1987;

e) the debts for interest due to "SACE" from Mozambique within the period 1st January, 1993 - 31st December 1994, and not paid, relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of

Mozambique concluded on 24th July, 1992 according to Paris Club Agreed Minute, dated 14th June, 1990;
f) the debts for interest due to MEDIOCREDITO CENTRALE from Mozambique within the period 1st January, 1993 - 31st December, 1994, and not paid, relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Mozambique concluded on 24th July, 1992 according to Paris Club Agreed Minute, dated 14th June, 1990.

The above mentioned debts are listed in the Annexes A ("SACE") and B (MEDIOCREDITO) to the present Agreement. These Annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

a) The debts referred to in the previous Article I, a) and c) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - by the Government of the Republic of Mozambique (hereinafter referred to as "Government") to "SACE" as follows:

- 1/7/1994	0,85%
- 1/1/1995	0,89%
- 1/7/1995	0,94%
- 1/1/1996	0,98%
- 1/7/1996	1,02%
- 1/1/1997	1,07%
- 1/7/1997	1,11%
- 1/1/1998	1,16%
- 1/7/1998	1,21%
- 1/1/1999	1,26%
- 1/7/1999	1,31%
- 1/1/2000	1,36%
- 1/7/2000	1,41%
- 1/1/2001	1,47%
- 1/7/2001	1,52%
- 1/1/2002	1,58%
- 1/7/2002	1,64%
- 1/1/2003	1,70%
- 1/7/2003	1,76%
- 1/1/2004	1,82%
- 1/7/2004	1,88%
- 1/1/2005	1,95%
- 1/7/2005	2,01%
- 1/1/2006	2,08%
- 1/7/2006	2,15%
- 1/1/2007	2,22%

- 1/7/2007 2,29%
- 1/1/2008 2,36%
- 1/7/2008 2,44%
- 1/1/2009 2,51%
- 1/7/2009 2,59%
- 1/1/2010 2,67%
- 1/7/2010 2,75%
- 1/1/2011 2,84%
- 1/7/2011 2,92%
- 1/1/2012 3,00%
- 1/7/2012 3,10%
- 1/1/2013 3,19%
- 1/7/2013 3,28%
- 1/1/2014 3,37%
- 1/7/2014 3,47%
- 1/1/2015 3,57%
- 1/7/2015 3,67%
- 1/1/2016 3,77%
- 1/7/2016 3,87%
- 1/1/2017 3,99%

b) The debts referred to in the previous Article I, b) and d) will be transferred - in the currency established in the financial Conventions - by the "Government" to MEDIOCREDITO CENTRALE as follows:

- 1/7/2006 0,29%
- 1/1/2007 0,36%
- 1/7/2007 0,43%
- 1/1/2008 0,51%
- 1/7/2008 0,60%
- 1/1/2009 0,69%
- 1/7/2009 0,78%
- 1/1/2010 0,88%
- 1/7/2010 0,99%
- 1/1/2011 1,10%
- 1/7/2011 1,22%
- 1/1/2012 1,34%
- 1/7/2012 1,47%
- 1/1/2013 1,60%
- 1/7/2013 1,74%
- 1/1/2014 1,89%
- 1/7/2014 2,05%
- 1/1/2015 2,22%
- 1/7/2015 2,39%
- 1/1/2016 2,57%
- 1/7/2016 2,76%

- 1/1/2017	2,96%
- 1/7/2017	3,18%
- 1/1/2018	3,40%
- 1/7/2018	3,63%
- 1/1/2019	3,87%
- 1/7/2019	4,13%
- 1/1/2020	4,40%
- 1/7/2020	4,68%
- 1/1/2021	4,97%
- 1/7/2021	5,28%
- 1/1/2022	5,61%
- 1/7/2022	5,95%
- 1/1/2023	6,31%
- 1/7/2023	6,68%
- 1/1/2024	7,07%

ARTICLE III

The debts for interest referred to in the previous Article I, e) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - by the "Government" to "SACE" in 10 equal and successive half-yearly instalments, the first of wich shall fall due on 1st July, 1999 and the last one on 1st January, 2004.

ARTICLE IV

The debts for interest referred to in the previous Article I, f) will be transferred - in the currencies established in the financial Conventions - by the "Government" to MEDIOCREDITO CENTRALE in 10 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on 1st July, 1999 and the last one on 1st January, 2004.

ARTICLE V

1) The "Government" undertakes to pay and to transfer to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE respectively interest for deferred payment which shall be calculated on any debt unpaid at the date of maturity.

2) Such interest shall accrue during the period from the date of the maturity until the full settlement of the debt and shall be calculated as follows:

i) as regards debts envisaged in previous Article I, a) and c) at the rate of 0,77 % p.a. and of 1,0 % p.a. as regards debts respectively payable in U.S. Dollars and Deutsche Marks;

ii) as regards debts envisaged in previous Article I, b), d) and f) at the rate of 1,5 % p.a.;

iii) as regards debts envisaged in previous Article I, e) at the rate of 5,8 % p.a. and of 6,0 % p.a. as regards debts respectively payable in U.S. Dollars and Deutsche Marks.

3) The said interest shall be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - half yearly (1st January - 1st July) beginning on 1st July, 1994

ARTICLE VI

The "Government" undertakes to transfer to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE respectively not later than 31st March, 1994 all the amounts due as at 23rd March, 1993 and not yet paid to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE relating to debts not covered by this Agreement.

Late interest will be charged on those amounts.

ARTICLE VII

In the event, for any reason, of delayed payment of the amounts due according to the present Agreement the "Government" shall pay and transfer interest calculated as follows:

- for debts due to "SACE", at the respective six months Libor quoted on the date of maturity increased by 0,5 percentage points;
- for debts due to MEDIOCREDITO CENTRALE, at the rate of 2,0 p.a..

ARTICLE VIII

The present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which Mozambique's debts are referred to in this Agreement. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/or financial Conventions particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.

ARTICLE IX

The provisions of the present Agreement will apply for the period from 1st January, 1994 up to 31st December, 1994 provided that the conditions envisaged in Section IV, paragraph 4. of the Agreed Minute signed in Paris on 23rd March, 1993 have been fulfilled.

ARTICLE X

The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in..Maputo........on.29 July 1994..., in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi e sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 23 Marzo 1993 dai Paesi partecipanti alla riunione del "Club di Parigi", hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne la ristrutturazione :

a) dei debiti commerciali e finanziari per capitale ed interessi contrattuali dovuti all'Italia dal Mozambico nel periodo 1 gennaio 1993 - 31 dicembre 1994 e non pagati, relativi a contratti per la fornitura di merci e di servizi e l'esecuzione di lavori nonché a Convenzioni finanziarie concluse anteriormente al 1 febbraio 1984 - che prevedono un pagamento dilazionato su un periodo superiore ad un anno - e che beneficiano di una garanzia assicurativa dello Stato italiano concessa in base alla legislazione italiana;

b) dei debiti per capitale ed interessi contrattuali, dovuti nel periodo 1 gennaio 1993 - 31 Dicembre 1994 e non pagati, relativi a crediti di aiuto di cui alle Convenzioni finanziarie tra il Banco del Mozambico, agente per conto del Governo della Repubblica del Mozambico ed il MEDIOCREDITO CENTRALE firmate anteriormente al 1 febbraio 1984;

c) dei debiti, per capitale ed interessi dovuti alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (di seguito denominata "SACE") dal Mozambico nel periodo 1 gennaio 1993 - 31 Dicembre 1994, e non pagati, relativi agli Accordi di consolidamento tra il Governo della

Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico conclusi il 23 luglio 1985 e l'11 gennaio 1988, in attuazione dei Processi Verbali del Club di Parigi, in data 25 ottobre 1984 e 16 giugno 1987.

d) dei debiti per capitale ed interessi dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE dal Mozambico nel periodo 1 gennaio 1993 - 31 Dicembre 1994 e non pagati, relativi agli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico conclusi il 23 luglio 1985 e l'11 gennaio 1988 in attuazione dei Processi Verbali del Club di Parigi del 25 ottobre 1984 e del 16 giugno 1987;

e) dei debiti per interessi dovuti alla "SACE" dal Mozambico nel periodo 1 gennaio 1993 - 31 dicembre 1994 e non pagati, relativi all' Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico concluso il 24 luglio 1992 in attuazione del Processo Verbale del Club di Parigi del 14 giugno 1990;

f) dei debiti per interessi dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE dal Mozambico nel periodo 1 gennaio 1993 - 31 dicembre 1994 e non pagati relativi all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, concluso il 24 luglio 1992 in attuazione del Processo Verbale del Club di Parigi del 14 giugno 1990.

I summenzionati debiti sono elencati negli Annessi A ("SACE") e B (MEDIOCREDITO) al presente Accordo. Tali Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le due Parti.

ARTICOLO II

a) I debiti di cui al precedente Articolo I, a) e c) saranno trasferiti - nelle valute indicate nei rispettivi contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dal Governo della Repubblica del Mozambico (in appresso denominato "Governo") alla "SACE" come segue:

- 1/7/1994	0,85%
- 1/1/1995	0,89%
- 1/7/1995	0,94%
- 1/1/1996	0,98%
- 1/7/1996	1,02%
- 1/1/1997	1,07%
- 1/7/1997	1,11%
- 1/1/1998	1,16%
- 1/7/1998	1,21%
- 1/1/1999	1,26%
- 1/7/1999	1,31%
- 1/1/2000	1,36%
- 1/7/2000	1,41%
- 1/1/2001	1,47%
- 1/7/2001	1,52%
- 1/1/2002	1,58%
- 1/7/2002	1,64%
- 1/1/2003	1,70%
- 1/7/2003	1,76%
- 1/1/2004	1,82%
- 1/7/2004	1,88%
- 1/1/2005	1,95%
- 1/7/2005	2,01%
- 1/1/2006	2,08%
- 1/7/2006	2,15%
- 1/1/2007	2,22%
- 1/7/2007	2,29%
- 1/1/2008	2,36%
- 1/7/2008	2,44%
- 1/1/2009	2,51%
- 1/7/2009	2,59%
- 1/1/2010	2,67%
- 1/7/2010	2,75%
- 1/1/2011	2,84%
- 1/7/2011	2,92%
- 1/1/2012	3,00%
- 1/7/2012	3,10%
- 1/1/2013	3,19%
- 1/7/2013	3,28%
- 1/1/2014	3,37%
- 1/7/2014	3,47%
- 1/1/2015	3,57%
- 1/7/2015	3,67%
- 1/1/2016	3,77%
- 1/7/2016	3,87%
- 1/1/2017	3,99%

b) I debiti di cui al precedente Articolo I, b) e d) saranno trasferiti dal "Governo " al MEDIOCREDITO CENTRALE nelle valute indicate nelle convenzioni finanziarie - come segue:

1/7/2006	0,29%
1/1/2007	0,36%
1/7/2007	0,43%
1/1/2008	0,51%
1/7/2008	0,60%
1/1/2009	0,69%
1/7/2009	0,78%
1/1/2010	0,88%
1/7/2010	0,99%
1/1/2011	1,10%
1/7/2011	1,22%
1/1/2012	1,34%
1/7/2012	1,47%
1/1/2013	1,60%
1/7/2013	1,74%
1/1/2014	1,89%
1/7/2014	2,05%
1/1/2015	2,22%
1/7/2015	2,39%
1/1/2016	2,57%
1/7/2016	2,76%
1/1/2017	2,96%
1/7/2017	3,18%
1/1/2018	3,40%
1/7/2018	3,63%
1/1/2019	3,87%
1/7/2019	4,13%
1/1/2020	4,40%
1/7/2020	4,68%
1/1/2021	4,97%
1/7/2021	5,28%
1/1/2022	5,61%
1/7/2022	5,95%
1/1/2023	6,31%
1/7/2023	6,68%
1/1/2024	7,07%

Articolo III

I debiti per interessi di cui nel precedente Articolo I, e) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei rispettivi contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dal "Governo" alla "SACE" in 10 rate semestrali, uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere il 1 luglio 1999 e l'ultima il 1 gennaio 2004.

Articolo IV

I debiti per interessi di cui nel precedente Articolo I,f) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nelle Convenzioni finanziarie - dal "Governo" al MEDIOCREDITO CENTRALE in 10 rate semestrali, uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere il 1 luglio 1999 e l'ultima il 1 gennaio 2004.

ARTICOLO V

1) Il "Governo" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE rispettivamente, gli interessi di ritardato pagamento che saranno calcolati su ogni debito non pagato alla data della scadenza.

2) Tali interessi matureranno durante il periodo dalla data della scadenza fino al saldo completo del debito e saranno calcolati come segue:

i) per quanto riguarda i debiti previsti nel precedente Articolo I, a) e c), al tasso dello 0,77 % annuo e dell' 1,0 % annuo per quanto riguarda i debiti pagabili rispettivamente in dollari Usa ed in marchi tedeschi;

ii) per quanto riguarda i debiti previsti nel precedente Articolo I, b), d) ed f), al tasso dell'1,5% annuo;

iii) per quanto riguarda i debiti previsti nel precedente Articolo I, e) al tasso del 5,8% annuo e del 6,0% annuo per quanto riguarda i debiti pagabili rispettivamente in dollari USA ed in marchi tedeschi.

3) I sopracitati interessi saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie- semestralmente (1 gennaio - 1 luglio) a partire dal 1 luglio 1994.

ARTICOLO VI

Il "Governo " s'impegna a trasferire alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE, rispettivamente, non oltre il 31 Marzo 1994 tutti gli importi dovuti alla data del 23 Marzo 1993 e

non ancora pagati alla "SACE" ed al Mediocredito Centrale relativi a debiti non previsti dal presente Accordo.

Su tali importi saranno applicati gli interessi di mora.

Articolo VII

Nel caso, per qualunque ragione, di ritardato pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Accordo, il "Governo" pagherà e trasferirà gli interessi calcolati come segue:

- per i debiti dovuti alla"SACE", sulla base del corrispondente LIBOR a sei mesi, rilevato alla data della scadenza degli stessi, ed incrementato di 0,5 punti percentuali;
- per i debiti dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE, al tasso del 2,0 annuo.

ARTICOLO VIII

Il presente Accordo non pregiudica né gli obblighi giuridici stabiliti dal diritto comune, né gli impegni contrattuali sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono nel presente Accordo i debiti del Mozambico. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di tali contratti e/o convenzioni finanziarie, in particolare delle clausole relative alle condizioni di pagamento ed alle date delle scadenze.

ARTICOLO IX

Le disposizioni del presente Accordo diverranno applicabili per il periodo dal 1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1994, purché le condizioni previste alla Sezione IV, paragrafo 4 del Processo Verbale firmato a Parigi il 23 Marzo 1993 siano state soddisfatte.

Articolo X

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

Fatto a Maputo, il 29 luglio 1994, in duplice esemplare in lingua inglese, entrambe le copie essendo parimenti autentiche.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica del Mozambico

455.

Mosca, 20 settembre 1994

Accordo di riscadenzamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa (Club di Parigi 2 aprile 1993), con Allegati (*)

(Entrata in vigore: 20 settembre 1994)

(*) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Russian Federation, in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two Countries and on the basis of the multilateral Agreement signed in Paris on April 2, 1993 (the "Paris Agreement"), have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) commercial and financial debts for both principal and contractual interest due to Italy from the Government of the Russian Federation, within the period from January 2, 1993 up to December 31, 1993 inclusive and not paid, relating to contracts or financial conventions concluded with or guaranteed by the Government of the former Soviet Union or concluded with or guaranted by any other legally authorized entity before January 1, 1991 - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law;

b) the arrears of the debts indicated in paragraph a) above, as at January 1, 1993 and not paid;

c) the late interest accrued as at January 1, 1993 on debts described in paragraph b) above, calculated from the original maturity date up to January 1, 1993 inclusive at the respective rates of interest envisaged in the following Article VI;

d) commercial and financial debts for both principal and contractual interest due to Italy from Government of the Russian Federation, within the period from January 1, 1993, up to December 31, 1993 inclusive and not paid, relating to contracts or financial conventions concluded with or guaranteed by the Government of the former Soviet Union or concluded with or guaranteed by any other legally authorized entity before January 4, 1992 - with an original maturity of one year or less - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law;

e) the arrears of the debts indicated in paragraph d) above, as at December 31, 1992 and not yet paid;

f) the late interest accrued as at December 31, 1992 inclusive on debts

described in paragraph e) above, calculated from the original maturity dates up to December 31, 1992 inclusive at the respective rates envisaged in the following Article VI;

g) commercial and financial debts for both principal and contractual interest due to Italy from Government of the Russian Federation, within the period from January 1, 1993 up to December 31, 1993 inclusive and not paid, relating to contracts or financial conventions concluded with or guaranteed by the Government of the former Soviet Union or concluded with or guaranteed by any other legally authorized entity between January 1, 1991 and December 31, 1991 inclusive - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law.

The above mentioned debts are listed in the Annexes 1 a), 1 b), 1 c), 1 d), 1 e), 1 f) and 1 g) attached to the present Agreement; such debts are subject to this Agreement to the extent they are covered by the Declaration issued by the Government of the Russian Federation on April 2, 1993. These Annexes may be revised by mutual consent of the two parties. VNESHECONOMBANK of the USSR (hereinafter referred to as "VEB") and the Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") will complete the reconciliation of all unreconciled debts as soon as possible. Each such debt will be added the the Annexes and become subject to this Agreement once the Agreed reconciliation has been completed.

ARTICLE II

The debts referred to in previous Article I a), b) and c) will be paid - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - by the Government of the Russian Federation, trough VEB, to SACE in 10 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall due on January 1, 1999 and the last one on July 1, 2003.

ARTICLE III

The debts referred to in previous Article I d) will be paid - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - by the Government of the Russian Federation, through VEB, to SACE in 10 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall due on January 1, 1996 and the last one on July 1, 2000.

ARTICLE IV

The debts referred to previous Article 1 e) and f) will be paid - in the currencies estabilished in the contracts or in the financial conventions - by the Government of the Russian Federation, through VEB, to SACE in 10 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on January 1, 1995 and the last one July 1, 1999.

ARTICLE V

The debts referred to in previous Article I g) will be paid - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - by the Government of the Russian Federation, through VEB, to SACE in 10 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on January 1, 1996 and the last one on July 1, 2000.

ARTICLE VI

1) The Goverment of the Russian Federation, through VEB, undertakes to pay to SACE interest on the debts covered by the present Agreement, pursuant to paragraph 2) below.

2) Interest will accrue from the original maturity date until payment in full, at the rate of 7.93% p.a., of 5.75% p.a., of 6.14% p.a.,of 4.94% p.a., of 5.98% p.a. and 6.06% p.a., as regards debts denominated, respectively, in Italian Lire, US Dollars, ECU, Swiss Francs, French Francs and Deutsche Marks, provided that in the case of those contracts and financial conventions which exspressly provide for the payment of past-due interest on overdue maturities at an increased rate, interest will accrue at the increased rate specified therein from the original maturity date until the date of indemnification specified in SACE's insurance policy, and will thereafter accrue at the relevant fixed rates specified above until payment in full.

3) The said interest shall be paid, in the currencies established in the contracts or in the financial conventions, half-yearly (January 1 - July 1), provided that the first payment of interest shall be made on October 15, 1994, together with interest thereon from September 15, 1994 to October 14, 1994, at the relevant rates specified in Article VI (2).

ARTICLE VII

1) a) 60% of interest mentioned in previous Article VI, accruing in the year 1993, will be capitalized on December 31, 1993 and paid, in the currencies established in the contracts or in the financial conventions, by the Government of the Russian Federation, through VEB, to SACE in 10 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on January 1, 1996 and the last one on July 1, 2000.

b) For the 60% deferred payment the Goverment of the Russian Federation, through VEB, undertakes to pay to SACE interest from January 1, 1994 until the full settlement to be calculated at the respective rate of interest envisaged in previous Article VI, paragraph 2).

c) The interest mentioned in previous paragraph b). shall be paid, in the currencies established in the contracts or in the financial conventions, half-yearly (January 1-July 1) provided that the first payment of interest shall be made on October 15, 1994, together with interest thereon from September 15, 1994 to October 14, 1994, at the relevant rates specified in Article VI (2).

2) The residual 40% of interest accruing in the year 1993 will be paid on October 15, 1994, together with interest thereon from September 15, 1994 to October 14, 1994, at the relevant rates specified in Article VI (2).

ARTICLE VIII

The Government of the Russian Federation undertakes to pay to SACE not later than October 15, 1994 all the amounts not covered by the present Agreement due to SACE as at December 31, 1993 and not paid, togheter with interest on each such amount from the original maturity date until payment in full, at the relevant 6-month LIBOR prevailing on such maturity date, plus a margin of 0.5% per annum.

ARTICLE IX

In the event, for any reason, of delayed payment, exceeding 30 days, of the amounts due according to previous Articles II, III, IV, V, VI and VII the Government of the Russian Federation, through VEB, shall thereafter pay to SACE interest calculated at the respective rates envisaged in previous Article VI, paragraph 2), increased by 0.5 percentage points p.a.

ARTICLE X

The provisions of the present Agreement will continue to apply unless the Partecipating Creditor Countries declare the Paris Agreement null and void in accordance with its terms.

ARTICLE XI

Other than as specifically provided herein, this Agreement does not affect the rights and obligations of the individual creditors under the original contracts.

ARTICLE XII

All payments under this Agreement will be made to SACE's accounts c/o Banca Nazionale del Lavoro "Filiale di Roma" without deduction or witholding for or on account of taxes imposed within the Russian Federation.

ARTICLE XIII

This present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Moscow on September 20th 1994, duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa, nello spirito di amicizia e cooperazione economica esistente fra i due paesi e sulla base dell'Accordo multilaterale firmato a Parigi il 2 aprile 1993 (l'"Accordo di Parigi"), hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda il riscadenzamento:

a) dei debiti commerciali e finanziari per capitale ed interessi contrattuali dovuti all'Italia dal Governo della Federazione Russa nel periodo fra il 2 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1993 compreso e non regolati, relativi a contratti o convenzioni finanziarie concluse con, o garantite dal Governo dell'ex Unione Sovietica, ovvero concluse con o garantite da qualsiasi altra entità legalmente autorizzata nel periodo precedente al 1 gennaio 1991 - con regolamento dilazionato superiore ad un anno - coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano prevista dalla legislazione italiana;

b) degli arretrati dei debiti indicati al precedente paragrafo a), in essere al 1 gennaio 1993 e non ancora regolati;

c) degli interessi di ritardato regolamento maturati al 1 gennaio 1993 sui debiti indicati al precedente paragrafo b), calcolati, dalla data di scadenza originaria al 1 gennaio 1993 compreso, ai rispettivi tassi di interesse previsti all'Articolo VI del presente Accordo;

8 - Libreria - Suppl ord. alla G U n 12

d) dei debiti commerciali e finanziari per capitale ed interessi contrattuali dovuti all'Italia dal Governo della Federazione Russa nel periodo dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1993 compreso e non regolati, relativi a contratti o convenzioni finanziarie concluse con, o garantite dal Governo dell'ex Unione Sovietica, ovvero concluse con o garantite da qualsiasi altra entità legalmente autorizzata nel periodo precedente al 4 gennaio 1992 - con regolamento dilazionato non superiore ad un anno - coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano prevista dalla legislazione italiana;

e) degli arretrati dei debiti indicati al precedente paragrafo d), in essere al 31 dicembre 1992 e ancora non regolati;

f) degli interessi di ritardato regolamento maturati al 31 dicembre 1992 compreso sui debiti di cui al precedente paragrafo e), calcolati dalla data di scadenza originaria al 31 dicembre 1992 compreso ai rispettivi tassi di interesse previsti all'Articolo VI del presente Accordo;

g) dei debiti commerciali e finanziari per capitale ed interessi contrattuali dovuti all'Italia dal Governo della Federazione Russa nel periodo fra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1993 compreso e non regolati, relativi a contratti o convenzioni finanziarie concluse con, o garantite dal Governo dell'ex Unione Sovietica, ovvero concluse con o garantite da qualsiasi altra entità legalmente autorizzata fra il 1 gennaio 1991 ed il 31 dicembre 1991 compreso - con regolamento dilazionato superiore ad un anno - coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano prevista dalla legislazione italiana;

I debiti sopra menzionati sono elencati agli Allegati 1 a), 1 b), 1 c), 1 d), 1 e), 1 f), e 1 g) al presente Accordo; tali debiti sono soggetti al presente Accordo nella misura in cui sono menzionati nella Dichiarazione rilascita dal Governo della Federazione Russa il 2 aprile 1993. Gli Allegati in oggetto possono essere modificati con il consenso reciproco delle due parti. La VNESHECONOMBANK dell'URSS (qui di seguito indicata come "VEB") e la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE") completeranno quanto prima la riconciliazione di tutti i debiti non riconciliati. Ciascuno di questi debiti sarà aggiunto agli Allegati e sarà soggetto al presente Accordo non appena la riconciliazione concordata sarà stata completata.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I a), b) e c) saranno regolati - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, alla SACE in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 1 gennaio 1999 e l'ultima il 1 luglio 2003.

ARTICOLO III

I debiti di cui al precedente Articolo I d) saranno regolati - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, alla SACE in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 1 gennaio 1996 e l'ultima il 1 luglio 2000.

ARTICOLO IV

I debiti di cui al precedente Articolo I e) e f) saranno regolati - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, alla SACE in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 1 gennaio 1995 e l'ultima il 1 luglio 1999.

ARTICOLO V

I debiti di cui al precedente Articolo I g) saranno regolati - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, alla SACE in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 1 gennaio 1996 e l'ultima il 1 luglio 2000.

ARTICOLO VI

1) Il Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, si impegna a versare alla SACE gli interessi dei debiti di cui al presente Accordo, in conformità con il successivo paragrafo 2).

2) Gli interessi matureranno dalla data di scadenza originaria fino a quella di completa estinzione, al tasso del 7,93% p.a., del 5,75% p.a., del 6,14% p.a., del 4,94% p.a., del 5,98% p.a. e del 6,06% p.a. per quanto riguarda i debiti esigibili, rispettivamente, in Lire Italiane, Dollari USA, ECU, Franchi Svizzeri, Franchi Francesi e Marchi Tedeschi, restando inteso che, nel caso in cui i contratti e convenzioni finanziarie prevedano espressamente la corresponsione di interessi di ritardato pagamento, tali interessi matureranno al tasso specificato dalla data di scadenza originaria alla data di indennizzo indicata nella polizza assicurativa SACE, ed in seguito matureranno ai tassi fissi precedentemente menzionati fino alla data di completa estinzione.

3) Detti interessi saranno versati, nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, semestralmente (1 gennaio - 1 luglio), restando inteso che il primo regolamento degli interessi venga effettuato il 15 ottobre 1994, insieme con i relativi interessi maturati dal 15 settembre 1994 al 14 ottobre 1994, ai tassi specificati all'Articolo VI (2).

ARTICOLO VII

1) a) Il 60% degli interessi di cui al precedente Articolo VI, maturati nel 1993, verranno capitalizzati al 31 dicembre 1993 e regolati, nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, dal Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, alla SACE in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 1 gennaio 1996 e l'ultima il 1 luglio 2000.

b) Per il regolamento differito di tale 60%, il Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, si impegna a versare alla SACE gli interessi dal 1 gennaio 1994 fino a completa estinzione, da calcolare ai rispettivi tassi di interesse previsti al precedente Articolo VI, paragrafo 2).

c) Gli interessi di cui al precedente paragrafo b) verranno versati, nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, semestralmente (1 gennaio - 1 luglio), restando inteso che il primo regolamento venga effettuato

il 15 ottobre 1994, insieme con i relativi interessi maturati dal 15 settembre 1994 al 14 ottobre 1994, ai tassi specificati all'Articolo VI (2).

2) Il rimanente 40% degli interessi maturati nell'anno 1993 sarà regolato il 15 ottobre 1994, insieme con i relativi interessi, maturati dal 15 settembre 1994 al 14 ottobre 1994, ai tassi specificati all'Articolo VI (2).

ARTICOLO VIII

Il Governo della Federazione Russa si impegna a versare alla SACE, non oltre il 15 ottobre 1994, tutti gli importi non menzionati nel presente Accordo, dovuti alla SACE al 31 dicembre 1993 e non regolati, insieme con gli interessi su ciascuno di detti importi, maturati dalla data di scadenza originaria fino a quella di completa estinzione, al relativo tasso LIBOR a sei mesi prevalente alla data di scadenza, maggiorato di un margine dello 0,5% annuo.

ARTICOLO IX

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si dovessero verificare ritardi superiori ai 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti ai sensi dei precedenti Articoli II, III, IV, V, VI e VII, il Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, verserà alla SACE interessi calcolati ai rispettivi tassi previsti al precedente Articolo VI, paragrafo 2), maggiorati di 0,5 punti percentuali p.a..

ARTICOLO X

Le disposizioni del presente Accordo continueranno ad applicarsi a meno che i Paesi Creditori Partecipanti dichiarino l'Accordo di Parigi nullo e senza effetto, in conformità con i suoi termini.

ARTICOLO XI

Tranne nel caso in cui appositamente previsto nello stesso, il presente Accordo non pregiudica i diritti e i doveri assunti dai singoli creditori ai sensi dei contratti originari.

ARTICOLO XII

I versamenti di cui al presente Accordo saranno effettuati sui conti correnti della SACE presso la Banca Nazionale del Lavoro "Filiale di Roma", senza deduzioni o trattenute per, ovvero dovute a tasse imposte all'interno della Federazione Russa.

ARTICOLO XIII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Mosca il 20 settembre 1994 in due esemplari in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(FIRMA)

PER IL GOVERNO
DELLA FEDERAZIONE RUSSA

(FIRMA)

456.

Mosca, 20 settembre 1994

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa concernente il riscadenzamento del debito relativo all'Accordo Italo-Sovietico del 12 gennaio 1991 (Club di Parigi 2 aprile 1993), con Annessi (*)

(Entrata in vigore: 20 settembre 1994)

(*) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Russian Federation, in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two Countries and on the basis of the multilateral Agreement signed in Paris on April 2, 1993 (the Paris Agreement), have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the deferral of the debts, for both principal and contractual interest, due to Italy from the Government of the Russian Federation, within the period January 1. 1993 December 31, 1993 inclusive and not paid, relating to the financial credits extended to the Government of the USSR on the basis of the Agreement concluded on January 12, 1991

The above mentioned debts are listed in the Annexes attached to the present Agreement; such debts are subject to this Agreement to the extent they are covered by the Declaration issued by the Government of the Russian Federation on April 2, 1993. These Annexes may be revised by mutual consent of the two parties.

ARTICLE II

The debts referred to in previous Article I will be paid in the currency established in the financial conventions (ECU) by the Government of the Russian Federation, through the VNESHECONOMBANK of the USSR (hereinafter referred to as VEB), to the Italian Treasury, according to instructions to be given from time to time, in 10 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on January 1, 1996 and the last one on July 1, 2000.

ARTICLE III

1) The Government of the Russian Federation, through VEB, undertakes to pay to the Italian Treasury interest on the debts referred to in previuos Article I.

2) Such interest shall accrue during the period from the original contractual maturity date until the full settlement of the debts and shall be calculated at the rate of 6.14% p.a.

3) The said interest shall be paid in ECU half-yearly (January 1-July 1), provided that the first payment of interest shall be made on October 15, 1994, together with interest thereon from September 15, 1994 to October 14, 1994 at the rate specified in Article IV (1) (b).

ARTICLE IV

1) a) 60% of interest mentioned in the previous Article III, accruing in the year 1993, will be capitalized on December 31, 1993 and paid in ECU by the Government of the Russian Federation, through VEB, to the Italian Treasury in 10 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on January 1, 1996 and the last one on July 1, 2000.

b) For the 60% deferred payment the Government of the Russian Federation, through VEB, undertakes to pay to the Italian Treasury interest from January 1, 1994 until the full settlement to be calculated at the rate of 6.14% p.a.

c) The interest mentioned in previous paragraph b) shall be paid in ECU half-yearly (January 1-July 1), provided that the first such payment shall be made on October 15, 1994, together with interest thereon from September 15, 1994 to October 14, 1994 at the rate specified in Article IV (1) (b).

2) The residual 40% of interest accruing from January 1, 1993 up to December 31, 1993 inclusive will be paid on October 15, 1994, together with interest thereon from September 15, 1994 to October 14, 1994, at the rate specified in Article IV (1) (b).

ARTICLE V

In the event, for any reason, of delayed payment, exceeding 30 days, of the amounts due according to previous Articles II, III and IV, the Government of the Russian Federation, through VEB, shall thereafter pay to the Italian Treasury interest calculated at the rate envisaged in previous Article III, 2) increased by 0.5 percentage points p.a.

ARTICLE VI

The provisions of the present Agreement will continue to apply unless the Participating Creditor Countries declare the Paris Agreement null and void in accordance with its terms.

ARTICLE VII

Other than as specifically provided herein, this Agreement does not effect the rights and obligations of the individual creditors under the original contracts.

ARTICLE VIII

All payments under this Agreement will be made to the accounts specified from time to time by the Italian Treasury without deduction or withholding for or on account of taxes imposed within the Russian Federation.

ARTICLE IX

The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Moscow on September 20th 94, in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa, nello spirito di amicizia e cooperazione economica esistente fra i due paesi e sulla base dell'Accordo multilaterale firmato a Parigi il 2 aprile 1993 (l'"Accordo di Parigi"), hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda il differimento dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, dovuti all'Italia dal Governo della Federazione Russa, nel periodo fra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1993 compreso e non regolati, relativi a crediti finanziari concessi al Governo dell'URSS sulla base dell'Accordo concluso il 12 gennaio 1991.

I debiti sopra menzionati figurano in Allegato al presente Accordo e sono soggetti al presente Accordo nella misura in cui sono inclusi nella Dichiarazione rilasciata dal Governo della Federazione Russa il 2 aprile 1993. Tali Allegati possono essere modificati con il consenso reciproco delle due parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I saranno regolati nella valuta stabilita nelle convenzioni finanziarie (ECU) dal Governo della Federazione Russa, tramite la VNESHECONOMBANK dell'URSS (qui di seguito denominata VEB), al Tesoro italiano, in conformità con le istruzioni fornite di volta in volta, in 10 rate

semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 1 gennaio 1996 e l'ultima il 1 luglio 2000.

ARTICOLO III

1) Il Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, si impegna a versare al Tesoro italiano gli interessi dei debiti di cui al precedente Articolo I.

2) Tali interessi matureranno nel periodo che intercorre fra la data di scadenza contrattuale originaria fino al completa estinzione dei debiti e saranno calcolati al tasso del 6,14% annuo.

3) Tali interessi saranno regolati in ECU ogni sei mesi (1 gennaio - 1 luglio), restando inteso che il primo versamento venga effettuato il 15 ottobre 1994 insieme con gli interessi relativi al periodo 15 settembre 1994 - 14 ottobre 1994 al tasso indicato all'Articolo IV (1) (b).

ARTICOLO IV

1) a) Il 60% degli interessi di cui al precedente Articolo III, maturati nell'anno 1993, verrà capitalizzato al 31 dicembre 1993 e regolato in ECU dal Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, al Tesoro italiano in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 1 gennaio 1996 e l'ultima il 1 luglio 2000.

b) Per il regolamento differito del 60% il Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, si impegna a versare al Tesoro italiano gli interessi dal 1 gennaio 1994 fino a completa estinzione, da calcolare al tasso del 6,14% annuo.

c) Gli interessi di cui al precedente paragrafo b) saranno versati in ECU ogni sei mesi (1 gennaio - 1 luglio), restando inteso che il primo di questi versamenti venga effettuato il 15 ottobre 1994, insieme con gli interessi relativi al periodo 15 settembre 1994 - 14 ottobre 1994, al tasso specificato all'Articolo IV (1) (b).

2) Il restante 40% degli interessi maturati dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1993 compreso sarà regolato il 15 ottobre 1994, insieme con gli interessi relativi al periodo 15 settembre 1994 - 14 ottobre 1994, al tasso specificato all'Articolo IV (1) (b).

ARTICOLO V

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si dovessero verificare ritardi superiori ai 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti in base ai precedenti Articoli II, III e IV, il Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, verserà al Tesoro italiano gli interessi calcolati al tasso previsto al precedente Articolo III 2), maggiorato di 0,5 punti percentuali p.a..

ARTICOLO VI

Le disposizioni del presente Accordo continueranno ad applicarsi a meno che i Paesi Creditori Partecipanti dichiarino l'Accordo di Parigi nullo e senza effetto, in conformità con i suoi termini.

ARTICOLO VII

Tranne nel caso in cui sia appositamente previsto nello stesso, il presente Accordo non pregiudica i diritti e i doveri assunti dai singoli creditori ai sensi dei contratti originari.

ARTICOLO VIII

Tutti i versamenti di cui al presente Accordo saranno effettuati sui conti correnti di volta in volta specificati dal Tesoro italiano senza deduzioni o trattenute per, ovvero dovute a tasse imposte all'interno della Federazione Russa.

ARTICOLO IX

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Mosca il 20 settembre 1994 in due esemplari in lingua inglese, entrambi i testi facente ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA
(FIRMA)	(FIRMA)

457.

Roma, 22 settembre 1994

Protocollo sulle consultazioni tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan

(Entrata in vigore: 22 settembre 1994)

PROTOCOLLO SULLE CONSULTAZIONI TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan, d'ora innanzi chiamate "le Parti":

desiderose di promuovere lo sviluppo di relazioni di amicizia e di cooperazione tra i due paesi;

considerando le consultazioni tra i due Ministeri degli Affari Esteri un importante elemento nel quadro delle relazioni bilaterali tra l'Italia e il Kazakhstan;

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Le Parti terranno consultazioni su base regolare - a diversi livelli - su questioni di natura bilaterale e internazionale di mutuo interesse.

ARTICOLO II

Le Parti svilupperanno - nel quadro delle Nazioni Unite e di altre Organizzazioni Internazionali come anche di Conferenze Internazionali - i reciproci contatti e gli scambi di informazioni su questioni di mutuo interesse e favoriranno lo sviluppo dei rapporti tra i loro rappresentanti presso le Organizzazioni Internazionali.

ARTICOLO III

Le Parti promuoveranno la cooperazione tra le Istituzioni dei due Paesi che sono attive nei campi degli studi e della ricerca sulle relazioni internazionali, con particolare riguardo alle Istituzioni collegate con i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.

ARTICOLO IV

Il presente Protocollo entrerà in vigore dal momento della sua firma e sarà valido per un periodo di due anni. Esso sarà automaticamente rinnovato per successivi periodi di due anni a meno che una delle due Parti comunichi, per iscritto, all'altra la sua intenzione di denunciarlo, non più tardi di sei mesi prima della data di scadenza del periodo considerato.

Fatto a Roma il 22 settembre 1994, in due copie, in lingua italiana, kazaka e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. Il testo inglese sarà quello di riferimento.

PER IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN

**PROTOCOL ON CONSULTATIONS
BETWEEN THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan, hereinafter called "the Parties":

wishing to promote the development of relations of friendship and cooperation between the two countries;

considering consultations between the two Ministries of Foreign Affairs as an important element in the frame of bilateral relations between Italy and Kazakhstan;

have agreed as follows:

ARTICLE I

The Parties will hold consultations on a regular basis - at different levels- on issues of bilateral and international nature, of mutual interest .

ARTICLE II

The Parties will develop - in the frame of the United Nations and other International Organisations as well as of international Conferences- their contacts and exchanges of information on questions of mutual interest and favour the development of relations between their respective representatives in the International Organisations.

ARTICLE III

The Parties will promote cooperation between the Institutions of the two Countries active in the fields of studies and research on international relations, with special regard to the Institutions connected with the respective Ministries of Foreign Affairs.

ARTICLE IV

The present Protocol will come into force the day of its signature and will be valid for a period of two years. It will be automatically renewed for successive two years' periods, unless one of the Parties communicates, in writing, to the other its intention to denounce it, no later than six months before the date of expiration of the relevant period

Done in Rome on September 22 1994 in two copies, in Italian Kazakh and English , all texts being equally authoritative.The english text will be the reference text.

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF ITALY	MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

458.

Roma, 17 ottobre 1994

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua concernente il consolidamento del debito estero Nicaraguense di cui al Processo Verbale firmato a Parigi il 17 dicembre 1991, con Allegati (*)

(Entrata in vigore: 17 ottobre 1994)

(*) Per motivi tecnici non si pubblicano gli allegati (costituiti da tabelle SACE).

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL NICARAGUA

CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO NICARAGUENSE DI CUI AL PROCESSO VERBALE FIRMATO A PARIGI IL 17 DICEMBRE 1991

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione del Processo Verbale sulla ristrutturazione del debito estero nicaraguense firmato a Parigi il 17 dicembre 1991, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Oggetto del presente Accordo è il consolidamento:

a) dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, in scadenza nel periodo 01/01/1992-31/03/1993 e non regolati, del Governo del Nicaragua, del suo settore pubblico o della Banca Centrale del Nicaragua o dagli stessi garantiti, riferentisi a forniture di beni e servizi, ad esecuzione di lavori, nonchè ad operazioni finanziarie con regolamento dilazionato oltre un anno, derivanti da contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del 01/11/1988, assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in seguito denominata "SACE");

b) dei debiti della stessa categoria di quelli indicati al precedente paragrafo a), per capitale ed interessi contrattuali, arretrati al 31/12/1991;

c) degli interessi di ritardato regolamento relativi ai debiti indicati al precedente paragrafo b), dovuti dalla scadenza di ciascun debito sino al 31/12/1991, calcolati ai tassi di interesse indicati al successivo Articolo III, paragrafo 2);

d) dei debiti arretrati al 31/12/1991, per capitale ed interessi contrattuali, del Governo del Nicaragua, del suo settore pubblico o della Banca Centrale del Nicaragua o dagli stessi garantiti, riferentisi a forniture di beni e servizi, ad esecuzione di lavori, nonchè ad operazioni finanziarie con regolamento dilazionato inferiore od uguale ad un anno, derivanti da contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del 17/12/1991, assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano per il tramite della "SACE";

e) degli interessi di ritardato regolamento relativi ai debiti indicati al precedente paragrafo d), dovuti dalla scadenza di ciascun debito sino al 31/12/1991, calcolati ai tassi di interesse indicati al successivo Articolo III, paragrafo 2);

f) dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali , in scadenza nel periodo 01/01/1992-31/03/1993 e non regolati, derivanti dalle Convenzioni finanziarie stipulate fra il Mediocredito Centrale ed il Governo del Nicaragua prima del 01/11/1988;

g) dei debiti della stessa categoria di quelli indicati al precedente paragrafo f), per capitale ed interessi contrattuali, arretrati al 31/12/1991;

h) degli interessi di ritardato regolamento relativi ai debiti indicati al precedente paragrafo g), dovuti dalla scadenza di ciascun debito sino al 31/12/1991, calcolati al tasso di interesse indicato al successivo Articolo III, paragrafo 5).

I debiti in questione sono dettagliati negli allegati al presente Accordo. Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti.

ARTICOLO II

1. I debiti di cui al precedente ARTICOLO I, paragrafi a), b), c), d), e), saranno rimborsati - nelle valute indicate nei contratti o convenzioni rispettivi - dalla Banca

Centrale del Nicaragua, agente in nome e per conto del Governo del Nicaragua (in seguito denominata "Banca"), alla "SACE" come segue:

- 01/07/1995 4,68%
- 01/01/1996 1,07%
- 01/07/1996 1,11%
- 01/01/1997 1,16%
- 01/07/1997 1,21%
- 01/01/1998 1,26%
- 01/07/1998 1,31%
- 01/01/1999 1,36%
- 01/07/1999 1,41%
- 01/01/2000 1,47%
- 01/07/2000 1,52%
- 01/01/2001 1,58%
- 01/07/2001 1,64%
- 01/01/2002 1,70%
- 01/07/2002 1,76%
- 01/01/2003 1,82%
- 01/07/2003 1,88%
- 01/01/2004 1,95%
- 01/07/2004 2,01%
- 01/01/2005 2,08%
- 01/07/2005 2,15%
- 01/01/2006 2,22%
- 01/07/2006 2,29%
- 01/01/2007 2,36%
- 01/07/2007 2,44%
- 01/01/2008 2,51%
- 01/07/2008 2,59%
- 01/01/2009 2,67%
- 01/07/2009 2,75%
- 01/01/2010 2,84%
- 01/07/2010 2,92%
- 01/01/2011 3,00%
- 01/07/2011 3,10%
- 01/01/2012 3,19%
- 01/07/2012 3,28%
- 01/01/2013 3,37%
- 01/07/2013 3,47%
- 01/01/2014 3,57%
- 01/07/2014 3,67%
- 01/01/2015 3,77%
- 01/07/2015 3,87%
- 01/01/2016 3,99%

2) I.debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi f), g), h), saranno rimborsati - nella valuta indicata nelle

rispettive convenzioni - dalla "Banca" al Mediocredito Centrale come segue:

- 01/07/2005 0,29%
- 01/01/2006 0,36%
- 01/07/2006 0,43%
- 01/01/2007 0,51%
- 01/07/2007 0,60%
- 01/01/2008 0,69%
- 01/07/2008 0,78%
- 01/01/2009 0,88%
- 01/07/2009 0,99%
- 01/01/2010 1,10%
- 01/07/2010 1,22%
- 01/01/2011 1,34%
- 01/07/2011 1,47%
- 01/01/2012 1,60%
- 01/07/2012 1,74%
- 01/01/2013 1,89%
- 01/07/2013 2,05%
- 01/01/2014 2,22%
- 01/07/2014 2,39%
- 01/01/2015 2,57%
- 01/07/2015 2,76%
- 01/01/2016 2,96%
- 01/07/2016 3,18%
- 01/01/2017 3,40%
- 01/07/2017 3,63%
- 01/01/2018 3,87%
- 01/07/2018 4,13%
- 01/01/2019 4,40%
- 01/07/2019 4,68%
- 01/01/2020 4,97%
- 01/07/2020 5,28%
- 01/01/2021 5,61%
- 01/07/2021 5,95%
- 01/01/2022 6,31%
- 01/07/2022 6,68%
- 01/01/2023 7,07%

ARTICOLO III

1) Il Governo della Repubblica del Nicaragua, tramite la "Banca", si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" ed al Mediocredito Centrale, nelle valute indicate nei contratti o convenzioni rispettivi, gli interessi relativi ai debiti oggetto del presente Accordo scaduti e non regolati, per il periodo intercorrente dalla scadenza di ciascun debito sino alla data del suo regolamento totale.

2) Gli interessi dovuti sino al 31/12/1991 sui debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi b), d), saranno calcolati ai tassi di interesse dell'1,72% p.a., del 2,91% p.a. e del 3,20% p.a., rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA, in ECU ed in Lire Italiane.
Resta inteso che tali interessi saranno regolati alla "SACE" come indicato al precedente Articolo II, paragrafo 1).

3) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi a), b), c), d), e), dovuti dal 01/01/1992 al 31/03/1993, saranno calcolati ai tassi di interesse dell'1,72% p.a., del 2,91% p.a. e del 3,20% p.a., rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA, in ECU ed in Lire Italiane e saranno regolati alla "SACE" come segue:
- 50% il 01/01/1995;
- 50% il 01/06/1995.

Per tale differimento, il Governo della Repubblica del Nicaragua, tramite la "Banca", si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" gli interessi calcolati dal 01/04/1993 sino al regolamento totale di tali debiti ai tassi di interesse dell'8% p.a., del 10% p.a. e del 10,50% p.a., rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA, in ECU ed in Lire Italiane. Tali interessi saranno regolati il 01/01/1995 e il 01/06/1995.

4) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi a), b), c), d), e), dal 01/04/1993 fino alla data di regolamento totale dei debiti stessi saranno calcolati ai tassi di interesse dell'1,72% p.a., del 2,91% p.a. e del 3,20% p.a., rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA, in ECU ed in Lire Italiane e saranno regolati alla "SACE" in rate semestrali (1 gennaio - 1 luglio), la prima delle quali scadrà il 01/01/1995.

5) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo g), sino al 31/12/1991 saranno calcolati al tasso di interesse dell'1,50% p.a.
Resta inteso che tali interessi saranno regolati al Mediocredito Centrale come indicato al precedente Articolo II, paragrafo 2).

6) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi f), g), h), dal 01/01/1992 al 31/03/1993 saranno calcolati al tasso di interesse dell'1,50% p.a. e saranno regolati al Mediocredito Centrale come segue:
   - 50% il 01/01/1995;
   - 50% il 01/06/1995.

   Per tale differimento, il Governo della Repubblica del Nicaragua, tramite la "Banca", si impegna a pagare ed a trasferire al Mediocredito Centrale gli interessi calcolati dal 01/04/1993 sino al regolamento totale di tali debiti al tasso di interesse del 2,50% p.a.. Tali interessi saranno regolati il 01/01/1995 ed il 01/06/1995.

7) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi f), g), h), dal 01/04/1993 fino alla data di regolamento totale dei debiti stessi, saranno calcolati al tasso di interesse dell'1,50% p.a. e saranno regolati al Mediocredito Centrale in rate semestrali (1 gennaio - 1 luglio), la prima delle quali scadrà il 01/01/1995.

ARTICOLO IV

1) Per l'eventuale ritardo nei pagamenti, in favore della "SACE", di cui ai precedenti Articoli II e III, rispetto alle date previste, il Governo della Repubblica del Nicaragua, tramite la "Banca", si impegna a trasferire con sollecitudine alla "SACE" stessa, interessi pari al LIBOR a 6 mesi quotato per ciascuna valuta alla data di scadenza del debito, maggiorato dell'1%.

2) Per l'eventuale ritardo nei pagamenti, in favore del Mediocredito Centrale, di cui ai precedenti Articoli II e

III, rispetto alle date previste, il Governo della Repubblica del Nicaragua, tramite la "Banca", si impegna a trasferire con sollecitudine al Mediocredito Centrale stesso, interessi nella misura del 2,50% p.a.

ARTICOLO V

Il Governo della Repubblica del Nicaragua, tramite la "Banca", si impegna a regolare il più presto possibile e comunque non oltre il 01/01/1995 i debiti insoluti al 17/12/1991 e non rientranti nel presente Accordo relativi sia ad operazioni assicurate dalla "SACE" sia a convenzioni finanziarie stipulate con il Mediocredito Centrale.

ARTICOLO VI

Ad eccezione di quanto previsto dal presente Accordo restano impregiudicati i legami giuridici stabiliti dal diritto comune e gli impegni contrattualmente assunti tra le parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti nicaraguensi menzionati dall'Articolo I dell'Accordo stesso.

ARTICOLO VII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Roma il 17 ottobre 1994 in due originali, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica del Nicaragua

459.

Città del Guatemala, 19 ottobre 1994

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala concernente il consolidamento del debito estero di cui al Processo Verbale firmato a Parigi il 25 marzo 1993, con Allegati (*)

(Entrata in vigore: 19 ottobre 1994)

(*) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GUATEMALA CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO DEL GUATEMALA DI CUI AL PROCESSO VERBALE FIRMATO A PARIGI IL 25 MARZO 1993

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione del Processo Verbale sulla ristrutturazione del debito estero del Guatemala firmato a Parigi il 25 marzo 1993, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Oggetto del presente Accordo è il consolidamento:

a) dei debiti arretrati al 31 marzo 1993 e non ancora regolati, per capitale ed interessi contrattuali, derivanti da Crediti di Aiuto di cui alle Convenzioni finanziarie stipulate fra il MEDIOCREDITO CENTRALE ed il Governo della Repubblica del Guatemala prima del 1 Gennaio 1991;

b) degli interessi di ritardato regolamento relativi ai debiti indicati al precedente paragrafo a), dovuti alla scadenza di ciascun debito sino al 31 marzo 1993, calcolati al tasso di interesse indicato al successivo Articolo III.

I debiti in questione sono dettagliati negli allegati al presente Accordo. Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I saranno rimborsati - in dollari USA - dal Governo della Repubblica del Guatemala (in seguito denominato "GOVERNO") al Mediocredito Centrale in 20 semestralità uguali e consecutive, la prima delle quali scadrà il 1 aprile 2003 e l'ultima il 1 ottobre 2012.

Sull'ammontare totale di ciascun debito, il cui pagamento viene ristrutturato ai sensi del presente Accordo, il "GOVERNO" s'impegna a rimborsare ed a trasferire al MEDIOCREDITO CENTRALE interessi calcolati a decorrere dalla data di scadenza per i debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo a) e dal 1 aprile 1993 per i debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo b) fino alla data di regolamento totale dei debiti stessi, al tasso di interesse del 1,50% p.a.

Gli interessi suddetti saranno regolati in dollari USA in rate semestrali (1 aprile - 1 ottobre), la prima delle quali scadrà il 1 aprile 1994.

ARTICOLO IV

Per l'eventuale ritardo nei pagamenti di cui ai precedenti Articoli II e III, rispetto alle date previste, il "GOVERNO" si impegna a trasferire con sollecitudine al MEDIOCREDITO CENTRALE interessi nella misura del 2,50% p.a.

ARTICOLO V

Le disposizioni del presente Accordo cesseranno di essere applicate qualora la condizione prevista alla Sezione IV, paragrafo 3 del Processo Verbale multilaterale di Parigi del 25 marzo 1993 non risulti adempiuta alla data del 1 gennaio 1994.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Città del Guatemala il 19 ottobre 1994 in due originali, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
UMBERTO ZAMBONI
EMBAJADOR DE ITALIA

Per il Governo della Repubblica del Guatemala
Ministra de Finanzas Públicas

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S A S
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue. **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

- **VARESE**
  LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
  Via Albuzzi, 8
- **VERBANIA**
  LIBRERIA MARGAROLI
  Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

- **ANCONA**
  LIBRERIA FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5/6
- **ASCOLI PICENO**
  LIBRERIA PROSPERI
  Largo Crivelli, 8
- **MACERATA**
  LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
  Via Don Minzoni, 6
- **PESARO**
  LIBRERIA PROFESSIONALE
  Via Mameli, 34
- **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
  LA BIBLIOFILA
  Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  CENTRO LIBRARIO MOLISANO
  Viale Manzoni, 81/83
  LIBRERIA GIURIDICA DI E M
  Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- **ALBA**
  CASA EDITRICE ICAP - ALBA
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ALESSANDRIA**
  LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  LIBRERIA INT LE BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ASTI**
  LIBRERIA BORELLI
  Corso V Alfieri, 364
- **BIELLA**
  LIBRERIA GIOVANNACCI
  Via Italia, 14
- **CUNEO**
  CASA EDITRICE ICAP
  Piazza dei Galimberti, 10
- **NOVARA**
  EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
  Via Costa, 32
- **TORINO**
  CARTIERE MILIANI FABRIANO
  Via Cavour, 17

PUGLIA

- **ALTAMURA**
  LIBRERIA JOLLY CART
  Corso V Emanuele, 16
- **BARI**
  CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
  Via Arcidiacono Giovanni, 9
  LIBRERIA PALOMAR
  Via P Amedeo, 176/B
  LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
  Via Sparano, 162
  LIBRERIA FRATELLI LATERZA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  LIBRERIA PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **CERIGNOLA**
  VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
  Via Gubbio, 14
- **FOGGIA**
  LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
  Via Dante, 21
- **LECCE**
  LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA**
  LIBRERIA «IL PAPIRO»
  Corso Manfredi, 126
- **MOLFETTA**
  LIBRERIA IL GHIGNO
  Via Campanella, 24

SARDEGNA

- **ALGHERO**
  LIBRERIA LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  LIBRERIA F LLI DESSÌ
  Corso V Emanuele, 30/32
- **IGLESIAS**
  LIBRERIA DUOMO
  Via Roma, 56/58
- **ORISTANO**
  LIBRERIA CANU
  Corso Umberto I, 19
- **SASSARI**
  LIBRERIA AKA
  Via Mazzini, 2/E
  LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 11

SICILIA

- **ACIREALE**
  CARTOLIBRERIA BONANNO
  Via Vittorio Emanuele, 194
  LIBRERIA S.G C ESSEGICI
  Via Caronda, 8/10
- **AGRIGENTO**
  TUTTO SHOPPING
  Via Panoramica dei Templi, 17
- **ALCAMO**
  LIBRERIA PIPITONE
  Viale Europa, 61
- **CALTANISSETTA**
  LIBRERIA SCIASCIA
  Corso Umberto I, 111
- **CASTELVETRANO**
  CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
  Via Q Sella, 106/108
- **CATANIA**
  LIBRERIA ARLIA
  Via Vittorio Emanuele, 62
  LIBRERIA LA PAGLIA
  Via Etnea, 393
  LIBRERIA S G C ESSEGICI
  Via F Riso, 56
- **ENNA**
  LIBRERIA BUSCEMI
  Piazza Vittorio Emanuele, 19
- **GIARRE**
  LIBRERIA LA SENORITA
  Corso Italia, 132/134
- **MESSINA**
  LIBRERIA PIROLA MESSINA
  Corso Cavour, 55
- **PALERMO**
  CARTOLIBRERIA EUROPA
  Via Sciuti, 66
  LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
  Via Villaermosa, 28
  LIBRERIA FORENSE
  Via Maqueda, 185
  CARTOLERIA MERCURIO LI CA M
  Piazza S G Bosco, 3
  LIBRERIA S F FLACCOVIO
  Piazza V E Orlando, 15/19
  LIBRERIA S F FLACCOVIO
  Via Ruggero Settimo, 37
  LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
  Viale Ausonia, 70
- **RAGUSA**
  CARTOLIBRERIA GIGLIO
  Via IV Novembre, 39
- **S. GIOVANNI LA PUNTA**
  LIBRERIA DI LORENZO
  Via Roma, 259
- **TRAPANI**
  LIBRERIA LO BUE
  Via Cascio Cortese, 8
  LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
  Corso Italia, 81

TOSCANA

- **AREZZO**
  LIBRERIA PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **FIRENZE**
  LIBRERIA ALFANI
  Via Alfani, 84/86 R
  LIBRERIA MARZOCCO
  Via de' Martelli, 22 R
  LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
  Via Cavour, 46 R
- **GROSSETO**
  LIBRERIA SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  LIBRERIA AMEDEO NUOVA
  Corso Amedeo, 23/27
  LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
  Via Fiorenza, 4/B
- **LUCCA**
  LIBRERIA BARONI ADRI
  Via S Paolino, 45/47
  SESTANTE
  Via Montanara, 37
- **MASSA**
  LIBRERIA IL MAGGIOLINO
  Via S Pietro, 1
- **PISA**
  LIBRERIA VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
  Via Macallè, 37
- **PRATO**
  CARTOLERIA GORI
  Via Ricasoli, 25
- **SIENA**
  LIBRERIA TICCI
  Via Terme, 5/7
- **VIAREGGIO**
  LIBRERIA IL MAGGIOLINO
  Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  LIBRERIA EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  LIBRERIA DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO**
  LIBRERIA LUNA
  Via Gramsci, 41
- **PERUGIA**
  LIBRERIA SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
  LIBRERIA LA FONTANA
  Via Sicilia, 53
- **TERNI**
  LIBRERIA ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VENETO

- **CONEGLIANO**
  CARTOLERIA CANOVA
  Corso Mazzini, 7
- **PADOVA**
  IL LIBRACCIO
  Via Portello, 42
  LIBRERIA DIEGO VALERI
  Via Roma, 114
  LIBRERIA DRAGHI
  Via Cavour, 17/19
- **ROVIGO**
  CARTOLIBRERIA PAVANELLO
  Piazza V Emanuele, 2
- **TREVISO**
  CARTOLIBRERIA CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
  LIBRERIA BELLUCCI
  Viale Monfenera, 22/A
- **VENEZIA**
  LIBRERIA GOLDONI
  Via S Marco 4742/43
- **VERONA**
  LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
  Via Costa, 5
  LIBRERIA GROSSO
  Via G Carducci, 44
  LIBRERIA L E.G.I S
  Via Adigetto, 43
- **VICENZA**
  LIBRERIA GALLA 1880
  Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — *Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 0 1 2 1 9 5 *

L. 22.400